n. 1
gennaio/febbraio
2023

# tribuna finanziaria

*CON IL PATROCINIO E L'EGIDA DI:*

PRIMO PIANO

## Giustizia Tributaria a rischio blackout

## IN QUESTO NUMERO:


- Non punibilità per particolare tenuità del fatto e applicazione ai reati con soglia di punibilità: il caso dell'omesso versamento dell'Iva
- La definizione agevolata degli atti del procedimento accertativo nella legge di bilancio 2023: adesione agevolata e acquiescenza agevolata
- Il Condono fiscale e la confisca di cui all'art. 12-bis del D.lgs. 74/2000: profili problematici e compatibilità tra i due istituti nel sistema penale - tributario
- Riforma della giustizia tributaria: dal 1 ° gennaio 2023 il giudice monocratico decide le cause fino a 3.000 euro
- Fermo amministrativo su moto e auto: scattano multe salate
- Come opporsi a un fermo amministrativo

...e molto altro!


Poste Italiane s.p.a. - Euro 20,00 - Registrazione al Tribunale di Milano N. 388 del 02/07/1994 - N°1/2023 gennaio/febbraio
Informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs. 196/03 sul sito www.informativa196.it

# Celebrato il concerto “Mandolino virtuoso” nel teatro Bellini di Catania ad opera dell’Associazione Francesco Musmarra

**Direttore Responsabile**
Cav. Franco Antonio Pinardi

**Direttore Editoriale**
Giuseppe Pasero

**Comitato di redazione**
Alessandro Arrighi, Domenico Caputo, Franco Antonio Pinardi, Maurangelo Rana, Dario Rivolta

**Segreteria di redazione e revisione testi**
Marica Pinardi, Panainte Raluca

**Comitato tecnico-scientifico**
Amedeo Luciano, Armosino Maria Teresa, Arrighi Alessandro, Barbera Francesca, Baresi Virgilio, Bellotti Alberto, Butera Guido, Busetto Bruno, Campanaro Alessandro, Canfora Giovanni, Caputo Domenico, Ciarlitto Grazia, De Tilla Maurizio, De Vito Angelo, Fiore Francesco, Furia Enrico, Gallo Graziano, Gargani Giuseppe, Gasparro Giulio, Germi Carlo, Giambrone Filippo Luigi, Paolo Giordani, Guazzone Franco, La Spina Emilia Maria, Leo Maurizio, Maruggi Gregorio, Marchioni Giuseppe, Mariano Marco, Marongiu Gianni, Marzano Antonio, Molgora Daniele,Messina Gabriele, Pasero Giuseppe, Pinardi Franco Antonio, Maurangelo Rana, Aurora Renga, Rivolta Dario, Rustichelli Roberto, Scotti Vincenzo, Giancarlo Senese, Simonazzi Roberto, Trincanato Stefania, Villani Maurizio,Vingiani Luigi, Zarri Massimiliano

**Hanno collaborato a questo numero**
Franco Antonio Pinardi, Maurizio Villani, Maurizio Leo, Antonella Villani, Alessandro Villani, Federica Attanasi, Lucia Morciano, Ludovica Loprieno

**Autori e fonti diverse:**
www.retidigiustizia.it - Carmela Patrizia Spadaro - www.lagiustiziapertutti.it - Paolo Florio - www.opinione.it - Lucia Maria Blasi - www.fiscoetasse.com - www.altalex.com - Di Simone Mariani - www.laleggepertutti.it - Angelo Greco - www.mondofuoristrada.it - Mario Pompe - www.studiocataldi.it - Autore Annamaria Villafrate

**Internet realizer**
Soluzioni & Servizi Srl
www.soluzioni-e-servizi.it - info@soluzioni-e-servizi.it

**Tribuna finanziaria**
www.tribunafinaziaria.it - redazione@tribunafinanziaria.it
www.cugit.it - www.magistraturatributaria.it

**Impaginazione grafica e fotocomposizione:**
Cralnetwork srl
Viale Brianza, 80 - 20093 Cologno Monzese (MI)

**Stampa:**
Stampa Grafica Tornaghi srls
Via Cascina Crivella, 18 - 20090 Vimodrone (MI)

**Editore**
Soluzioni & Servizi Srl
Via G. Ripamonti, 66 - 20141 Milano
Tel. 3519601822 - Fax 0248464213
info@soluzioni-e-servizi.it

**Abbonamenti - Pubblicità nazionale**
Soluzioni & Servizi Srl
Via G. Ripamonti, 66 - 20141 Milano
Tel. 3519601822 - Fax 0248464213
info@soluzioni-e-servizi.it

**Chiuso in stampa 20 febbraio 2023**
Autorizzazione del Tribunale di Milano
N. 388 del 2/7/1994 - Periodico bimestrale
Anno LX - Numero 1/2023

Abbonamento semplice 120,00 € + iva
Sostenitore 200,00 € + iva
Benemerito 300,00 € + iva


# Sommario n. 1/2023

## ATTUALITÀ


- EDITORIALE Giustizia Tributaria: il ruolo dei commercialisti sancito dalla riforma ..... 4


## FISCO / Tributi


- Non punibilità per particolare tenuità del fatto e applicazione ai reati con soglia di punibilità: il caso dell'omesso versamento dell'Iva ..... 5
- La definizione agevolata degli atti del procedimento accertativo nella legge di bilancio 2023: adesione agevolata e acquiescenza agevolata ..... 8
- Gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2016 sono scaduti il 31.12.2022 ..... 13
- Rottamazione quater: rapporti con i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali ..... 17
- Per l'azione di risarcimento danno da ritardato rimborso Iva è competente il giudice tributario? ..... 21
- "Tregua fiscale 2023": definizione agevolata degli avvisi bonari ..... 23


## GIUSTIZIA TRIBUTARIA / Processo Tributario


- Come si chiama la nuova Commissione Tributaria? ..... 27
- Il Condono fiscale e la confisca di cui all'art. 12-bis del D.lgs. 74/2000: profili problematici e compatibilità tra i due istituti nel sistema penale - tributario ..... 29
- Giustizia Tributaria a rischio blackout ..... 33
- Riforma della Giustizia Tributaria: dal 1 ° gennaio 2023 il giudice monocratico decide le cause fino a 3.000 euro ..... 35
- L'onere della prova dopo la riforma del processo tributario ..... 39


## GIUSTIZIA CIVILE / Processo di pace


- Fermo amministrativo su moto e auto: scattano multe salate ..... 41
- Come opporsi a un fermo amministrativo? ..... 42
- Multa di oltre 3.500 euro anche se pensi di essere in regola: sta succedendo a molti automobilisti ..... 44
- Giustizia, gli insight sulla digitalizzazione ..... 45
- La sicurezza informatica e la cyber security ..... 53
- Scatta la multa per l'auto senza assicurazione in sosta in luogo privato ..... 54


## Lo Spigolatore


- Le prime schiave di colore nella Firenze del Quattrocento ..... 58


Seguici sulle nostre pagine Facebook:
**www.facebook.com/cugit**
**www.facebook.com/giudicidipace**
**www.facebook.com/tribunafinanziaria**
….e ricorda: chi non comunica non esiste!

**www.tribunafinanziaria.it**

Iscriviti alle nostre Confederazioni dei Giudici Tributari e dei Giudici di Pace, partecipa così attivamente alla vita della giustizia tributaria e di pace per dare al Paese e ai cittadini tutti leggi migliori, maggiori garanzie, certezza del dirittto e delle libertà Costituzionali.
**www.cugit.it - www.giustiziadipace.it**

**IUSTITIA EST NORMA VITAE AD PACEM**


Organo Ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T.; della Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P; del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport – TAILS e del Nuovo Sindacato Carabinieri NSC. Periodico di informazione economico, fiscale, giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. Unione del Personale Finanziario in Europa, che rappresenta 40 sindacati operanti in 17 Paesi Europei in rappresentanza di oltre 450.000 dipendenti delle rispettive Amministrazioni fiscali e doganali; con l'egida dell'Associazione Nazionale per l'assistenza dei Finanziari e Pubblici Dipendenti dello Stato e Parastato A.N.A.F.I

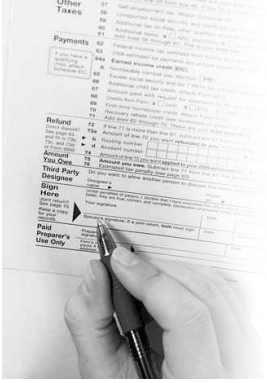

# EDITORIALE
# Giustizia tributaria: il ruolo dei commercialisti sancito dalla riforma

*A cura del Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi*

**Desidero sostenere, in queste brevi riflessioni, la posizione dell'Associazione Nazionale Commercialisti, di sotto riportata nell'articolo che segue. Non è affatto un mistero che la Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.,I.T., in cui svolgo il ruolo di Segretario generale dal 1995, si sia sempre schierata in favore di questa categoria, a partire dai tempi della invocata incompatibilità che, di fatto, privava, con scuse campate in aria che nemmeno prendevano in considerazione l'astensione, la ricusazione o il trasferimento ad altra regione, la giustizia tributaria dei membri più competenti per un processo prettamente cartolare composto da materia di quotidiana loro frequentazione e studio. Per i togati veniva invece applicata la regola che il solo esame di diritto li configurasse come esperti massimi di tale processo che, con la dipendenza tutt'ora sussistente dal Ministero delle Finanze, rappresentava un chiaro modo di non volere fare bene giustizia. Ora, con la recente riforma, ci risiamo! Non solo questa dipendenza dal MEF si è consolidata, ma addirittura si è voluto, ancora una volta, escludere questa fascia di professionisti che per lo scrivente potrebbero dare davvero molto, con la loro competenza, alla nuova Giustizia Tributaria.**

***Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi***
***Segretario Generale***
***Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari***
***C.U.G.I.T.***

Ancora una volta è l'UNCAT (Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi), associazione che porta il vessillo della richiesta di una riserva normativa nell'ambito del processo tributario, che torna ad invocare, così come riportato recentemente dalla stampa specializzata, l'accesso alla magistratura tributaria ai soli laureati in Giurisprudenza nonché la modifica della disciplina dei difensori abilitati dichiarando, per voce del suo presidente Antonio Damascelli, di voler continuare a chiedere che l'ordinamento processuale tributario abbia pari dignità degli altri ordinamenti.

**L'Associazione Nazionale Commercialisti intende ribadire con fermezza il proprio dissenso nei confronti di una simile posizione**, costituzionalmente opinabile e solo apparentemente incomprensibile; il cui vulnus, sottaciuto dietro a quello che viene erroneamente definito giusto processo tributario, è sottrarre la difesa tributaria alla categoria professionale dei Commercialisti ed ostacolare il percorso in magistratura tributaria ai soggetti che sono invece i più titolati ad esercitarla.

"È sempre stata grande" sostiene il Presidente dell'ANC Marco Cuchel "la nostra attenzione nei riguardi della riforma della Giustizia Tributaria che, com'è noto, lo scorso settembre ha debuttato con l'entrata in vigore della Legge n.130/2022, una riforma invocata da più fronti e fortemente auspicata dall'ANC che ne ha seguito il percorso sin dalla sua introduzione e le cui criticità non sono state ancora completamente superate".

"Abbiamo accolto con soddisfazione" spiega Cuchel "la possibilità per i titolari di laurea in Economia di accedere al concorso per magistrati tributari, contenuta nella riforma a corollario di un percorso di meritato riconoscimento qualificativo ad una platea di professionisti dotati di solida preparazione e di specifica competenza nella materia tributaria". Una soddisfazione sicuramente dovuta anche al fatto che su tale specifico punto ANC è intervenuta nel maggio del 2022 sollecitando con forza la modifica della norma originariamente prevista, che si è poi concretizzata.

"Questo" prosegue Cuchel "è ormai un punto fermo della riforma, che non dovrebbe essere messo più in discussione e che invece continua ad essere oggetto di interpretazioni che ledono la dignità professionale della categoria, la cui competenza in materia tributaria è incontrovertibile".

Per ANC è comunque opportuno proseguire nell'azione volta a rimuovere le evidenti criticità per garantire il miglioramento della riforma, lavorando sulle reali questioni aperte: la mancanza di terzietà nell'ambito dell'istituto della mediazione che non privilegia l'imparzialità di una vera attività deflattiva delle liti tributarie, la cui gestione rimane affidata all'Agenzia delle Entrate, nonché la mancata valorizzazione dell'indipendenza dell'organo giudicante.

*Fonte Confprofessioni.eu*

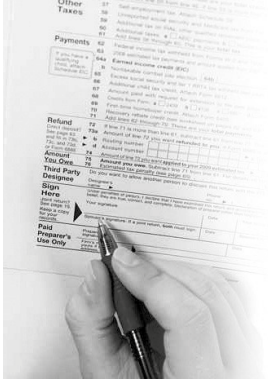

# Non punibilità per particolare tenuità del fatto e applicazione ai reati con soglia di punibilità: il caso dell'omesso versamento dell'Iva

***A cura dell'Avv. Alessandro Villani e della Dott.ssa Ludovica Loprieno***

In tema di omesso versamento dell' Iva, "*la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 131 bis c.p. è applicabile soltanto all'omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250 mila euro dall'articolo 10 ter del decreto legislativo 74/2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo al reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale e che, in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, già solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza*".

È questa la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia, la n. 46237, Sez. III, dello scorso 7 dicembre. Con la decisione in commento la S.C. affronta ancora una volta la spinosa questione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ai reati tributari e in particolare alle fattispecie penali che prevedono una soglia di rilevanza criminale ai fini dell'applicazione della relativa sanzione.

La questione analizzata dagli ermellini non è meramente dogmatica, bensì è foriera di applicazioni sul piano prettamente pratico, in quanto dal suo corretto inquadramento e risoluzione deriva la punibilità di taluni comportamenti che superano di poco la soglia di rilevanza penale stigmatizzata dal legislatore nelle fattispecie penali di cui al D.Lgs. 74/2000 e, per quello che più ci interessa, il reato di cui all'art. 10 ter (omesso versamento dell'IVA).

In estrema sintesi, si ricorda che la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. è stata introdotta dal D. Lgs. n. 28/2015. L'istituto è chiaramente preordinato ad escludere la punibilità del colpevole per fatti che, sebbene astrattamente costituiscano reato, risultano espressione di un grado di offensività particolarmente tenue.I motivi che hanno indotto il legislatore a configura l'esclusione della punibilità vanno rinvenuti nei principi di offensività, sussidiarietà e proporzionalità, risultando al contempo uno strumento di deflazione dei carichi giudiziari.

La *ratio* di cui sopra si rinviene altresì in altre disposizioni, come ad esempio il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto di cui all'art. 169, l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto nei procedimenti innanzi al Giudice di pace (art. 34 D.Lgs. N274/2000) o la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel processo penale minorile.

Va precisato che la norma in questione prevede comunque un accertamento in merito alla commissione del fatto e all'elemento soggettivo, dato che possono comunque prodursi effetti sfavorevoli nonostante l'esclusione della punibilità.

Infatti, il collegato art. 651 bis c.p.p. dispone che: "*la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per la particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l' imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale*", agevolando il soddisfacimento delle pretese risarcitorie della persona offesa.

Tuttavia, se la particolare tenuità del fatto viene dichiarata prima del dibattimento, non vi sarà ovviamente alcun accertamento definitivo, motivo per il quale la persona offesa o il danneggiato dovranno agire in un separato giudizio civile.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione dell'art. 131 bis c.p., si osserva che l'istituto de quo si applica ai soli reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. La rispondenza ai limiti di pena, peraltro, rappresenta soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità, che, infatti, richiede congiuntamente e non alternativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

In particolare, il primo comma dell'art. 131 bis c.p. incardina il giudizio sulla particolare tenuità del fatto su due indici-criteri, costituiti dalla "*particolare tenuità dell'offesa*" e dalla "*non abitualità del comportamento*", da apprezzare tenendo conto delle "modalità della condotta" e dell'esiguità del danno o del pericolo", valutate alla stregua dell'art. 133, co. 1 c.p.

Quanto, invece, alla abitualità della condotta, il comma 3 dell'art. 131 bis c.p. dispone che la stessa sussiste –

con conseguente non applicabilità della disposizione – quando è stata dichiarata la professionalità o l'abitualità, quando sono stati commessi reati della stessa indole anche se ciascuno, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità e, infine, nel caso di reati commessi con condotte plurime, reiterate e abituali.

In merito alla natura giuridica dell'istituto ex art. 131 bis c.p., assolutamente maggioritaria è la tesi che lo qualifica quale speciale causa di non punibilità per le condotte che, pur integrando gli estremi del fatto tipico, antigiuridico e colpevole, appaiono non meritevoli di pena in ragione dei principi di proporzione e economia processuale.

L'art. 131 bis c.p. ha introdotto nell'ordinamento una causa di non punibilità in senso stretto, che presuppone la sussistenza di un reato integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ed esprime considerazioni attinenti alla non opportunità di punire fatti non meritevoli di pena, nel rispetto dei principi di proporzione e sussidiarietà della sanzione penale.

Così delineati i tratti essenziali dell'istituto ex art. 131 bis c.p., si evidenzia che questione assai dibattuta è la sua applicabilità ai reati per i quali il legislatore subordina la rilevanza penale del fatto al superamento di soglie espresse di punibilità, come la maggior parte dei reati tributari e come anche la fattispecie di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10 ter D.Lgs.

In base a un primo orientamento, le soglie di punibilità starebbero a individuare il limite oltre il quale la condotta assume una consistenza senz'altro offensiva del bene giuridico tutelato, secondo una valutazione operata a monte dal legislatore, il che induce a ritenere la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. incompatibile con le soglie in parola, pena la sostituzione delle valutazioni giudiziali a quelle compiute dal legislatore con la previsione della soglia.

A conforto della tesi contraria si adduce che l'apposizione di soglie espresse di rilevanza penale è sovente accompagnata dalla previsione di corrispondenti illeciti amministrativi volti a sanzionare i fatti collocati sotto soglia; ammettere l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. anche per i reati sottoposti a soglie determinerebbe l'effetto, ritenuto irragionevole, di trattare in modo più rigoroso e sfavorevole i meno offensivi fatti sotto soglia, aventi rilievo solo amministrativo, non ricompresi nell'ambito applicativo della causa di non punibilità.

L'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, però, è di avviso contrario, sulla base della circostanza che la presunzione di offensività sottesa alla previsione delle soglie si colloca pur sempre sul piano astratto, non risultando a priori incompatibile con una valutazione in concreto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.c., il quale potrebbe trovare applicazione in caso di scostamento minimale dalle soglie in parola.

In particolare, con diverse pronunce (Cfr. SS.UU. 6 aprile 2016, nn. 13681 e 13682), la S.C. si è espressa sulla compatibilità dell'art. 131 bis c.p. ai reati contraddistinti da soglie espresse di punibilità. Più in dettaglio, gli ermellini chiariscono che l'art. 131 bis c.p., nel presupporre la sussistenza la sussistenza di un fatto tipico, di cui la soglia è elemento costitutivo, impone al giudice di occuparsi del fatto storico, verificando, senza che in ciò possa ravvisarsi un rischio di sostituzione al legislatore, se lo stesso, per le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, possa considerarsi di speciale tenuità.

L'art. 131 bis c.p. non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Non vi è quindi alcuna incompatibilità strutturale tra la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. e i reati con soglia di rilevanza penale: quando, guardando alle modalità della condotta, all'esiguità del danno o all'intensità del dolo, emerge che il fatto sia di particolare tenuità, il giudice può escludere in concreto la punibilità quale che sia il superamento della stessa.

Da siffatte conclusioni deriva, quindi, la piena applicabilità della causa di non punibilità ex 131 bis c.p. anche ai reati prevedono una soglia di punibilità, come la maggior parte dei reati tributari e, dunque, altresì al reato di omesso versamento dell'IVA.

L'illecito penale tributario in questione, invero, ai sensi dell'art. 10 ter D.Lgs. 74/2000, punisce con la reclusione dai 6 mesi a 2 anni, la condotta del soggetto che "*non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta*".

Ebbene, per le conclusioni prima esposte, la causa di non punibilità ex art. 131 bis è sicuramente applicabile anche a siffatta fattispecie di reato, qualora però lo scostamento dalla soglia prevista dal legislatore sia minimale.

A stabilirlo è appunto la S.C. con la sentenza in commento, laddove è precisato che "*In tema di omesso versamento di Iva, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevista dall'articolo 131 bis Cp è applicabile soltanto all'omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a 250 mila euro dall'articolo 10 ter del decreto legislativo 74/2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale e che, in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, già solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza*".

La Corte di Cassazione, quindi, con la decisione indicata in epigrafe, si esprime in senso favorevole all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. al reato di omesso versamento dell'IVA – e, più in generale. ai reati tributari per i quali il legislatore ha previsto a monte una soglia di rilevanza penale, qualora il giudice accerti la minima offensività del fatto sulla base degli indicatori rappresentati dalle modalità della condotta, dall'esiguità del danno o del pericolo da essa derivante e dal grado di colpevolezza.
In altri termini, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen. può trovare applicazione a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno erariale e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima, ossia quando il fatto abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, secondo un apprezzamento fattuale che è devoluto al giudice di merito. Va, inoltre chiarito che i fatti successivi alla commissione del reato non assumono alcuna rilevanza di fini della valutazione del grado dell'offesa. Invero, è al momento della consumazione del reato che devono essere verificati i presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sicché è in quel momento che deve valutarsi se l'offesa cagionata al bene protetto dalla norma incriminatrice violata sia o meno di "particolare tenuità".
Ciò significa, in relazione al delitto in esame, che l'offesa deve essere apprezzata con riferimento all'imposta evasa come risultante al momento della scadenza per il pagamento del debito tributario, nel quale, consumandosi il reato, si realizza la lesione del bene tutelato; di conseguenza, è del tutto ininfluente, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il successivo pagamento, totale o parziale, del debito tributario, ciò che, invece, può assumere rilevanza in relazione all'applicazione degli istituti disciplinati dagli artt. 13 e 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

***Avv. Alessandro Villani***
***Dott.ssa Ludovica Loprieno***

## Sicurezza dei cittadini

La sicurezza dei cittadini è una questione importante per qualsiasi società. Ci sono diverse misure che possono essere adottate per garantire la sicurezza dei cittadini, tra cui:
1. Forze dell'ordine: Le forze dell'ordine sono responsabili della sicurezza dei cittadini, attraverso l'applicazione delle leggi e la prevenzione del crimine.
2. Sicurezza urbana: La sicurezza urbana comprende misure per migliorare la sicurezza in città, come l'illuminazione, la videosorveglianza e la segnaletica stradale.
3. Protezione civile: La protezione civile è responsabile della gestione delle emergenze e della preparazione alla gestione di situazioni di emergenza.
4. Programmi di prevenzione del crimine: I programmi di prevenzione del crimine mirano a prevenire il crimine attraverso l'educazione.

**Impianto normativo per la sicurezza dei cittadini**
Il sistema normativo per la sicurezza dei cittadini in Italia è composto da una serie di leggi e regolamenti che mirano a garantire la sicurezza dei cittadini attraverso l'applicazione delle leggi, la prevenzione del crimine e la gestione delle emergenze.
1. Codice Penale: Il Codice Penale stabilisce le leggi penali per la repressione dei reati e le relative pene.
2. Codice di procedura penale: Il Codice di procedura penale stabilisce le regole per la conduzione dei procedimenti penali e le garanzie per gli accusati.
3. Legge sulla sicurezza pubblica: La legge sulla sicurezza pubblica stabilisce le competenze delle forze dell'ordine e le regole per la prevenzione del crimine e la gestione delle emergenze.
4. Legge sulla protezione civile: La legge sulla protezione civile stabilisce le competenze e le regole per la gestione delle emergenze e la preparazione della popolazione alla gestione delle emergenze.
5. Altre leggi: Ci sono anche altre leggi che riguardano la sicurezza dei cittadini come la legge sulla prevenzione della violenza domestica, la legge sulla sicurezza stradale, la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.

**I sistema normativo per la sicurezza dei cittadini in Italia è composto da una serie di leggi e norme che regolamentano la sicurezza pubblica e la prevenzione del crimine.**
1. Codice Penale: Il Codice Penale italiano definisce i reati e le relative sanzioni, tra cui reati contro la persona e la proprietà, e fornisce le regole per l'arresto, la detenzione e il processo penale.
2. Codice di Procedura Penale: Il Codice di Procedura Penale italiano stabilisce le regole per la conduzione dei procedimenti penali, tra cui le indagini, le udienze e la procedura di appello.
3. Legge sulla sicurezza pubblica: La legge sulla sicurezza pubblica stabilisce le regole per la sicurezza pubblica e la prevenzione del crimine, tra cui le disposizioni per la videosorveglianza e il controllo delle armi.
4. Legge sulla protezione dei dati: La legge sulla protezione dei dati stabilisce le regole per la protezione dei dati personali, tra cui le disposizioni per la videosorveglianza e l'utilizzo dei dati raccolti dalle forze dell'ordine.
5. Legge sulla protezione dei minori: La legge sulla protezione dei minori stabilisce le regole per la protezione dei minori dalla violenza e dall'abuso, tra cui le disposizioni per la denuncia e l'assistenza alle vittime.
6. Legge sull'immigrazione: La legge sull'immigrazione

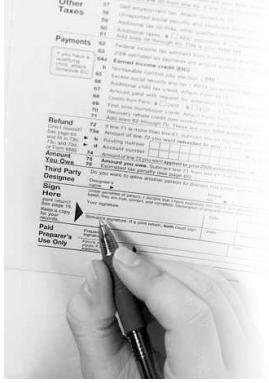

# La definizione agevolata degli atti del procedimento accertativo nella legge di bilancio 2023: adesione agevolata e acquiescenza agevolata

*A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Antonella Villani*

**1. Premessa.**
**2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con adesione (Adesione agevolata).**
**3. Definizione agevolata mediante acquiescenza (Acquiescenza agevolata).**
**4. Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023.**
**5. Schema riepilogativo della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi 179 – 185 dell'art. 1 della L. 197/2022, Legge di Bilancio 2023).**

## *1. Premessa*

La **Legge 29 dicembre 2022, n. 197**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", **c.d. Legge di Bilancio 2023**, per l'attuazione della c.d. tregua fiscale, tra le varie sanatorie, ha previsto ai **commi da 179 a 185 dell'art. 1**, la **definizione degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, con il vantaggio della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo.

La norma di riferimento introduce una **sanatoria ad ampio spettro che riguarda la fase della procedura di accertamento**. In particolare, si tratta di atti relativi alla fase amministrativa (a seguito di consegna di pvc, notifica di atto impositivo, notifica di invito al contraddittorio ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97), **antecedente a quella eventualmente giudiziale**.

Il **perimetro temporale** degli atti interessati dalla sanatoria in commento è decisamente **più ampio rispetto alle altre sanatorie contenute nella Legge di Bilancio 2023, potendo tale misura deflattiva riguardare provvedimenti impositivi notificati a distanza di anni dall'entrata in vigore della novella**.

**Ciò posto, i commi da 179 a 185 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, prevedono una definizione agevolata di due istituti del procedimento accertativo, ovvero**:

a. **dell'accertamento con adesione**: disciplinato dal Dlgs 218/1997, è un istituto deflattivo del contenzioso che mira al raggiungimento di un "accordo" tra il contribuente e l'Ufficio, che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un atto impositivo, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. Tale istituto prevede un contraddittorio diretto e preventivo rispetto alla notifica del ricorso (contrariamente a quanto avviene in caso di mediazione, che seppur precedente alla costituzione presso la competente Corte di giustizia tributaria, ha la natura di strumento giudiziale). Esso riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'Agenzia delle Entrate. Ordinariamente, lo strumento dell'accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge. Inoltre, per i fatti accertati, perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'effetto "premiale" si concretizza nell'abbattimento fino a un terzo delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie;
b. **dell'acquiescenza dell'accertamento**: si tratta dell'accettazione dell'atto notificato, giuridicamente definita "acquiescenza". Tale istituto è disciplinato dall'art. 15 D.Lgs. 218/97 e, in sostanza, comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
   - rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento;
   - rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
   - paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Dalla definizione agevolata in commento, ai sensi del comma 183 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, per entrambi gli istituti, sono esclusi gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) di cui all'art. 5-quater del D.L. n. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'este-

ro di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Tanto chiarito, a tal punto è possibile analizzare la portata applicativa e i conseguenti effetti premiali della sanatoria di cui ai commi da 179 a 185 della Legge di Bilancio 2023 in relazione ai suddetti istituti.

***2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con adesione (Adesione agevolata)***

Il comma 179 della Legge di Bilancio permette di definire in modo agevolato **gli atti degli accertamenti con adesione**:

- **relativi a pvc consegnati entro il 31 marzo 2023**, senza che rilevi, dunque, la data di notifica dell'atto di accertamento;
- **relativi ad avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e per i quali alla data del 1° gennaio 2023 pendevano i termini per la proposizione del ricorso nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023**: a titolo esemplificativo, sarà definibile la procedura di accertamento con adesione relativa ad un avviso di accertamento notificato il 6 ottobre 2022 nel caso in cui il contribuente abbia avviato il procedimento di accertamento con adesione (in tal caso il termine per ricorrere è sospeso per novanta giorni) e alla data del 1° gennaio 2023 non siano decorsi i termini per la presentazione del ricorso. Parimenti, sarà definibile la procedura di accertamento con adesione avviata a seguito della notifica di un avviso di accertamento notificato il 5 marzo 2023;
- **relativi agli inviti al contraddittorio ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97 notificati entro 31 marzo 2023**, senza che rilevi, dunque, la data di notifica dell'atto di accertamento. Con specifico riferimento alla definizione degli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti al contraddittorio, occorre precisare che **il comma 179 cit, menziona solo quelli obbligatori, emessi ai sensi dell'articolo 5 ter, Dlgs n, 218/1997, non anche quelli genericamente emessi ai sensi dell'articolo 5, Dlgs n. 218/1997**. Sul punto si rende necessaria una riflessione.
  Al riguardo, giova rammentare che il D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. n. 58/2019, ha inserito ex novo, nel Decreto n. 218 del 1997, a mano dell'art. 4-octies, l'art. 5-ter (rubricato "*Invito obbligatorio*"). La nuova norma prevede che, ferme restando le specifiche esclusioni ex lege espressamente previste, a partire dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, in un momento precedente la notifica dell'atto impositivo, l'Amministrazione Finanziaria inviti il contribuente a comparire – nelle forme già previste dalle specifiche disposizioni in materia – al fine di instaurare una apposita procedura di accertamento con adesione. Per espressa previsione normativa, l'obbligatorietà della notifica dell'invito preventivo è esclusa:
  - nei casi di accertamento parziale ai fini delle imposte dirette emesso ai sensi dell'art. 41-bis, D.P.R. 600/1973 e nei casi di avviso di rettifica parziale ai fini Iva emesso ai sensi dell'art. 54, co. 3 e 4, D.P.R. 633/1972;
  - nei casi di particolare urgenza, specificatamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, potendo l'Ente accertatore in tali ipotesi notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito;
  - nei casi in cui sia stato consegnato il pvc a seguito di accesso.

  Tanto chiarito, occorre valutare che, per prassi, la quasi totalità degli avvisi di accertamento, almeno nell'ottica interpretativa dell'Agenzia, ha la natura di accertamento parziale. Ne deriva che laddove, in presenza di un potenziale accertamento parziale, l'Ufficio notifichi un "ordinario" invito al contraddittorio ex art. 5 Dlgs n. 218/1997 entro il 31 marzo 2023, l'accertamento con adesione che dovesse scaturire da questo non potrebbe, a rigore, essere definito in via agevolata. Se così fosse, si tratterebbe però di una discriminazione non giustificabile che potrebbe vanificare gran parte del potenziale ambito di applicazione di tale specifica forma di sanatoria. Ovviamente tale ipotesi non si configurerebbe qualora l'invito notificato ai sensi del suddetto articolo 5, Dlgs 218/1997 si riferisca ad un potenziale accertamento parziale, in relazione al quale vi è un pvc consegnato sempre entro il 31 marzo 2023. In tale eventualità, infatti, la condizione di accesso alla sanatoria sarebbe assicurata non già, per l'appunto, dall'invito al contraddittorio, bensì dal pvc. Ne consegue che l'eventuale accertamento con adesione che dovesse essere concluso in esito al predetto invito ben potrebbe essere definito con la riduzione della sanzione a un diciottesimo del minimo.

**Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione.**
**Con riguardo a tali atti, dunque, il vantaggio della conclusione dell'accertamento con adesione è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo** (in luogo del terzo del minimo come ordinariamente previsto dalla disciplina dell'accertamento con adesione), **fermi restando l'imposta e gli interessi determinati secondo le regole ordinarie**. Esemplificando, in caso di conte-

stazione dell'infedeltà della dichiarazione, la sanzione del 90% diventa pari al 5%, in luogo dell'ordinario 30%.
Sotto un profilo procedurale, il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione segue, in linea generale, quanto disposto dalla normativa ordinaria.
Pertanto, in caso di esito favorevole del contraddittorio, il procedimento si conclude con la redazione di un atto, in duplice copia che entrambe le parti devono sottoscrivere, nel quale vengono indicati gli elementi e la motivazione dell'adesione; le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione; le altre somme eventualmente dovute.
L'intera procedura si **perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo**. A tal fine, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento:

- in un'**unica soluzione**, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto;
- ovvero, **mediante rateazione, di cui la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto**. Si precisa che, in deroga a quanto previsto dalla normativa ordinaria, il comma 182 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023 consente il pagamento in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata (a fronte del massimo di 16 rate trimestrali in caso di somme maggiori di 50.000 previsto in via ordinaria). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È inoltre escluso il pagamento in compensazione con il modello F24.

**Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario**.
Per tutto quanto non previsto, restano ferme le disposizioni di riferimento (Dlgs 218/1997) con l'effetto che, **in caso di mancato pagamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di quella successiva, si applica quanto disposto dall'art. 15 ter D.P.R. 602/73**, rubricato "*Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate*", a norma del quale <<*In caso di* ***rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima*** *entro il termine di pagamento della rata successiva* ***comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.***>>. È chiaro che si deve trattare dell'omesso pagamento di una rata diversa dalla prima in quanto il mancato pagamento della prima rata non perfezionerebbe la definizione agevolata. Tanto chiarito, **l'omesso pagamento** di una rata (successiva alla prima) non comporta la decadenza dalla riduzione della sanzione a un diciottesimo, ma comporta esclusivamente la **caducazione del piano dei versamenti**, e ciò in quanto il beneficio della riduzione agevolata è condizionato al perfezionamento dell'istituto deflattivo (versamento in unica rata o prima rata), non anche all'integrale corresponsione delle somme dovute.
Pertanto, il mancato pagamento, anche solo in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta:

- la decadenza dalla rateazione;
- l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti;
- l'irrogazione della sanzione aggiuntiva del 45% sul residuo importo dovuto a titolo di imposta;
- il computo degli interessi.

Infine si segnala che la definizione dell'accertamento non esclude, in certe ipotesi, l'**esercizio dell'ulteriore azione accertatrice**. Difatti, il potere impositivo può essere rinnovato, nei termini previsti per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, **qualora**:

- l'ufficio venga a conoscenza di nuovi elementi che consentano di accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a € 74.468,53;
- la definizione riguardi accertamenti parziali di cui all'art. 41-bis, D.P.R. 600/1973;
- la definizione riguardi redditi derivanti da partecipazione in società o associazioni di cui all'art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 o in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
- l'azione accertatrice venga esercitata nei confronti delle associazioni o società o dell'azienda coniugale di cui al punto precedente, alle quali partecipa il contribuente che ha effettuato l'adesione.

### *3. Definizione agevolata mediante acquiescenza (Acquiescenza agevolata)*

I successivi commi 180 e 181 della Legge di Bilancio 2023 permettono di definire mediante "acquiescenza", ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 218/97, i seguenti atti impositivi:

- **avvisi di accertamento** non ancora impugnati alla data del 1° gennaio 2023 o che siano notificati entro il 31 marzo 2023;
- **avvisi di rettifica e liquidazione** non ancora impugnati alla data del 1° gennaio 2023 o che siano notificati entro il 31 marzo 2023;
- **atti di recupero** non ancora impugnati alla data del 1° gennaio 2023 o che siano notificati entro il 31 marzo 2023. Sul punto, occorre precisare che tali atti, espressamente menzionati al comma 181 della Legge di Bilancio 2023, in realtà hanno da sempre rappresentato un tasto dolente nel panorama condonistico. Sul punto occorre chiarire che,

per prassi, l'Agenzia delle Entrate ritiene che gli avvisi di recupero siano insuscettibili di qualsivoglia modalità di definizione agevolata, nonostante il contrario avviso della Corte di Cassazione che li accomuna costantemente agli atti di accertamento. Sul punto si veda., ex multis, Cassazione, n. 11325/2022).

**Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione.**

In questo caso, **in merito al vantaggio della definizione agevolata, occorre operare una distinzione**. Difatti, **mentre il comma 180** (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione) prevede che il vantaggio della definizione in acquiescenza è rappresentato dalla **riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate**; invece, **il comma 181** (atti di recupero), dispone che il vantaggio della definizione in acquiescenza è rappresentato dalla **riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati**.

Sotto il profilo procedurale, si evidenzia che il perfezionamento del suddetto istituto è regolato dalla normativa ordinaria di cui all'art. 15 D.Lgs. 218/97. Ne consegue che l'acquiescenza agevolata avviene provvedendo a pagare, **entro il termine per la proposizione del ricorso**, le somme dovute, tenuto conto della riduzione.

Tuttavia, in deroga rispetto a quanto disposto dalla normativa ordinaria di cui all'art. 15 cit. che prevede esclusivamente il pagamento in un'**unica soluzione**, invece, il comma 182 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023 dispone che per le somme dovute per l'acquiescenza agevolata è **possibile rateizzare in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È inoltre escluso il pagamento in compensazione con il modello F24.

Per tutto quanto non previsto, così come previsto per l'adesione agevolata, anche per l'acquiescenza agevolata restano ferme le disposizioni di riferimento (Dlgs 218/1997). Ne discende che, dunque, trova applicazione l'art. 15-ter D.P.R. 602/73 con l'effetto che:

- **nel caso di mancato versamento dell'unica soluzione o prima rata**: si decade dal beneficio agevolativo, essendo tale versamento condizionato al perfezionamento dell'istituto deflattivo;
- **nel caso di mancato pagamento di una rata (esclusa la prima) entro il termine di quella successiva**: non si decade dal beneficio agevolativo ma si decade dalla dilazione rateale e il residuo viene iscritto a ruolo con l'irrogazione della sanzione aggiuntiva del 45% commisurata alla differenza d'imposta. In altri termini, la riduzione della sanzione a un diciottesimo non viene meno in caso di caducazione del piano dei versamenti, poiché il diritto a tale riduzione è condizionato al perfezionamento dell'istituto deflattivo, non anche all'integrale corresponsione delle somme dovute.

### *4. Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023*

Con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sulle misure previste dalla "tregua fiscale", contenute nella legge di bilancio 2023. Con specifico riferimento alla sanatoria di cui ai commi da 179 a 185 della Legge di Bilancio 2023 in commento, previa illustrazione della definizione agevolata degli atti del procedimento, l'Agenzia delle Entrate al paragrafo n. 3:

- in relazione al **comma 179** (adesione agevolata), ha precisato che per poter accedere alla definizione è necessario che l'adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023;
- **in relazione ai commi 179 e 180** (adesione agevolata e acquiescenza agevolata), ha posto l'attenzione sul **differente beneficio agevolativo conseguente dalla definizione nel caso che si opti per l'adesione agevolata o per l'acquiescenza agevolata** (degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione). Difatti, come sopra esposto,
  - mentre per l'adesione agevolata il vantaggio della conclusione dell'accertamento con adesione è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo,
  - invece, per l'acquiescenza agevolata, il vantaggio è rappresentato dalla riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Sul punto, la circolare così precisa << *Ad esempio, per gli avvisi di accertamento esecutivi, l'importo delle sanzioni definibili, in sede di acquiescenza e di adesione, è pari ad un sesto di quelle che il contribuente avrebbe dovuto versare per definire in maniera agevolata l'atto entro i termini per presentare ricorso. Pertanto, in sede di acquiescenza, l'importo delle sanzioni dovute sarà pari ad un sesto del terzo dovuto ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 (corrispondente ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate), mentre in sede di adesione l'importo delle sanzioni dovute sarà pari ad un sesto del terzo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 218 del 1997 (corrispondente ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge).*>>;

- in relazione alla categoria di atti definibili, ha chiarito che, in assenza di preclusioni legislative, vi rientrano anche gli **accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, conseguenti al mancato perfezionamento dell'adesione, previamente attivata prima della notifica dell'atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall'ufficio**. Ciò poiché

il momento ultimo per avvalersi della definizione è la notifica dell'accertamento entro la data del 31 marzo 2023. **Al contrario**, in caso di accertamento notificato entro il 31 marzo 2023, non preceduto da invito dell'ufficio di cui agli articoli 5 e 5-ter del citato decreto legislativo, cui ha fatto seguito un'adesione non perfezionata, l'**acquiescenza è esclusa**. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, l'acquiescenza presuppone la rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione;

- in merito all'**esclusione della compensazione** prevista ex 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 espressamente disposta al comma 182 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, ha rammentato che, ad ogni modo, resta nella facoltà del contribuente applicare le regole generali (e dunque non avvalersi della definizione agevolata), con, tra l'altro, la determinazione delle sanzioni nella misura ordinariamente prevista e l'eventuale utilizzo dell'istituto della compensazione, ove normativamente consentito;
- ed ancora, in relazione al **perfezionamento della definizione**, ha così chiarito:
  - con riferimento agli atti del procedimento di adesione di cui al comma 179, la definizione si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'intero importo ovvero della prima rata entro il medesimo termine, prevista dall'eventuale piano di rateazione;
  - con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, la definizione si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto ovvero della prima rata, prevista dall'eventuale piano di rateazione, entro il termine per la proposizione del ricorso.

  Peraltro, la circolare chiarisce, altresì, che, nel caso in cui non venga effettuato il versamento previsto per il perfezionamento, l'ufficio procederà alla normale attività che segue gli atti del procedimento dell'accertamento.
- infine, chiarisce che **l'inadempimento nei pagamenti rateali**, non comporta la decadenza dalla definizione agevolata, ma solo la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. A riguardo, la circolare così chiarisce *<<Atteso che il comma 182, ultimo periodo, in commento prevede che «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non derogate», si ritiene che in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applichino le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.>>*.

## *5. Schema riepilogativo della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi 179 – 185 dell'art. 1 della L. 197/2022, Legge di Bilancio 2023)*

| Atti definibili | Normativa di riferimento | Requisiti di accesso | Perfezionamento della definizione | Modalità di pagamento | Vantaggi |
|---|---|---|---|---|---|
| **Atti di accertamento con adesione relativi a pvc** | Art. 1, comma 179, Legge 197/2022 | Pvc consegnati entro il 31 marzo 2023<br>N.B. Non rileva la data di notifica dell'avviso di accertamento | Versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione in un'unica soluzione o pagamento della prima rata dalla sottoscrizione dell'atto di adesione | Unica soluzione ovvero pagamento rateale in max 20 rate trimestrali.<br>N.B. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.<br>È esclusa la compensazione | Pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge. |
| **Atti di accertamento con adesione relativi ad avviso di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione** | Art. 1, comma 179, Legge 197/2022 | Gli atti:<br>• non ancora impugnati alla data del 1° gennaio 2023;<br>• che siano notificati entro il 31 marzo 2023 | Versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione in un'unica soluzione o pagamento della prima rata entro dalla sottoscrizione dell'atto di adesione | Unica soluzione ovvero pagamento rateale in max 20 rate trimestrali.<br>N.B. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.<br>E' esclusa la compensazione | Pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge |
| **Atti di accertamento con adesione relativi ad inviti a comparire ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97** | Art. 1, comma 179, Legge 197/2022 | Inviti a comparire notificati entro il 31 marzo 2023<br>N.B. Non rileva la data di notifica dell'avviso di accertamento | Versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione in un'unica soluzione o pagamento della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione | Unica soluzione ovvero pagamento rateale in max 20 rate trimestrali.<br>N.B. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.<br>E' esclusa la compensazione | Pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge |
| **Acquiescenza ad avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione** | Art. 1, comma 180, Legge 197/2022 | Gli atti:<br>• non ancora impugnati alla data del 1° gennaio 2023;<br>• che siano notificati entro il 31 marzo 2023 | Versamento delle somme dovute in un'unica soluzione o pagamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso | Unica soluzione ovvero pagamento rateale in max 20 rate trimestrali.<br>N.B. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.<br>E' esclusa la compensazione | Pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate |
| **Acquiescenza ad atti di recupero** | Art. 1, comma 181, L. 197/2022 | Gli atti:<br>• non ancora impugnati alla data del 1° gennaio 2023;<br>• che siano notificati entro il 31 marzo 2023 | Versamento delle somme dovute in un'unica soluzione o pagamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso | Unica soluzione ovvero pagamento rateale in max 20 rate trimestrali.<br>N.B. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.<br>E' esclusa la compensazione | Pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati |

***Avv. Maurizio Villani***
***Avv. Antonella Villani***

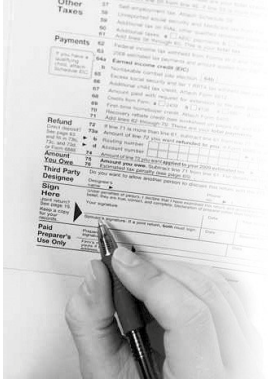

# Gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2016 sono scaduti il 31.12.2022

***A cura dell'Avv. Alessandro Villani e dell'Avv. Federica Attanasi***

*L'applicazione del periodo di sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), può ritenersi ormai superata in quanto detto periodo è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e ss.mm.ii che, a parere degli Scriventi, attiene esclusivamente agli accertamenti che scadevano nel 2020.*
*L'analisi di tale quaestio iuris rileva sia in tema di decadenza degli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2016 (che se notificati dopo il 31.12.2022 risultano tardivi), che in tema di adesione alla misura agevolata del cd. "ravvedimento speciale delle violazioni tributarie", introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.*

## 1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

A partire dalla dichiarazione dello stato emergenziale da Coronavirus risalente alla fine di gennaio 2020, si è assistito ad un'incessante produzione normativa emergenziale.
In ambito fiscale, tra gli interventi normativi adottati per fronteggiare l'emergenza pandemica, certamente merita un approfondimento il tema relativo alla **ridefinizione del perimetro dei termini per l'accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria**.
A tale scopo, occorre chiarire che, in un primo momento, il **Decreto Legge n. 18/2020** (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n. 27/2020, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, ha disposto anche specifiche misure che impattano sulla **sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori**.

Più specificamente, in tema di disposizioni inerenti l'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria, l'**articolo 67 del suddetto DL n. 18/2020**, ha disposto per l'Agenzia delle Entrate e per altri enti impositori la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi.
Inoltre, con **il comma 4 dell'art. 67 cit.**, è stata prevista la **proroga di 85 giorni anche per i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs 159/15**.
Tanto premesso, occorre chiarire che la predetta sospensione di 85 giorni dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'articolo 67 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), è stata superata dall'**articolo 157 del D.L. 34/2020**, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77 (c.d. decreto Rilancio), e ss.mm.ii - come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1, D.L. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021 – con il quale è stato disposto che gli atti che **risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020**: «*sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.*».
**Ne consegue che, a parere degli Scriventi, l'art. 67 cit. può ritenersi ormai superato in quanto detto periodo è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e ss.mm.ii che, a parere degli Scriventi, attiene esclusivamente agli accertamenti che scadevano nel 2020**.
Del resto, in questo momento storico, l'**analisi di tale *quaestio iuris* oltre che rilevare in tema di decadenza degli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2016 (che se notificati dopo il 31.12.2022 risultano tardivi), risulta di rilevante importanza alla luce delle varie misure agevolative introdotte dalla L. 197/2022, tra tutte, ad esempio, il cd. *"ravvedimento delle***

***violazioni tributarie" operoso speciale"*, previsto dalla L. 197/2022 commi 174-178, di cui meglio si dirà nel prosieguo**.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Tanto premesso, al fine di fare chiarezza sull'effettivo e attuale ambito di applicazione della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione relativi al potere di accertamento degli uffici, occorre preliminarmente inquadrare la normativa emergenziale di riferimento.

Come anticipato, il primo intervento normativo relativo alla sospensione de qua è stato introdotto dal **Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia)**, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27, che all'art. 67, rubricato "*Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori*", **ha specificamente disposto l'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale.**

**Parimenti, con l'articolo 67, comma 4, è stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori.**

In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del Decreto "Cura Italia", con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori ha previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente (in tal senso si rileva come sempre più frequentemente si operino illegittime deroghe allo Statuto, ragion per cui sarebbe auspicabile una sua definitiva costituzionalizzazione finalizzata a evitare queste continue disapplicazioni) dell'articolo12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Ebbene, l'art. 12 del D.Lgs 159/2015, intervenendo sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevede che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il suddetto art. 12 stabilisce che, in dette ipotesi, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle Entrate che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Tuttavia, **nel tempo, sono state avanzate perplessità circa l'ambito di applicazione della sospensione *de qua*, ovvero se la sospensione dei termini prevista dall'articolo 67 (e dall'art.12 del D.Lgs 159/2015) dovesse intendersi riferita a tutti gli atti in relazione ai quali era prevista una decadenza dell'azione degli uffici entro il 31 dicembre dell'anno della sospensione o anche agli anni successivi**.

Su questo punto, si è espressa **l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E del 6 maggio 2020**. A tal proposito, con un'interpretazione eccessivamente estensiva e foriera di effetti paralizzanti l'Agenzia delle Entrate ha fornito una criticabile e quanto mai faziosa interpretazione in merito alla sospensione dei termini di accertamento da parte dell'ufficio. In particolare, al quesito 5.9 della predetta Circolare (pag. 36) è stato chiesto se l'applicazione della sospensione di cui all'art. 67 del decreto 18/2020, come modificato dalla legge di conversione, operasse solo con riferimento ai termini delle attività che spiravano all'interno dell'intervallo 8 marzo - 31 maggio 2020 ovvero se fosse estesa a tutti i termini che scadevano nell'anno 2020.

Ebbene, sul punto, l'Amministrazione Finanziaria, ha affermato che in via generale l'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Pertanto, tale sospensione, già determina, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.

In altri termini, l'**Amministrazione, ha esteso la proroga di 85 giorni e, quindi, previsto l'estensione del termine di prescrizione e decadenza non solo per l'anno d'imposta i cui termini scadevano nel 2020 (anno d'imposta 2015 ovvero anno d'imposta 2014 in caso di omessa dichiarazione), ma anche per i periodi d'imposta *<<i cui termini non scadono entro il 2020>>* (anni d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020), così comportando un prezzo molto alto da pagare per il contribuente il quale sarebbe soggetto ad un allungamento dei termini di accertamento che non si limita al solo anno 2020, ma si estende dall'anno d'imposta 2015 fino all'anno d'imposta 2020**.

Ebbene, **l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate deve ritenersi del tutto irrazionale e fortemente penalizzante per il contribuente**; infatti, applicando detta tesi, la proroga del potere di accertamento potrà estendersi anche agli anni d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, **i cui termini**

**di decadenza non scadono, ma ricadono ("di passaggio") nell'anno 2020**, senza che ve ne sia esigenza che è, invece, propria dell'anno 2020 in quanto interessato dall'emergenza epidemiologica in atto.

Tuttavia, nel solco di tale incertezza normativa, **è stato emanato l'art. 157, co. 1, del D.L. 34/2020** (c.d. "Decreto Rilancio", convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77), che ha modificato la portata applicativa dei termini **di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67 cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020** (senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del D.L. 18/2020) ***«sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.»***.

**Ne consegue che, a parere degli Scriventi, l'art. 67 cit. può ritenersi ormai superato, in quanto detto periodo è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) e ss.mm.ii che, a parere degli Scriventi, attiene esclusivamente agli accertamenti che scadevano nel 2020.**

**Nessun dubbio sussiste, infatti, circa l'ambito di applicazione dell'art. 157 cit, che sembra riferirsi esclusivamente a quegli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 (e pertanto il riferimento è all'anno d'imposta 2015, nonché all'anno d'imposta 2014 in caso di omessa dichiarazione).**

### 3. RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Alla luce di quanto chiarito, occorre precisare che la *quaestio iuris* in esame, in questo momento storico, rileva soprattutto per gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2016 rispetto ai quali può anche essere utile valutare un'eventuale adesione alla neo introdotta misura agevolativa del cd. "***ravvedimento speciale delle violazioni tributarie***", prevista dai commi da 174 a 178 dell'articolo 1 della Legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

Specificamente, **trattasi di un ravvedimento speciale per le violazioni** (diverse da quelle definibili ai sensi dell'art. 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173 della Legge 197/2022) **relative ai tributi amministrativi dall'agenzia delle Entrate**.

**Tale misura deflattiva**:

- **riguarda le dichiarazioni validamente presentate riferite al periodo d'imposta 2021 e a quelli precedenti** (si ricorda che le dichiarazioni si intendono "validamente presentate" entro i 90 giorni dal termine di legge e che il ravvedimento operoso "ordinario" consente la possibilità di regolarizzare le sole dichiarazioni presentate (per la prima volta) entro gli stessi 90 giorni);
- **e consente la regolarizzazione di tali violazioni mediante il pagamento dell'imposta, degli interessi** (da intendersi quelli legali) e **di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge** (a prescindere dal momento in cui è stata commessa la violazione).

  Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 % annuo.

Inoltre, il ravvedimento si perfeziona con il versamento di quanto dovuto, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023. La norma prevede che il perfezionamento si realizza anche con la rimozione delle irregolarità o delle omissioni.

Di contro, il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Inoltre, la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Ad ogni modo, restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 e non si dà luogo a rimborso.

**La *ratio* della previsione della legge di Bilancio 2023 sembra, dunque, essere quella di consentire la regolarizzazione, con sanzioni estremamente ridotte, di gran parte delle violazioni rientranti nel ravvedimento operoso ordinario.**

**Ne sono escluse:**

- **le violazioni riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni** (di cui agli **art. 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972**, sanabili ai sensi dei commi 153 e seguenti della stessa legge di Bilancio 2023);
- nonché **le violazioni di carattere formale** (riguardanti imposte sui redditi, Iva e Irap) commesse fino al 31 ottobre 2022, stante la specifica sanatoria prevista dai commi da 166 a 173 della legge 197/2022.

**Tuttavia, occorre rilevare che, il ravvedimento speciale è consentito purché alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata (entro il 31 marzo 2023) le violazioni non risultino già contestate con atti di accertamento o di recupero, di liquidazione, compresi gli atti di irrogazione delle penalità e quelli di contestazione, nonché attraverso gli avvisi bonari (o direttamente la cartella di pagamento) relativi alle somme dovute ai sensi degli articoli 36-ter del Dpr 600/1973.**

**4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE**

Alla luce delle suesposte considerazioni, a parere degli Scriventi, il tema in esame rileva soprattutto per gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta **2016** in fase di notifica o già notificati dopo il 31.12.2022.

Trattasi, difatti, di una questione che impatta fortemente sulle eventuali scelte difensive di tutti i contribuenti che abbiano ricevuto o che stiano per ricevere eventuali avvisi di accertamento riferiti al periodo d'imposta 2016.

E tanto in considerazione del fatto che:

I. **se da un lato, l'art. 67 cit. può ritenersi ormai superato in quanto detto periodo è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'articolo 157 del D.L. 34/2020 che, a parere degli Scriventi, attiene esclusivamente agli accertamenti che scadevano nel 2020**. Nessun dubbio sussiste, infatti, circa l'ambito di applicazione dell'art. 157 cit, che sembra riferirsi esclusivamente a quegli atti che risultano **in scadenza** tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 (e pertanto il riferimento è all'anno d'imposta 2015, nonché all'anno d'imposta 2014 in caso di omessa dichiarazione). Ne consegue che, a parere degli Scriventi, in ipotesi di avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2016, notificati dopo il 31.12.2022, può risultare conveniente una loro eventuale impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, stante la tardività della notifica e la relativa decadenza dal potere accertativo da parte dell'AF;

II. **dall'altro, in caso di avvisi di accertamento 2016, merita un'attenta valutazione anche un'eventuale adesione alla misura agevolata del cd. *"ravvedimento speciale delle violazioni tributarie"*** prevista dalla L. 197/2022, art. 1, commi 174-178.

In conclusione, posto che a parere degli Scriventi, **l'unica norma applicabile in merito alla proroga dei termini di decadenza risulta essere l'art. 157 cit.**, che si riferisce esclusivamente a quegli atti che risultano **in scadenza** tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 (e pertanto il riferimento è all'anno d'imposta 2015, nonché all'anno d'imposta 2014 in caso di omessa dichiarazione) **e che, pertanto, gli avvisi di accertamento 2016 notificati dopo il 31.12.2022 sono da intendersi tardivi, è evidente che tanto rileva anche nella individuazione del perimetro di applicazione della misura deflattiva del cd. *"ravvedimento speciale delle violazioni tributarie"* prevista dalla Legge di Bilancio 2023**.

Chiaro è che, un intervento chiarificatore da parte del Legislatore sarebbe certamente auspicabile, così da definire in maniera inequivocabile se gli avvisi di accertamento 2016 notificati dopo il 31.12.2022, siano o meno da intendersi tardivi e, conseguentemente, anche ostativi al ravvedimento speciale di cui all'art. 1, commi 174-178 della L. 197/2022.

***Avv. Maurizio Villani***
***Avv. Federica Attanasi***

## Ecco dieci regole per essere un buon cittadino:

1. Rispetta le leggi e i regolamenti che regolano la società.
2. Mostra rispetto e tolleranza per gli altri, anche se hanno opinioni diverse dalle tue.
3. Contribuisci alla crescita della comunità partecipando attivamente alla vita pubblica.
4. Rispetta l'ambiente e cerca di ridurre il tuo impatto ambientale.
5. Rispetta la proprietà pubblica e privata.
6. Sii onesto e leale nei confronti degli altri.
7. Sii responsabile delle tue azioni e dei tuoi errori.
8. Sii solidale con chi ha bisogno di aiuto.
9. Promuovi l'uguaglianza e la giustizia sociale.
10. Infine, sii sempre aperto al dialogo e alla cooperazione con gli altri membri della comunità.

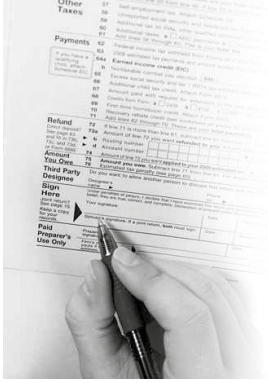

# Rottamazione quater: rapporti con i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali

*A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Federica Attanasi*

***Possono aderire alla rottamazione dei debiti contributivi solo i liberi professionisti iscritte alle Casse previdenziali che hanno deciso di aderire alla sanatoria in commento.***

**1. AMBITO DI APPLICAZIONE.**

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto un'articolata casistica di sanatorie tese a consentire una vera e propria "tregua fiscale" ad ampio raggio.

Trattasi di misure che il contribuente può utilizzare per sanare diversi tipi di irregolarità, caratterizzate da un percorso costituito da ben 12 sanatorie, tra le quali vi è la "*Definizione agevolata dei ruoli affidati all'agente della riscossione*", la **cd. rottamazione *quater***.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di **estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere**:

- **le sanzioni**;
- **gli interessi di mora** di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973;
- **le sanzioni e le somme aggiuntive** di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale);
- nonché – a differenza di quanto previsto per le precedenti "rottamazioni" – gli **interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio** ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (comma 231).

Ne consegue che **sono da corrispondere le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica**.

Più nel dettaglio, l'**articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022**, sulla falsa riga delle precedenti edizioni, prevede una nuova definizione agevolata dei debiti contenuti nei **carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se interessati da provvedimenti di rateizzazione o sospensione ed anche se ricompresi in precedenti rottamazioni di cui si è determinata l'inefficacia[1].

Inoltre, come disposto dal comma 251 dell'art 1 cit., **la rottamazione quater riguarda, altresì, i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali** di diritto privato, purché l'ente, entro il 31 gennaio 2023:

- abbia adottato uno specifico provvedimento e, sempre entro la stessa data, lo abbia trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- lo abbia pubblicato sul proprio sito internet.

Ai sensi del comma 245 dell'art. 1 cit., **possono essere compresi nella definizione agevolata de qua anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di un'istanza presentata dai debitori ai sensi** del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, **del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, **con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione**.

Come previsto dal comma 247 dell'art. 1 cit., la *rottamazione quater* riguarda anche **le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada** (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), **ma in tal caso la sanatoria si applica limitatamente agli interessi (comunque denominati) e alle somme maturate a titolo di aggio, conseguendone che si è comunque tenuti al pagamento della sanzione**.

Infine, il successivo comma 248 prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di **procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili**.

Di converso, non rientrano nel beneficio della *rottamazione quater*:

- i carichi affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;

- i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e l'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all'adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.

**L'istanza di adesione**, ai sensi del comma 235 dell'art. 1 cit., **dovrà essere presentata** obbligatoriamente **entro il 30 aprile 2023** con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione ha già pubblicato nel proprio sito internet. Nella predetta dichiarazione il debitore è tenuto a indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume **l'impegno a rinunciare agli stessi**, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Inoltre, sempre entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste, l'eventuale dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Ne consegue che, **a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione**, ai sensi del comma 240 dell'art. 1 cit.:

a. **sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;**
b. **sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;**
c. **non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;**
d. **non possono essere avviate nuove procedure esecutive;**
e. **non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;**
f. **il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;**
g. si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Al riguardo, **l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, ha inteso rammentare che il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata. In caso di mancato ovvero di in tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC eventualmente rilasciati in attuazione della predetta disposizione sono annullati dagli enti preposti alla verifica**. A questo fine, è previsto che l'agente della riscossione comunichi agli enti il regolare versamento delle rate accordate (comma 240, lett. g).

Ad ogni modo, **entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione**, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

Inoltre, ai sensi del comma 238 dell'art.1 cit., ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, **si deve tenere conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione, deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste**.

Tuttavia, come previsto dal comma 239 dell'art. 1 cit., le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, **restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili**.

Anche con questa quarta edizione della rottamazione dei ruoli, è stato confermato che la sanatoria si

perfeziona solo con l'integrale e tempestivo pagamento di tutte le rate di legge.
Il comma 232 dell'art. 1 cit., prevede, infatti, che **il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate**:

- **la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 % delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023**;
- **e le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024**.

Tuttavia, il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 % annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
Come previsto dal comma 244 dell'art. 1 cit., in caso di **omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace** e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, **riprendono anche a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza** per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. Inoltre, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 2 del 27 gennaio 2023**: "***Il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non determina, invece, la preclusione della possibilità di rateizzare, ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, il debito per il quale si è determinata l'inefficacia della stessa definizione***. *Ciò in quanto non si rinvengono, nei commi 231 e seguenti, previsioni analoghe a quelle che, nell'ambito dei precedenti istituti definitori dei carichi affidati all'agente della riscossione, avevano introdotto tale preclusione (cfr. al riguardo, l'articolo 6, comma 4, del d.l. n. 193 del 2016, l'articolo 1, comma 4, del d.l. n. 148 del 2017 e l'articolo 3, comma 14, lett. b), del d.l. n. 119 del 2018 per le precedenti "rottamazioni" e l'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 - per il "saldo e stralcio" ivi previsto).*"
Inoltre, relativamente agli **effetti della definizione sui provvedimenti di rateizzazione**, è stato previsto che:

- **a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere** alla data di presentazione della stessa dichiarazione riguardanti i carichi definibili che ne sono oggetto (comma 240, lett. b);
- alla data del 31 luglio 2023, termine di pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione del predetto comma 240, lett. b), **le dilazioni sospese sono automaticamente revocate**.

Ed infine, ai sensi del comma 243 dell'art. 1 cit., **limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione**:

a. alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;
b. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'**estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate**, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

## 2. RAPPORTI CON I CARICHI AFFIDATI DALLE CASSE/ENTI PREVIDENZIALI.

Individuato l'ambito di applicazione generale della sanatoria in commento, occorre adesso porre in rilievo che, come disposto dal comma 251 dell'art 1 cit., **la rottamazione *quater* riguarda potenzialmente anche i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali all'Ader, purché l'ente in questione, entro il 31 gennaio 2023:**

- **adottato uno specifico provvedimento e, sempre entro la stessa data, lo abbia trasmesso ad Agenzia delle entrate-Riscossione;**
- **e lo abbia pubblicato sul proprio sito internet.**

In altri termini, **potranno aderire alla rottamazione dei debiti contributivi solo i liberi professionisti iscritte alle Casse previdenziali che abbiano deciso di aderire alla sanatoria in commento**.
Tanto, del resto, è stato anche chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, che, al paragrafo 9, ha precisato che: "*Con specifico riferimento al perimetro dei carichi definibili, occorre, tuttavia, tener presente che, secondo il comma 251, l'applicazione della nuova definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, potrà operare, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti "rottamazioni", soltanto qualora i predetti enti si pronuncino in tal senso, adottando apposita delibera, che, entro il 31 gennaio 2023, dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente deliberante e comunicata via PEC all'agente della riscossione*".
A titolo esemplificativo, si segnala, ad esempio, che **la Cassa forense ha deciso di aderire alla rottamazione quater, ma non anche al saldo e stralcio**. Specificamente, il Comitato dei delega-

ti di Cassa forense, con delibera del 27.01.2023, recante "*Definizione agevolata di cui all'art. 1, co. 231-252, L. n. 197/2022*", ha stabilito di applicare le norme sulla definizione agevolata delle **somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2021**, ai sensi appunto dell'art. 1 co. 231-252 L. 197/2022. **L'adesione alla definizione agevolata**, che sarà sottoposta al vaglio dei Ministeri vigilanti, **avverrà comunque con salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e sanzioni amministrative**. Le domande di definizione agevolata dovranno essere inoltrate all'agente della riscossione entro e non oltre il 30 aprile 2023.

Allo stesso modo, la **Cassa di previdenza dei Ragionieri commercialisti e degli Esperti contabili (CNPR)** ha deliberato di aderire alla "*Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022*" e non anche al "Saldo e Stralcio".

Di contro, la **Cassa dei Dottori commercialisti (CNPADC) ha comunicato di non aderire sia alla rottamazione quater che al saldo e stralcio**. «*La decisione*», spiega una nota del 26.01.2023 pubblicata sul proprio sito, «*è basata innanzitutto sulla necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento tra gli Associati, sia nei confronti di coloro che hanno regolarmente adempiuto nel tempo agli obblighi contributivi sia nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando anche le maggiorazioni (sanzioni e interessi) previste dal Regolamento pro-tempore vigente.*"

Negli stessi termini si è pronunciato il Consiglio di amministrazione dell'**Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM)** che, nella seduta del 26 gennaio 2023, ha deliberato di **non applicare le disposizioni sul saldo e di non aderire alle disposizioni sulla rottamazione quater**.

L'**Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti** (**E.N.P.A.F.**), invece, con deliberazione n. 5 del 24 gennaio 2023, se da un lato, ha omesso di pronunciarsi sulla rottamazione quater, dall'altro, ha stabilito chiaramente di non aderire al saldo e stralcio.

Ed ancora, anche il Consiglio di Amministrazione della **Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti** (**INARCASSA**), nella riunione del 27 gennaio 2023, ha deliberato di **non applicare l'annullamento automatico delle cartelle esattoriali di importo fino mille euro**. Nella stessa riunione è stato deliberato di **non aderire all'istituto della rottamazione quater**.

In conclusione, tendenzialmente, **la quasi totalità delle casse private di categoria ha deciso di non aderire alle misure agevolative in esame**, fatta eccezione per rari casi, come la Cassa Forense e la Cassa di previdenza dei Ragionieri commercialisti e degli Esperti contabili.

Va da sé che, sarà premura di ciascun libro professionista verificare se la cassa previdenziale di appartenenza abbia o meno deciso di aderire alle sanatorie in commento, così da valutare un'eventuale adesione entro il 30.04.2023.

***Avv. Maurizio Villani***
***Avv. Federica Attanasi***

[1] Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 2 del 27 gennaio 2023**, ha inteso chiarire quanto segue: "*viene espressamente riconosciuta la possibilità di avvalersi della nuova misura agevolativa – pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione – anche per i debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 già inseriti in precedenti dichiarazioni rese ai sensi: a) dell'articolo 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (prima "rottamazione"); b) dell'articolo 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017 ("rottamazione-bis"); c) dell'articolo 3, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018 ("rottamazione-ter"); d) dell'articolo 1, comma 189, della l. n. 145 del 2018 ("saldo e stralcio"); e) Il l dell'articolo 16bis , commi 1 e 2, del 34, convertito, con decreto legge 30 aprile 2019, n. modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (aventi ad oggetto la riapertura dei termini di adesione alla "rottamazione ter " e al "saldo e stralcio"). **Il legislatore, in tal modo, non ha, quindi, previsto con riferimento ai carichi inseriti in precedenti definizioni, né una forma di "transito automatico" nella nuova definizione, né, d'altro canto, uno slittamento dei termini di pagamento stabiliti ai fini delle precedenti definizioni**. Nondimeno, è stata riconosciuta, anche con riferimento a debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 già oggetto di una definizione inefficace, la possibilità di accedere alla nuova agevolazione secondo le stesse disposizioni dettate in via generale dai citati commi da 231 a 252. **Il debitore, pertanto, anche se incorso nell'inefficacia di precedenti definizioni dei carichi affidati all'agente della riscossione, potrà avvalersi della nuova definizione per il residuo importo ancora dovuto, presentando la prevista dichiarazione entro il termine del 30 aprile 2023**, beneficiando della sospensione di cui al comma 240 e versando le somme dovute ai sensi del comma 231, con le modalità ed alle scadenze stabilite dai commi 231 e seguenti. Resta fermo che, con riferimento a quanto versato per i precedenti istituti agevolativi: ai sensi del comma 238, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da pagare per la nuova definizione, si terrà conto esclusivamente dell'importo corrisposto a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento; ai sensi del successivo comma 239, è comunque escluso il rimborso delle somme già pagate relative ai debiti definibil*i".

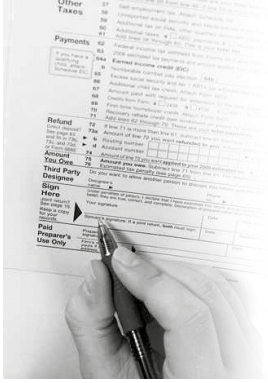

# Per l'azione di risarcimento danno da ritardato rimborso Iva è competente il giudice tributario?

**Riferimenti normativi:** Art. 2 D. lgs.n.546/1992

**Focus:** Se a causa della ritardata restituzione dell'imposta pagata in eccedenza il contribuente ha subito un danno da svalutazione monetaria dinanzi a quale giudice (tributario o ordinario) potrà esercitare azione per risarcimento del danno? La **Corte di Cassazione** si è pronunciata sulla questione con la recente **sentenza n.37445 del 21 dicembre 2022**.

**Il caso:** Una società s.r.l. dopo avere ottenuto in ritardo dall'Agenzia delle Entrate il rimborso IVA, per gli anni 2010 e 2011, ricorreva dinanzi al giudice ordinario contro l'Agenzia delle Entrate per ottenere la condanna dell'Erario al pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria, ex art. 1224, c.2, c.c., conseguente alla ritardata restituzione dell'imposta pagata in eccedenza. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla società, condannando l'Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno. L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Appello che, accogliendo l'appello, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda proposta dalla società contribuente. La società contribuente, di conseguenza, ricorreva in Cassazione per violazione dell'art. 2 del D.lgs. n.546/1992, secondo cui "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio". Sulla base di ciò, la ricorrente evidenziava che il giudice di seconde cure aveva erroneamente ritenuto che fosse competente, nel caso di specie, il giudice tributario, senza tener conto del fatto che la richiesta di risarcimento per maggior danno da svalutazione monetaria non era accessoria al rapporto tributario, essendosi quest'ultimo totalmente definito per effetto del rimborso di imposta da parte dell'Amministrazione.
Deduceva, perciò, nel ricorso che la richiesta risarcitoria per maggior danno doveva rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario. La Suprema Corte ha esaminato la questione prendendo in considerazione il fatto che l'Amministrazione aveva spontaneamente versato il rimborso alla società contribuente, sebbene con ritardo rispetto al termine previsto dalla disciplina di settore (artt. 30 e 38-bis d.P.R. n.633/1972), liquidando alla società contribuente anche gli interessi legali. Al ricevimento della somma rimborsata la società si era rivolta al giudice ordinario per il maggior danno subito, sostenendo di non essere stata adeguatamente compensata dalla corresponsione degli interessi e di aver dovuto sostenere, in relazione al protrarsi del ritardo, ingenti costi nell'attivazione di un credito. Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha richiamato l'art. 2 del D.lgs. n.546/1992 evidenziando che, per effetto della modifica apportata dall'art. 12 della legge finanziaria del 2002 (l. 28 dicembre 2001, n. 448), la norma ha ampliato la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto "*i tributi di ogni genere e specie*", comprendendo anche ulteriori questioni, quali quelle relative alle sanzioni amministrative, agli interessi "e ad ogni altro accessorio". Di contro, però, l'art. 1 del D.P.R. n.636/1972 che prevede la giurisdizione del giudice tributario, in ragione di specifiche tipologie di tributi e/o di controversie, non specifica nulla circa le questioni afferenti gli interessi e ogni altro accessorio.

Sulla base di tali norme, la Corte ha ritenuto che l'art.1 del predetto D.P.R. n.636/1972, per i tributi ha affidato la tutela giurisdizionale del contribuente, in via esclusiva, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie (ora Corti di giustizia tributaria), senza lasciar spazio ad altre giurisdizioni. Per quanto riguarda, invece, il maggior danno da svalutazione monetaria, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della stessa Corte ha subito un'evoluzione. Infatti, se

inizialmente si affermava che la richiesta rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, tale orientamento è stato, poi, univocamente superato dalla più recente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite. Essa ha stabilmente riconosciuto che, ancor prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, d.lgs. n.546/1992, rientrassero nella competenza del giudice tributario non soltanto le questioni attinenti all'esistenza e all'entità dell'obbligazione tributaria o dell'obbligazione da rimborso di tributi indebitamente pagati, ma anche tutte le pretese risarcitorie ad esse correlate, comprese quelle di risarcimento del danno da svalutazione monetaria verificatasi nelle more dell'adempimento (Cass. sent. n.16871/2007). Ciò anche "in forza del principio di concentrazione della tutela giurisdizionale, caratterizzante l'attuale sviluppo dell'ordinamento pure in materia tributaria" (cfr. Cass. S.U., n.5990/2017). Tale indirizzo giurisprudenziale, però, secondo i giudici di legittimità, non poteva estendersi al caso di specie perché l'Amministrazione ha adempiuto spontaneamente alla prestazione connessa alla richiesta di credito d'imposta. Pertanto, poiché il contribuente aveva ricevuto il pagamento del credito d'imposta sia pure in ritardo, non sussistendo a monte alcuna lite tributaria, la controversia relativa al maggior danno da ritardo non poteva essere considerata attratta, quale "accessorio" della pretesa principale, dalla giurisdizione del giudice tributario. Pertanto, trattandosi di un'obbligazione risarcitoria necessariamente riservata alla cognizione del giudice ordinario, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione.

*Fonte www.retidigiustizia.it*
*Autore Carmela Patrizia Spadaro*

## Scommesse CTD, Corte Giustizia Tributaria Friuli: "L'imposta unica va applicata a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia". Avv. Agnello: "Le imposte vanno richieste a chi svolge attività illecite non agli operatori legittimi"

L'**imposta Unica dovuta dai Centri Trasmissione Dati**, negli anni dal 2011 al 2015, è al centro dell'ultima sentenza pubblicata dalla Corte di Giustizia Tributaria del Friuli.

I giudici hanno stabilito che "l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è **applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano**, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra "bookmakers" nazionali e "bookmakers" esteri".

Secondo la Corte "l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso **non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD** stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse".

Agimeg ha contattato il legale di Stanleybet, **Daniela Agnello** che ha commentato così la sentenza: "Nulla di nuovo rispetto alle precedenti pronunce. **Sentenze prive di motivazione rispetto alle richieste della difesa**. I giudici tributari continuano a non affrontare e valutare le istanze della difesa. Stanley riconosce la debenza dell'imposta unica. I giudici sono chiamati a pronunziarsi sulla correttezza di avvisi di accertamento su operatore che svolge attività lecita rispetto alla normativa applicata da Adm prevista per operatori con attività illecita. **Adm deve applicare la legge per gli operatori legittimi non chiedere le imposte per le attività illecite**. Se non accettano le proposte transattive di Stanley rischiano di vedersi annullare gli avvisi di accertamento con rilevante danno erariale".

"Ben diversa – ricorda Agnello – la posizione degli altri giudici che affrontano le domande della difesa le trovano fondate e annullano gli avvisi di accertamento di ADM. A titolo esemplificativo **i giudici di Napoli o di Cremona che riconoscono l'erroneità degli avvisi previsti per operatori con attività illecita**".

*lp/AGIMEG*

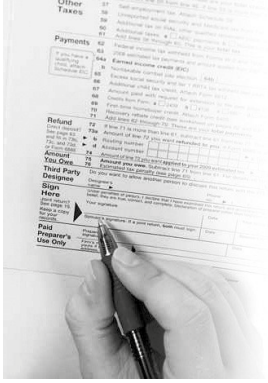

# "Tregua fiscale 2023": definizione agevolata degli avvisi bonari

***A cura dell'Avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Federica Attanasi***

**SOMMARIO:**

**1.** Considerazioni introduttive.
**2.** Ambito di applicazione.
**3.** Versamento somme dovute.
**4.** Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.
**5.** Proroga termini di decadenza.

**1.** ***Considerazioni introduttive.***

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, in G.U. del 29 dicembre 2022, n. 303) ha introdotto un'articolata casistica di sanatorie tese a consentire una vera e propria "tregua fiscale" ad ampio raggio.

Trattasi di misure che il contribuente può utilizzare per sanare diversi tipi di irregolarità, caratterizzate da un percorso costituito da ben 12 sanatorie, vale a dire:

1. definizione agevolata degli avvisi bonari;
2. ravvedimento speciale delle violazioni tributarie;
3. sanatoria delle irregolarità formali;
4. definizione agevolata degli accertamenti con adesione, dei processi verbali di constatazione, degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione;
5. definizione agevolata delle controversie tributarie;
6. conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
7. rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione;
8. regolarizzazione degli omessi versamenti di rate dovute a seguito di istituti deflattivi del contenzioso;
9. stralcio dei carichi fino a 1000 euro
10. rottamazione quater;
11. criptovalute;
12. iva e ritenute delle società sportive.

In buona sostanza, le suddette sanatorie, seppur in linea generale determinano la conferma dei tributi dovuti, al contempo, consentono un'ampia riduzione del carico sanzionatorio e ad altrettanto ampie possibilità di rateazione.

Tanto chiarito, con il presente elaborato si analizzerà più nel dettaglio, l'istituto della "***definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni***", la **cd. "definizione agevolata degli avvisi bonari"**.

Tale misura, consente di definire in modo agevolato le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni:

- relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021;
- richieste per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972;
- per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462/1997[1], non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2023);
- ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data.

Tuttavia, se da un lato il legislatore ha inteso disciplinare la predetta misura della **definizione agevolata degli avvisi bonari 2019, 2020 e 2021**, dall'altro, ha previsto, altresì, la cd. **definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale**, di cui si dirà meglio nel prosieguo.

**In entrambi i casi, il beneficio della definizione agevolata, implica in favore del contribuente una riduzione secca al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni irrogate sulle imposte**.

In via generale, la *ratio* della previsione della legge di Bilancio 2023 sembra, dunque, essere quella di consentire la regolarizzazione, con **sanzioni estremamente ridotte**, di gran parte delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 e alle rateazioni (riferite a qualsiasi periodo d'imposta) già in corso al 1° gennaio 2023.

**2.** ***Ambito di applicazione.***

L'articolo 1, commi da 153-159, della Legge 197/2022, prevede la facoltà, per il contribuente, di regolarizzare la propria posizione fiscale, beneficiando di una **riduzione delle sanzioni dal 10 al 3% sui pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità** (cd. **avvisi bonari**); a tale beneficio occorre aggiungere anche una rideterminazione degli interessi, da calcolare sui nuovi importi.

Il **controllo automatizzato delle dichiarazioni**, disciplinato dagli articoli 36-bis del DPR 29 n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72, rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti. In particolare, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, **l'Agenzia delle entrate effettua specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni**. I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.

**Se dai controlli automatizzati emerge un'imposta o una maggiore imposta dovuta, l'ADE, attraverso le comunicazioni di irregolarità (cd. avvisi bonari), invita il contribuente a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate**, così da evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Ad ogni modo, se in seguito a tali correzioni viene versata una somma inferiore al dovuto, il recuperò sarà attuato applicando una sanzione amministrativa del 30% dell'importo versato in meno. Qualora, invece, il contribuente effettui il versamento nei 30 giorni dalla notifica la sanzione viene ridotta ad 1/3 (diventando, quindi, del 10%). Se invece la somma versata è superiore a quella dovuta si procederà al rimborso d'ufficio.

In altri termini, **ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462**, entro **30 giorni** dalla comunicazione delle irregolarità (**90 giorni in caso di avviso telematico**), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad 1/3 (il 10% in luogo del 30%), oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all'Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo.

Più nel dettaglio, il comma 153 dell'art. 1 cit., prevede che:

"*Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.*"

In altri termini, il comma 153 cit. stabilisce che **le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3 % delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo**.

Tuttavia è necessario che si tratti di:

- **comunicazioni, già recapitate, per le quali al 1° gennaio 2023** (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) **non sia scaduto il termine di cui all'art. 2, comma 2, D.lgs 462/97** (30 giorni o 90 giorni in caso di avviso telematico) **per il pagamento delle somme dovute o della prima rata** (come chiarito dall'AdE con la circolare 1/E 13 gennaio 2023, si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022);
- **comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.**

**Per effetto della definizione agevolata, le impo-**

**ste, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% (invece del 10%) delle imposte non versate o versate in ritardo**.
In altri termini, la riduzione delle sanzioni di sette punti percentuali riguarda gli avvisi relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva per gli anni 2019, 2020 e 2021 e i pagamenti rateali in corso al 1° gennaio 2023, anche se riferiti ad anni precedenti.
Ad ogni modo, sul tema, sono arrivati i primi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate che, con la **Circolare n. 1 del 13 gennaio 2023**, ha chiarito che **i benefici della definizione agevolata sono fatti salvi anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15 ter del D.P.R. n. 602/1973** (si tratta dei casi di: **lieve tardività** nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; **tardivo versamento di una rata diversa dalla prima** entro il termine di versamento della rata successiva).

**3.** ***Versamento somme dovute.***
L'**articolo 1, comma 154, della Legge 197/2022**, prevede che, per beneficiare della definizione agevolata, **il pagamento delle somme debba avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dal D.lgs 462/97 agli articoli**:

- art. 2, per le ipotesi di **pagamenti in un'unica soluzione**: vale a dire **entro 30 giorni** (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti;
- art. 3 bis, per i **pagamenti rateali**: laddove la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

Il versamento, quindi, può essere effettuato in un'unica soluzione o frazionato in base alle scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito.
Al contempo, il comma 154 cit., chiarisce che, in caso di **mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze (oltre il lieve inadempimento), delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**.
In ogni caso, ai sensi del **comma 157**, le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Inoltre, occorre precisare che con **il comma 159** dell'art.1 cit., il Legislatore **ha modificato la disciplina contenuta nell'articolo 3-bis, comma 1, del D.lgs. n. 462/97** (in base al quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo), **prevedendo la possibilità per il contribuente, indipendentemente dall'importo della comunicazione, di optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo**.
Tale disposizione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1 del 13 gennaio 2023, si applica oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023, conseguendone che, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.
Inoltre, occorre rilevare che, l'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha già messo a disposizione dei contribuenti un foglio di calcolo per agevolare la determinazione dell'importo residuo da versare, con sanzioni ridotte in caso di definizione agevolata degli avvisi bonari.

**4.** ***Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023***
L'altra possibilità prevista dalla Legge di Bilancio è la definizione, con modalità agevolata, delle comunicazioni, riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
A tal proposito, il comma 155 dell'art. 1 cit., in tema di **definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023**, chiarisce che:

> *"Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,* ***il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del***

***debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo."***

In buona sostanza, il comma 155, disciplina la definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, **riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023** (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), **sia regolarmente in corso un pagamento rateale**, ai sensi dell'articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.

Anche in questa ipotesi la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 % delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

In altri termini, in tale ipotesi, il contribuente dovrà:

- individuare l'importo delle rate saldate al 31 dicembre 2022;
- determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%;
- ripartire il debito che residua, con sanzioni al 3%, nel restante numero di rate previsto dall'originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze.

Ed invero, il comma 156 dell'art. 1 cit., prevede che il pagamento rateale delle somme dovute ai sensi del 155 cit., come rideterminate a seguito della definizione agevolata, **prosegue secondo le modalità e i termini previsti dal predetto articolo 3-bis del d.lgs. n. 462/1997**.

A tal proposito l'AdE, con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, ha chiarito che condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a venti rate.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

**5. *Proroga termini di decadenza.***

Infine, con il comma 158 dell'art. 1 cit. è stato previsto che:

*"In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle* ***dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019****, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,* ***i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno."***

In altri termini, con il comma 158 dell'art. 1 cit., il Legislatore ha **prorogato di un anno i termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento** previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del DPR n. 602/1973, riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

| **Definizione agevolata degli avvisi bonari 2019, 2020 e 2021.** | **Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.** |
|---|---|
| - Trattasi: di comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023; - di comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023.<br>- È prevista la riduzione al 3% delle sanzioni dovute. Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero.<br>Il pagamento deve avvenire entro gli ordinari termini (30 giorni, oppure 90 in caso di avviso telematico), anche a rate. I benefici sono conservati anche in caso di lieve adempimento. | - Trattasi di comunicazioni di irregolarità riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.<br>- Le sanzioni dovute sono rideterminate in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.<br>Gli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, sono invece interamente dovuti. Le scadenze di pagamento restano le stesse, con la possibilità di beneficiare della estensione a 20 rate in caso di importi originari non superiori a 5.000 euro (si veda il prossimo punto). |

***Avv. Maurizio Villani***
***Avv. Federica Attanasi***

[1] Entro **30 giorni** dalla comunicazione delle irregolarità (**90 giorni in caso di avviso telematico**).

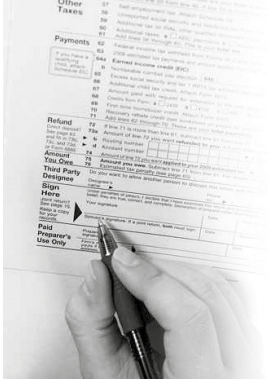

# Come si chiama la nuova Commissione Tributaria?

***Il nuovo nome delle CTP e CTR: come funziona il nuovo processo tributario e quando c'è la competenza del giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria.***

La riforma della giustizia tributaria ha cambiato non solo le regole del processo ma anche il nome degli organi decidenti. Le vecchie CTP (Commissione Tributaria Provinciale) e CTR (Commissione Tributaria Regionale) hanno cambiato nome. Al mutamento di denominazione corrisponde anche una trasformazione strutturale: ora, al posto del Collegio, nelle controversie di minor valore decide un giudice unico (il cosiddetto «giudice monocratico»). Vediamo allora, più nel dettaglio, **come si chiama la Commissione Tributaria** – sia quella Provinciale che Regionale – e quali sono le novità della riforma del processo tributario.

**Il nuovo nome delle CTP e CTR**

**La Commissione Tributaria Provinciale oggi si chiama Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.**

Invece la **Commissione Tributaria Regionale** ha preso il nome di **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado**. In terzo grado decide sempre la Cassazione, che devolve la questione alle apposite sezioni tributarie.

**Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e giudice monocratico**

Le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore **fino a 3.000 euro** ossia tutte quelle per le quali il contribuente (poteva già in passato e tuttora) può difendersi in giudizio da solo, senza la necessaria assistenza di un difensore abilitato.

Sono escluse le controversie di valore indeterminabile (quali ad esempio le liti aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti di rettifica delle rendite catastali).

**Come si determina il valore della lite**

Vediamo come si stabilisce il valore della lite al fine di comprendere se la controversia debba essere decisa dal giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria. Il valore della controversia si determina (in base all'articolo 12, comma 2, del Dlgs 546/1992), computando il solo tributo, senza considerare interessi e sanzioni. Nelle sole ipotesi in cui la controversia ha ad oggetto soltanto le sanzioni, il valore della lite è pari all'ammontare delle stesse. Ai fini del calcolo del valore della controversia per l'attribuzione della stessa al giudice monocratico o al giudice collegiale, si deve tenere conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito di eventuali rettifiche delle perdite. Ciò significa che se la rettifica della perdita determina un'imposta virtuale fino a 3 mila euro la competenza sarà della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in composizione monocratica, se invece la rettifica della perdita determina un'imposta virtuale superiore a 3 mila euro, la competenza sarà della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado in composizione collegiale.

**Regole procedura**

Nel procedimento davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.

Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla Corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.

Oltre al cambio di denominazione (**Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado** in luogo delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali) la riforma del processo tributario inserisce la possibilità di **prova testimoniale**, che in precedenza era vietata.

Più in particolare, il giudice può ammettere la **prova testimoniale in forma scritta**. In dettaglio, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257 bis del codice di procedura civile.

Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

**Come si fa ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado**

Le modalità di redazione del ricorso sono le stesse del passato. Nel caso di **ricorso di valore inferiore a 50 mila euro**, il ricorso deve contenere anche l'**istanza di reclamo-mediazione**. Inoltre deve essere "intestato" alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado territorialmente competente senza necessità di indicare che trattasi di giudizio affidato alla cognizione del giudice monocratico (se ha ad oggetto una lite di valore inferiore a 3 mila euro).

**Come si svolge l'udienza davanti alla Corte di Giusti-**

**zia Tributaria?**
Le udienze dinanzi al giudice monocratico si svolgeranno, quale regola generale, **"a distanza", ossia in videoconferenza da remoto**, fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti (sia contribuente sia ente impositore), di chiedere nel ricorso, nell'atto di appello o nel primo atto difensivo (ad esempio, per il contribuente vittorioso in primo grado, nell'atto di controdeduzioni o di controdeduzioni ed appello incidentale), per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ente impositore e del giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado. In tal caso l'udienza si svolgerà pertanto con la presenza di tutti le parti e del giudice (monocratico) presso le aule della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado.

**La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado**
Le pronunce emesse dal giudice monocratico potranno essere impugnate dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado al pari di quelle emesse dal giudice collegiale, a prescindere dal tipo di vizio e contestazione sollevata, quindi senza alcuna limitazione.
Il giudizio di appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado si svolgerà sempre dinanzi ad un collegio composto da tre giudici essendo stato previsto il giudice monocratico per il solo giudizio di primo grado.
*Fonte www.lagiustiziapertutti.it*
*Autore Paolo Florio*

## Giudici tributari prorogati

I magistrati che hanno compiuto 64 anni di età cesseranno dall'incarico il 1° gennaio 2024 e non più il 1° gennaio 2023, come previsto della riforma della giustizia tributaria
Lunga vita ai giudici tributari. Prorogata di un anno la cessazione dagli incarichi prevista dalla riforma della giustizia tributaria. Fattura elettronica vietata per l'ambito sanitario anche per tutto il 2023. Slitta al 1° gennaio 2024 anche l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al sistema tessera sanitaria. Si conferma dunque, anche per tutto il 2023, il non assoggettamento alle regole della fatturazione elettronica per l'area sanitaria, medici veterinari compresi. Slittano in avanti, ma non oltre il 30 giugno 2023, anche le disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa di cui all'articolo 26-bis del DL n.50 del 2022. Le novità in argomento sono previste nel c.d. decreto milleproroghe approvato ieri dal Consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi di ieri).

**Giustizia tributaria**
La proroga di un anno nella cessazione dagli incarichi è disposta per tutti i termini previsti nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130. I primi a trarne vantaggio saranno i componenti delle corti di giustizia di primo grado che alla data del 31 dicembre 2022 o che nel corso del 2023 avranno compiuto sessantaquattro anni di età. Per questi ultimi, infatti, la cessazione dall'incarico avverrà dal 1° gennaio 2024 anziché dal 1° gennaio 2023.

**E-fattura**
La proroga di un anno del divieto di fattura elettronica nel comparto sanitario era invece attesa avvicinandosi la scadenza del 31 dicembre 2022, prevista dall'articolo 10-bis del decreto legge n.119/2018, in materia di disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.
Grazie alle modifiche introdotte dal prossimo decreto milleproroghe la suddetta disposizione normativa prevede che anche per il 2023, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Siamo di fronte, per l'ennesima volta, ad un vero e proprio divieto di emissione della fattura elettronica relativamente alle prestazioni che i medici e più in generale i soggetti che effettuano prestazioni da inviare al sistema tessera sanitaria, dovranno rispettare anche nell'anno 2023.
Quando le prestazioni rese riguardano invece consulenze, pareri, e simili, come tali non soggette all'invio al sistema tessera sanitaria, allora scatta l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Obbligo che può riguardare, con decorrenza dal 1° luglio 2022, anche il medico in regime forfetario.

**Trasmissione corrispettivi**
Parallelamente a tale proroga viene anche rinviato dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 l'obbligo previsto dall'articolo 2 comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al sistema tessera sanitaria.
Per quanto riguarda l'estensione al 2023 del divieto di fatturazione elettronica del comparto sanitario lo stesso deriva, ovviamente, dalle esigenze di tutela e riservatezza dei dati personali contenuti nella descrizione delle fatture. Per tale ragione non si comprende il motivo di operare con proroghe annuali – è così fin dal 2019 – anziché prevedere, una volta per tutte, il divieto di transito nel sistema di interscambio di tali fatture.
Tutto ciò sarebbe in linea anche con quanto recentemente previsto nel provvedimento direttoriale del 24 novembre scorso che, sempre in materia di fatture elettroniche e di tutela della privacy dei contribuenti, ha disposto particolari regole per la memorizzazione dei documenti elettronici dell'area legale (criptazione dei nominativi) e il divieto di conservazione elettronica per le fatture aventi come destinatari i consumatori finali.
Così delineato il perimetro della nuova banca dati fattura integrati – al cui interno affluiscono tutti i dati delle fatture elettroniche, comprese la descrizione della prestazione resa e i metodi di pagamento – è del tutto evidente che le prestazioni sanitarie non potranno mai trovarvi una collocazione. Ferme le restando le considerazioni di cui sopra quel che preme qui evidenziare è che anche per tutto il 2023 nel comparto sanitario vige il divieto, con i limiti sopra descritti, di emissione della fattura elettronica.
Per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al sistema tessera sanitaria se ne riparlerà dal 1° gennaio 2024.
*Fonte ItaliaOggi.it*
*Autore Andrea Bongi*

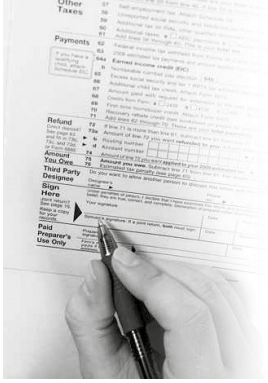

# Il Condono fiscale e la confisca di cui all'art. 12-bis del D.lgs. 74/2000: profili problematici e compatibilità tra i due istituti nel sistema penale - tributario

***A cura dell'Avv. Alessandro Villani e della Dott.ssa Ludovica Loprieno***

***1. Premessa***

Il contributo in esame si prefigge lo scopo di analizzare i controversi profili di compatibilità tra due istituti del diritto penale tributario, in particolare **il condono fiscale** e **la confisca**, quest'ultima esplicitamente prevista dall'art. 12-bis del Dlgs 74/2000.

Principiando da quest'ultimo profilo, si evidenzia che la confisca, in estrema sintesi, consiste nell'espropriazione delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero ne rappresentano il prodotto, il profitto o il prezzo (art. 240 c.p.). Essa si configura come misura di sicurezza di tipo reale, in quanto colpisce esclusivamente le cose, mobili o immobili, e si distingue in facoltativa o obbligatoria, a seconda del tipo di relazione intercorrente tra le cose stesse e il reato.

A differenza delle altre misure di sicurezza, la confisca prescinde dal requisito della pericolosità sociale dell'autore, richiedendo, invece, per la sua applicazione, la pericolosità oggettiva della cosa, desumibile dall'appartenenza della stessa alle categorie delineate dall'art. 240 c.p.

Più precisamente, nei casi di confisca obbligatoria, la misura è disposta sulla base di una presunzione *juris et de jure* di pericolosità della cosa, mentre nelle ipotesi di confisca facoltativa la cosa viene espropriata solo qualora presenti in concreto il suddetto carattere.

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale volta a prevenire la commissione di ulteriori reati, mediante l'espropriazione a favore dello Stato di cose che, provenendo da illeciti penali o collegati comunque alla loro esecuzione, mantengono viva l'idea e l'attrattiva del reato.

Nell'ambito del diritto penale moderno, invero, la confisca rappresenta un efficace strumento di contrasto della criminalità economica finalizzata al profitto; un mezzo efficace per ripristinare lo *status quo ante* la commissione di un reato, privando così l'autore delle utilità economiche eventualmente conseguite mediante l'illecito.

Con evoluzione dei traffici giuridici, il legislatore ha con il tempo sentito l'esigenza di affiancare alla confisca tradizionale, c.d. "diretta", anche la confisca c.d. "di valore" o "per equivalente", da taluni ritenuta una vera e propria pena di natura patrimoniale, avente ad oggetto qualsiasi utilità di cui l'autore di un reato abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, profitto o prodotto del reato, finalizzata a privare l'autore degli eventuali vantaggi connessi all'attività criminosa.

In entrambi i casi, la confisca ha un oggetto ben definito: il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, nella declinazione diretta, oppure qualsiasi utilità di valore corrispondente, nella forma per equivalente.

A tali forme di confisca ordinaria si è, nel tempo, aggiunta in relazione ad alcuni reati un'ulteriore fattispecie: la confisca "*in casi particolari*" o, meglio, la c.d. confisca "allargata" o per sproporzione; partendo da una presunzione relativa di accumulazione illecita evidenziata dalla commissione di alcuni illeciti definiti "reati-spia", la confisca colpisce tutti quei beni di cui si abbia la disponibilità in modo sproporzionato al reddito o all'attività economica esercitata e dei quali non si riesca a giustificarne la provenienza.Il sistema penale tributario delineato dal D. Lgs. n. 74/2000 contempla, in particolare, tutte le forme di confisca prima ricordate; peraltro, prevedendosi per alcuni reati tributari anche la responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con relative sanzioni pecuniarie, interdittive e confische cui si aggiungono le sanzioni amministrative del D. Lgs. n. 472/1997.

***2. Applicabilità della confisca ai reati tributari. L'ipotesi particolare del condono fiscale***

Nell'ambito dei reati tributari, quindi, è prevista in danno della persona fisica: la confisca diretta o per equivalente, ex art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000, del profitto o del prezzo del reato; la c.d. confisca allargata o per sproporzione ex art. 240-*bis* c.p., nelle ipotesi previste dall'art. 12-*ter* del D. Lgs. n. 74/2000, dei beni o delle altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità ma non sia in grado di giustificare la provenienza e che appaiano sproporzionati rispetto al suo reddito o alla sua attività economica.Con riferimento all'ente collettivo, invece, è ammessa: la confisca diretta o per equivalente del prezzo o del profitto in danno dell'ente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 231/2001, per i reati presupposto in materia tributaria individuati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001; la confisca diretta del profitto o del

prezzo del reato nella disponibilità dell'ente in nome e per conto del quale la persona fisica abbia agito; la confisca per equivalente su beni della persona giuridica quando si assuma che questa rappresenti soltanto uno schermo fittizio attraverso il quale agisca la persona.

Si considera profitto del reato l'utilità economica conseguita, direttamente o indirettamente, con la commissione del reato. Nella nozione di profitto che consente la confisca diretta non rientrano solo i beni appresi per effetto diretto e immediato dell'illecito, ma altresì ogni altra utilità comunque ottenuta dal reato, anche in via indiretta o mediata, come ad esempio i beni acquistati con il denaro ricavato dall'attività illecita o l'utile derivante dall'investimento del denaro di provenienza criminosa.In tema di reati tributari, il profitto confiscabile è costituito da qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto con la commissione del reato, il quale si può, altresì, concretare in un risparmio di spesa, quale quello derivante dal mancato pagamento di un tributo, il quale si traduce non già in un miglioramento della situazione patrimoniale, quanto piuttosto in un mancata diminuzione del patrimonio. In relazione ai reati tributari (dichiarativi e di omesso versamento), generalmente, il profitto si identifica con l'imposta evasa, maggiorata degli interessi ma non anche delle sanzioni, costituendo queste ultime – a rigore – un costo del reato, originato infatti dalla sua commissione e, per tale ragione, necessariamente successivo ad essa.

Soltanto per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000, il profitto del reato comprende anche le sanzioni, dal momento che la condotta illecita è finalizzata ad evitare il pagamento complessivo dell'imposta comprensivo delle sanzioni.

**Ciò posto in linea generale sulla ormai pacifica applicabilità della confisca ai reati tributari, è opportuno analizzare un profilo alquanto complesso che concerne la corretta interpretazione e quindi applicazione del comma 2 dell'art. 12-bis del D.Lgs 74/2000, il quale testualmente dispone che** *"La confisca non opera per la parte che il contribuente s'impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta"*.

Più in dettaglio e per quello che concerne più da vicino la trattazione in esame, **in dottrina e in giurisprudenza si è posta la questione della compatibilità del comma 2 dell'art. 12-bis del D.Lgs 74/2000 con l'ipotesi particolare del condono fiscale**, comportante l'esclusione dell'applicabilità della confisca quando sia operante tale istituto di favor.

Brevemente, si ricorda che per **condono fiscale** (o "condono tributario", o "pace fiscale") si intende un procedimento che viene messo in atto dal Governo e che consente ai contribuenti in situazione irregolare con il Fisco di regolarizzare la propria posizione. Attraverso il condono i cittadini possono evitare parzialmente o totalmente le sanzioni legate ad alcuni reati fiscali. Si parla di "condono tombale" quando la sanatoria invece è totale e il contribuente regolarizza completamente il suo rapporto con il Fisco. Sarà il Governo stesso a stabilire le caratteristiche del condono e i suoi limiti.

Per poter sanare una situazione fiscale irregolare attraverso un condono, è necessario versare una quantità di denaro stabilita per legge. L'ammontare della somma dipenderà dal reato fiscale effettuato e dall'entità dell'irregolarità. I contribuenti non sono obbligati ad aderire al condono ma possono decidere liberamente se utilizzarlo o meno.

Da ultimo, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", c.d. Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la c.d. tregua fiscale.

Ebbene, dal momento che con il condono fiscale il contribuente può regolarizzare la propria posizione debitoria verso l'Erario, versando le imposte dovute senza applicazione di sanzioni e interessi, **si è posto il problema dell'applicabilità del comma 2 dell'art. 12 bis D.Lgs 74/2000, e quindi della non operabilità della confisca *"per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro"*. La risposta al quesito è sicuramente affermativa per le ragioni che di seguito si esporranno.**

Innanzitutto, per comprendere la portata applicativa e innovativa del secondo comma del citato art. 12 bis del D.Lgs 74/2000 e quindi la sua applicazione anche alla ipotesi di condono fiscale, è d'uopo individuare gli scopi perseguiti dal legislatore con l'introduzione della disposizione prima richiamata. La lettura della norma permette una prima intuitiva considerazione: la scelta di escludere la misura ablatoria allorché il contribuente s'impegni a versare all'erario quelle stesse somme potenzialmente confiscabili, pare espressiva della volontà di far prevalere le pretese 'creditorie' dell'Agenzia delle entrate su quelle ablatorie conseguenti alla confisca. È agevole osservare, inoltre, come tale logica sia altresì sottesa alle norme immediatamente successive a quella in esame, ossia agli artt. 13 e 13-bis del D.Lgs 74/2000. L' art. 13 introduce una causa di non unibilità in caso integrale estinzione del debito tributario che, per taluni reati, viene riconosciuta purché il pagamento avvenga prima dell'apertura del dibattimento di primo grado; e, per altri, allorchè avvenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedi-

menti penali.
L'art. 13-bis del D.Lgs 74/2000, invece, prevede che, fuori dei casi di non punibilità di cui sopra (ossia quelli previsti dall'art. 13), l'integrale pagamento - anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento - del debito tributario (comprensivo di sanzioni amministrative e interessi) prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, comporta una diminuzione di pena fino alla metà oltre all'esclusione delle pene accessorie. Ne emerge un coacervo di norme in base al quale l'estinzione del debito può consentire di evitare in toto la condanna (art. 13) o di diminuire la pena (art. 13-bis); inoltre l'impegno ad estinguere il debito può permettere di evitare la confisca (art. 12-bis, comma 2).
Evidente, dunque, è il *fil rouge* intercorrente tra le disposizioni menzionate: far prevalere le pretese creditorie dell'erario su quelle punitive e ablatorie statali. Da ciò deriva la scelta di consentire e incentivare il pagamento spontaneo, anche se tardivo, del contribuente, piuttosto che ricorrere al processo penale e procedere all'apprensione coattiva del profitto del reato tributario.
L'art. 12-bis, comma 2 del D.Lgs 74/2000 persegue uno scopo ultroneo, che si aggiunge a quelli appena esaminati. Si può infatti scorgere nella previsione in esame l'intento legislativo di positivizzare un approdo giurisprudenziale già ampiamente consolidato.
L'orientamento a cui si fa riferimento è quello secondo cui, nei reati tributari, la 'restituzione' all'erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la misura ablatoria; si ritiene, cioè, **che la sanatoria della posizione debitoria con l'Amministrazione finanziaria faccia venire meno lo scopo principale perseguito con la confisca e con il sequestro ad essa prodromico**.
La conseguenza che questa stessa giurisprudenza ne desume è che, **qualora l'agente provveda al pagamento dell'imposta**, dato che il profitto suscettibile di confisca corrisponde sostanzialmente all'ammontare dell'imposta evasa, **viene automaticamente meno qualsiasi indebito vantaggio da aggredire col provvedimento ablatorio**.
**La ratio di tale approdo giurisprudenziale risiede nel fatto che, qualora si procedesse a confiscare l'intero profitto, senza tener conto di quanto (dell'imposta evasa) è stato già versato all'erario dopo la consumazione del reato, si verificherebbe un'inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto col principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivante dal reato**". I fautori di tale orientamento, insomma, evidenziano come la ratio della confisca penale tributaria risieda nel recupero del debito tributario, di guisa che una volta estinto quest'ultimo la funzione della misura ablatoria viene meno.
L'originaria disciplina della confisca penale tributaria, fondata sul richiamo all' art. 322-ter c.p., nulla disponeva al riguardo. La giurisprudenza aveva comunque chiarito come l'estinzione del debito tributario impedisse l'applicazione della confisca, imponendo di conseguenza anche la revoca dell'eventuale sequestro preventivo già disposto: l'avvenuta integrale estinzione della posizione debitoria determina, infatti, il venire meno dello scopo della confisca escludendone l'applicazione, pena un'inaccettabile duplicazione sanzionatoria.
Lo stesso principio vale ovviamente anche in caso di pagamento parziale (ad esempio rateale) del debito tributario: **la confisca non può essere disposta sulla parte di debito già saldato**, mentre l'interessato può attivarsi per ottenere, in ragione del progressivo pagamento delle rate, una doverosa riduzione della misura del sequestro per un valore corrispondente al versato.
Nessun rilievo era invece attribuito al semplice accordo intervenuto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria per la definizione delle pendenze debitorie del primo, ma non ancora seguito dall'effettivo pagamento delle somme dovute.
Con l'introduzione dell'art. 12-bis del D.lgs. 74/2000 il legislatore è intervenuto direttamente sul tema affermando, al comma secondo, con un linguaggio alquanto sibillino, che "***la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta***".
Se è certa la portata innovativa della disposizione rispetto all'assetto previgente, meno certa ne è l'esatta interpretazione. Pacifico che per "***impegno a versare***" debba intendersi un impegno formalmente assunto dal contribuente con l'Amministrazione finanziaria, e non un semplice intendimento unilaterale del primo: un accertamento con adesione, una transazione fiscale ex art. 182-ter L. F., un piano di rateazione, etc.
Sebbene infatti la dizione atecnica utilizzata dalla norma sembrerebbe suggerire come sufficiente ai fini dell'esclusione della confisca "la mera esternalizzazione unilaterale del proposito di adempiere al pagamento svincolato da ogni scadenza e da ogni obbligo formale nei confronti della controparte", una tale conclusione condurrebbe inammissibilmente a far dipendere la operatività della sanzione da propositi unilaterali, sforniti di ogni sanzione in caso di mancato rispetto dell'impegno assunto.
Più complicata è invece l'interpretazione della disposizione nel suo complesso, con particolare riferimento all'espressione per cui "la confisca non opera…".
Due sono le possibili chiavi di lettura. La prima, suggerita almeno prima facie dal testo della disposizione, sembrerebbe sostenere l'inapplicabilità della confisca

tributaria in sentenza anche come conseguenza del semplice accordo intervenuto tra contribuente ed Amministrazione senza che peraltro il pagamento delle somme dovute dal primo si sia ancora concretizzato.
Questa impostazione comporterebbe ovviamente anche l'inapplicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Secondo invece una seconda e più accreditata tesi, la confisca "non operativa" sarebbe una confisca applicata ma non ancora concretamente eseguibile per effetto dell'intervenuta intesa tra fisco e contribuente.

Una confisca i cui effetti sarebbero dunque subordinati al verificarsi di un evento futuro e incerto, costituito dall'eventuale mancato pagamento del debito (confisca, per meglio dire, "condizionata"). Evidente è il discrimine tra le due impostazioni.
Nel primo caso il giudice non potrebbe disporre la confisca, e quindi neppure il sequestro preventivo ad essa finalizzato, con il conseguente rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali del debitore che ben potrebbe in seguito non adempiere l'impegno assunto.
Nel secondo caso la confisca può invece essere applicata dal giudice, salvo poi non essere eseguita fino a che il contribuente non si renda inadempiente all'impegno assunto con l'Amministrazione finanziaria. La giurisprudenza, nel rilevare come la prima tesi rischierebbe di fatto di vanificare il ruolo di sequestro e confisca nel settore tributario, ha ragionevolmente ritenuto la seconda interpretazione preferibile dal punto di vista sistematico oltre che logico.
In particolare, la Suprema Corte (sent. nn. 42087 e 28225 del 2016) ha precisato che "*anche in presenza di un piano rateale di versamento, la confisca potrà continuare ad essere comunque consentita, sia pure per gli importi non corrisposti, così continuando ad essere consentito il sequestro ad essa finalizzato*".
Il sequestro manterrà i suoi effetti anche dopo la pronuncia della sentenza di condanna qualora sia stata disposta la confisca ancorché condizionata delle cose sequestrate. All'eventuale verificarsi della condizione sospensiva, costituita dal mancato pagamento, la confisca sarà pienamente produttiva di effetti e spetterà al Pubblico Ministero, ricevuta apposita comunicazione di inadempimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, dare concreta esecuzione alla misura.
Ciò posto sulla corretta interpretazione del comma 2 dell'art. 12 bis, gli ermellini (con **la sentenza n. 32213/2028**) hanno chiarito che la disposizione de qua esprime un atteggiamento di favor del legislatore per le forme di definizione del profilo strettamente tributario delle vicende connesse alla violazione delle disposizioni penali di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 che consentano comunque all'Erario di conseguire il pagamento delle imposte ritenute dovute.

**3. Conclusioni**

In materia di confisca di beni costituenti il profitto o il prezzo di reati tributari, invero, la previsione di cui all'art. 12-bis del D.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal D.lgs. n. 158 del 2015, secondo la quale, anche in caso di condanna o di applicazione della pena concordata, **la confisca, diretta o per equivalente, *"non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro"***, si riferisce alle assunzioni d'impegno nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore, ivi compresi gli accertamenti con adesione, la conciliazione giudiziale, le transazioni fiscali ovvero l'attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda.
Indubbiamente tale principio, in forza del quale deve attribuirsi rilevanza determinante, ai fini della esclusione della confiscabilità del profitto del reato tributario, alla quantificazione di esso operata in sede amministrativa, anche laddove la stessa sia divergente rispetto a quella acquisita in sede penale in ragione dell'intervenuto raggiungimento di forme di accordo, conciliazione o transazione fiscale fra il contribuente e la Agenzia delle Entrate, è, a fortiori, operante laddove non di solo impegno ad adempiere alla obbligazione tributaria si tratti ma anche di effettivo adempimento di essa, comprensivo di interessi e sanzioni.
E difatti tale interpretazione è in linea con quanto affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanzia.
**In conclusione**, così come la previsione di cui al comma 1 dell'art. 12-bis del D. Lgs. n. 74 del 2000, disponendo, come obbligatoria, la confisca dei beni che, ai fini che qui rilevano, costituiscono il profitto dei reati tributari, è posta a garanzia della pretesa tributaria, parimenti l'ipotesi del comma 2 sta a significare che se non vi è pretesa tributaria, in seguito al condono fiscale e a tutte le altre alle assunzioni d'impegno nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore, nemmeno vi può essere confisca e, di conseguenza, neanche la cautela reale ad essa finalizzata.

***Avv. Alessandro Villani***
***Dott.ssa Ludovica Loprieno***

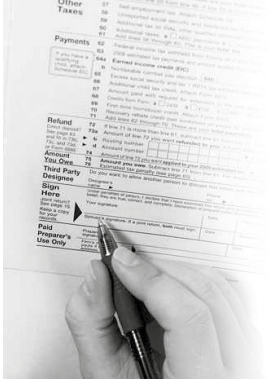

# Giustizia Tributaria a rischio blackout

**Addio a Montesquieu?**

Benché ancora non rilevato dai radar dei media, **si sta consumando il tracollo organizzativo della Giustizia Tributaria**, a seguito della riforma varata in fretta e furia questa estate dal precedente Parlamento già sciolto, sul diktat del dimissionario Governo Draghi per elemosinare i fondi del **Pnrr**. Alla prova della realtà, infatti, i nodi stanno venendo al pettine, in particolar modo per i vuoti e per le assurdità del regime transitorio.

**I nuovi ricorsi nel 2022 sono quasi raddoppiati rispetto all'anno precedente** (circa 146mila rispetto ai poco più di 77mila), con un sostanziale ritorno ai **livelli pre-pandemia**; ciò era facilmente prevedibile per gli operatori del settore, ma evidentemente non per i funzionari del Mef, che hanno redatto il testo della riforma, sottostimando le conseguenze negative dei provvedimenti adottati, quali **il taglio e l'accorpamento** delle sedi delle Corti di I grado, l'**abolizione delle Sezioni distaccate** delle Corti di II grado, e del **grave difetto nella stima del fabbisogno programmato** di soli 576 magistrati tributari, anche in rapporto alla **rapida riduzione dell'organico dei giudici attuali**, penalizzati dalla fuoriuscita anticipata di 5 anni rispetto alla normativa previgente (da 75 a 70). E nonostante un breve décalage, la mannaia colpirà, com'è logico, soprattutto presidenti e vicepresidenti, quando già ora nell'organizzazione dei collegi si naviga a vista. E molti meditano le dimissioni.

L'emergenza sta quindi diventando realtà anche in **una giurisdizione che risultava la più rapida** prima di questo sciagurato intervento, che sta causando un vistoso rallentamento nei tempi di definizione delle controversie, **effetto opposto a quello sbandierato dai fautori della riforma**. Il nuovo Governo è stato così costretto a correre ai ripari, **prorogando anzitutto di un anno il primo esodo** dei giudici 75enni. Ma è solo un pannicello caldo. Nei prossimi giorni si dovrà prendere il toro per le corna, varando una profonda revisione degli aspetti organizzativi della legge 130/2022.

**Maurizio Leo**, viceministro con delega fiscale, ha detto che il **nuovo testo verrà portato in Consiglio dei ministri tra febbraio e marzo**. Con quali modifiche? Difficile interpretare i *rumors*, ma certo si interverrà in modo robusto sul **periodo transitorio**, tanto più che il mitico "**transito**" **dei 100 giudici tributari togati alla nuova magistratura** tributaria si sta rivelando – e anche questo era prevedibile – un clamoroso **flop**: **pochissime adesioni**, con il concreto rischio del **fallimento del primo reclutamento**; il che si ripercuoterebbe, inevitabilmente, anche sulla formazione dei futuri magistrati vincitori di concorso (quando i concorsi saranno banditi), che sotto la guida dei transitati affidatari dovrebbero effettuare il tirocinio obbligatorio per assumere le funzioni. Una situazione grave ma non seria, per dirla alla **Flaiano**. Se non si interverrà subito, lo scenario sarà quello di una vera **paralisi della giustizia fiscale**, che verrà solo provvisoriamente occultata dalla **sospensione per 9 mesi dei termini di impugnazione** delle pronunce per agevolare le definizioni delle liti pendenti, secondo quanto appena disposto dal Governo. Eppure, con un po' di buona volontà e a parità di spesa (anzi con forti risparmi) la situazione si potrebbe raddrizzare.

Vediamo dunque rapidamente le **due criticità principali** e le possibili soluzioni. Il **primo punto è l'indipendenza del magistrato tributario**. Non è possibile mantenere l'impianto di questa "controriforma", che **accresce la dipendenza dell'organo giurisdizionale dal Mef**, vero *dominus* che sovrintende alle operazioni di reclutamento e vigilanza del "personale giudicante", modo sprezzante col quale chiama ora i giudici. **L'addio alla terzietà e il ridimensionamento sono in sostanza anche formalizzati**: i nuovi magistrati tributari verranno nominati dal ministro dell'Economia e delle finanze (con **decreto ministeriale**), organo governativo, e non più dal Presidente della Repubblica (con **decreto del Presidente della Repubblica**). In barba alla tripartizione dei poteri di **Montesquieu** ve-

dremo le sentenze emesse "in nome del Mef" anziché del popolo italiano?

La Corte di giustizia tributaria di I grado di Venezia **ha già sollevato dinanzi alla Consulta la questione della legittimità costituzionale di tale svilimento**, vista la chiara lesione del principio di terzietà del giudice, che garantisce il cittadino dagli abusi del potere esecutivo; e a prescindere dall'esito del giudizio – che potrebbe anche sfociare in un nulla di fatto, in conseguenza di una eventuale inammissibilità per questioni di rito – è difficile comunque ipotizzare la bocciatura anche di un successivo ricorso alla Corte di giustizia dell'**Unione europea** sul tema. È assurdo e **incompatibile con il diritto comunitario** che una parte sostanziale del processo tributario eserciti il controllo su chi deve decidere le sue controversie con il contribuente. Si è tornati indietro di mezzo secolo. Sarebbe dunque doveroso, più che opportuno, che i magistrati tributari – come già avviene per quelli amministrativi e contabili, di cui sono parenti stretti – per tutte le questioni logistiche passassero **sotto la presidenza del Consiglio dei ministri**.

Il **secondo aspetto riguarda la necessaria valorizzazione degli attuali giudici tributari ai fini della formazione del primo contingente di magistrati tributari**. Al riguardo, la diffidenza del testo della riforma appare palese, ma contraddittoria. Da un lato, infatti, si conferma la permanenza nelle funzioni degli attuali giudici iscritti nel ruolo unico alla data del **primo gennaio 2022** (e ci mancherebbe: si voleva forse il totale vuoto di giustizia? Eppure, qualcuno lo aveva ipotizzato). Dall'altro, li si penalizza fortemente dal punto di vista economico, rispetto ai futuri magistrati tributari – con i quali peraltro siederanno nei collegi giudicanti, sullo stesso piano ma con maggior esperienza – che verranno retribuiti come i magistrati ordinari e che saranno privilegiati nella progressione in carriera e sotto diversi altri aspetti (per esempio, accesso alle cariche del **Consiglio superiore della giustizia tributaria**).

Non tutti sanno che gli attuali giudici tributari, come quelli onorari di altre giurisdizioni, sono dei muletti che tengono su tutta la baracca del **contenzioso fiscale** con l'esborso di pochi soldi da parte dello Stato. Ricevono infatti un compenso fisso lordo di **391 euro al mese** (ma la riforma, bontà sua, ne prevede l'aumento del 130 per cento), oltre a un compenso variabile "*monstre*" di circa **30 euro lordi** a sentenza; roba da far impallidire una Colf (e vergognare lo Stato).

La nuova legge, ai fini del reclutamento dei magistrati a tempo pieno, **li distingue per provenienza – indirettamente e ingiustificatamente – in togati e non, prevedendo solo per questi ultimi la necessità di partecipazione al concorso per diventare magistrati tributari**, con una riserva del 30 per cento dei posti nei primi tre concorsi (però solo se presenti da almeno 6 anni nel ruolo unico e non pensionati, specifica l'ineffabile comma 3 dell'articolo 1 della legge 130/2022). Questa pretesa è una pura **umiliazione**. Nessuno ha ancora chiarito la logica di questa disposizione, peraltro manifestamente discriminatoria. Va ricordato che gli attuali giudici tributari confluiti nel ruolo unico, reclutati tramite concorso per titoli (di studio e di esperienza), svolgono tra loro le stesse funzioni, a prescindere dalla provenienza.

Che succederà, poi, se il giudice tributario non togato che intenderà partecipare al ***concorso-gioco-dell'oca*** verrà bocciato agli esami? Niente: potrà tranquillamente continuare ad emettere sentenze tributarie come prima, al prezzo di pochi spiccioli. Dunque, è solo una questione economica. Ma che serietà può mostrare uno Stato che si pone in situazioni del genere? È semplicemente demenziale e offensivo pretendere di assoggettare a un concorso per **neolaureati** giudici d'estrazione professionale, magari con decenni di esperienza, che peraltro già svolgono la stessa funzione con piena legittimazione da parte dello Stato. E chi mai dovrebbe giudicarne la preparazione, poi? Con quali superiori capacità?

Non vado oltre nelle critiche all'ineffabile **regime transitorio** (im)previsto dalla legge 130/2022 per non annoiare il lettore. Ma è evidente che il lato organizzativo della riforma fallirà miseramente, se non si avrà il coraggio di ovviare a certe assurdità. Occorre quindi spazzar via questo pattume giuridico, frutto evidentemente di un regolamento di conti del Mef con chi ha mostrato troppa indipendenza a garanzia dei contribuenti, e **permettere semplicemente a tutti i giudici tributari del ruolo unico** che ne facciano richiesta, senza limitazioni di sorta, il **transito al full-time** (perché questa è la vera specificità del nuovo magistrato tributario, un giudice a tempo pieno anziché part-time), consentendo così il rapido superamento delle criticità evidenziate.

*Fonte www.opinione.it*
*Autore Luca Maria Blasi*

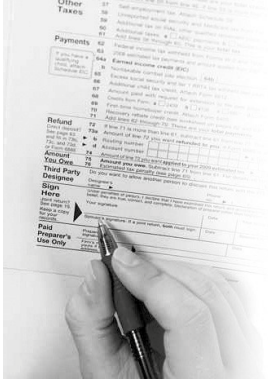

# Riforma della Giustizia Tributaria: dal 1° gennaio 2023 il Giudice monocratico decide le cause fino a 3.000 euro

***A cura dell'Avv. Alessandro Villani e dell' Avv. Lucia Morciano***

**1.Premessa**
**2. Il dato normativo**
**2.1. La competenza del giudice monocratico**
**2.2. Modalità di discussione delle udienze del giudice monocratico**
**2.3. Le assegnazioni del giudice monocratico**
**3. Le osservazioni conclusive sulla ratio della norma**

## 1. Premessa

Il **comma 4 dell'art. 8 della L.n.130 del 2022** ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal **1° gennaio 2023**.

A tal proposito, giova anticipare che il "valore della controversia" deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto **dall'art.12, comma 2 del D.lgs.n.546/1992**.

Tuttavia, la giurisdizione del giudice monocratico non rappresenta una novità assoluta nel processo tributario, atteso che già l'**art.70 del D.lgs n.546/1992** prevede al comma **10-bis** la giurisdizione del giudice unico per il giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio.

## 2.Il dato normativo

### 2.1. La competenza del giudice monocratico

**Art. 4, comma 1, lettera b)**
***(Competenza del giudice monocratico)***

**1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**b)** dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Competenza del giudice monocratico)
1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica **le controversie di valore fino a 3.000 euro**.
Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo **12, comma 2**. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale».

La legge n.130 del 31 agosto 2022, di riforma del processo tributario, ha apportato una modifica sostanziale a tale giudizio, introducendo per la prima volta la figura del giudice monocratico.

Nello specifico, **dal 1° gennaio 2023**, le controversie **il cui valore non supererà i 3.000 euro**, **saranno decise da un giudice monocratico**.

In breve, le controversie tributarie di modico valore saranno tutte automaticamente devolute a un unico giudice.

In realtà, come precisato in premessa, nel processo tributario c'era già una competenza del giudice in composizione monocratica, ma solo nel giudizio per ottemperanza.

Pertanto, il legislatore, per realizzare tale intento, con l'**art. 4, comma 1, lettera b)** della predetta **legge n. 130/2022, ha introdotto un nuovo articolo 4-bis nel D.lgs. n. 546 del 1992**.

Più nel dettaglio, **il comma 1 del nuovo art. 4-bis, rubricato "*Competenze del Giudice monocratico*", attribuisce al giudice "unico" la competenza sulle controversie entro il limite di 3.000 euro di valore ed esclude esplicitamente, dall'ambito di competenza del medesimo giudice, le controversie il cui valore non sia determinabile**.

Inoltre, il **comma 2 del citato art. 4-bis** effettua un rinvio all'**art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992**, secondo cui il valore si calcola consi-

derando l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; di converso se la lite è relativa all'irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma delle sanzioni stesse.
Per di più, si deve prendere in considerazione (secondo una modifica introdotta nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite), dell'imposta virtuale calcolata a seguito della rettifica di perdite.
E ancora, sull'argomento, appare opportuno precisare che la prima parte del citato art. 12, cui rinvia l'art. 4-bis, dispone che: "*Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio* ***senza assistenza tecnica…***", ovvero hanno la facoltà di curare da se stessi i propri interessi in sede giudiziaria.
Infine, il **comma 3 del novello art. 4-bis cit.** stabilisce che: "*Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale*".

In sintesi, **il processo tributario presso il giudice monocratico seguirà le medesime regole generali stabilite dal D.lgs. n. 546/1992 per le udienze collegiali**.

Alla luce di tanto, il giudizio tributario dinanzi al giudice monocratico si differenzia dal giudizio tributario collegiale poiché ha a oggetto controversie tributarie c.d. di "modico valore"; da ciò ne discende che:

- anche il giudizio davanti al giudice monocratico non verrà svolto in pubblica udienza a meno che una delle parti ne faccia espressa richiesta;
- anche il giudicato di primo grado depositato dal giudice monocratico potrà essere appellato in sede di gravame al pari delle sentenze pronunciate dall'organo collegiale.

L'*intentio legis* di applicare al giudizio davanti al giudice tributario unico i principi generali, così come enucleati dal D.lgs.n.546/1992 , si evince chiaramente dal dato letterale del comma 3 dello stesso **art.4 bis del D.lgs.n.546/1992** in cui è espressamente disposto: "*nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale*".
Appare evidente la volontà del legislatore tributario di equiparare il giudizio tributario svolto davanti al giudice unico a quello tenuto davanti all'organo collegiale, essendo entrambi i procedimenti assoggettati ai principi normativi disposti dal D.lgs.n.546/1992.

### 2.2 Modalità di discussione delle udienze del giudice monocratico

**Art. 4, comma 4**
***(Video udienze)***
**4.** Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, è sostituito dai seguenti:
«4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. **Le udienze** di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, **tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica**, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 **si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza è comunque**

**consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria**. Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, può in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica.
**4-bis.** Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal **1° settembre 2023**».

**L'articolo 4, comma 4, della legge di riforma n. 130/2022**, interviene sul comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 119 del 2018 (conv. legge n. 293 del 2018) il quale ha, di fatto, previsto per la prima volta la possibilità per le parti del processo tributario di partecipare alla c.d. udienza da remoto.
Sul punto giova precisare che, l'**art. 16, comma 4, del D.L. 119/2018** (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2018, n. 136 con decorrenza dal 19.12.2018), **ha disciplinato, per la prima volta, nel 2018, la possibilità di partecipare alle udienze pubbliche o camerali "a distanza", ossia mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità, equiparando il luogo dove avviene il collegamento da remoto all'aula di udienza**.
Nello specifico, con l'art. 4, comma 4 della legge di riforma n. 130/2022 in commento, il legislatore è intervenuto proprio sull'art. 16, comma 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, modificando il decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario e introducendo **disposizioni più analitiche sulla digitalizzazione e sulla possibilità per le parti di partecipare all'udienza da remoto**.
Pertanto, attualmente, il comma 4 dell'articolo 16, così come novellato dalla legge di riforma n. 130/2022, dispone che le udienze di cui all'articolo 34 del D.lgs n.546/1992, **tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica**, nonché quelle di trattazione della istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato (art. 47, comma 2 del D.lgs. n. 546 del 1992) e quella di trattazione della istanza di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (art. 52, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992) **si svolgono esclusivamente a distanza**, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, per comprovate ragioni, la partecipazione in presenza congiunta all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici presso la sede della Corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza.
In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della Corte di giustizia tributaria. Quanto disposto dal citato comma 4 dell'art. 4 della L.n. 130/2022 si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato **dal 1° settembre 2023**.

### 2.3. Le assegnazioni al giudice monocratico

**Art. 1, comma 1, lettera h)**
**(Assegnazioni al giudice monocratico)**

**Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**h)** all'articolo 6:
1. al **comma 1-bis**, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;
2. dopo **il comma 1-bis** è inserito il seguente: «**1-ter.** Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione»;
3. al **comma 2**, dopo le parole: «ciascun collegio giudicante» sono inserite le seguenti: «ovvero ciascun giudice monocratico».

Il legislatore con l'**art. 1, comma 1, lettera h) della legge di riforma n. 130/2022**, ha voluto apportate delle modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Nello specifico, predetta disposizione disciplina la **modalità di assegnazione al giudice monocratico dei ricorsi di primo grado**: ossia che sono i presidenti delle Corti di giustizia tributaria di primo grado ad assegnare il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992.
Il comma 1-ter prevede, altresì, che nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia a esso assegnata

avrebbe dovuto essere trattata dalla Corte di giustizia tributaria in altra composizione, egli stesso dovrà rimetterla al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.
Pertanto, a seguito del deposito telematico del fascicolo di parte, spetta al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado assegnare la controversia al giudice tributario monocratico dopo aver effettuato la verifica del valore corrispondente, ovvero, non superiore a tremila euro. Qualora la controversia tributaria dovesse per errore essere assegnata dal Presidente al giudice monocratico anziché all'organo collegiale, il primo, contestualmente alle verifiche d'ufficio, rimetterà la lite tributaria al Presidente, il quale assegnerà la stessa all'organo collegiale, trattandosi nel caso *de quo* di una controversia che supera il limite minimo dei tre mila euro come espressamente previsto dalla norma succitata.

**3. Osservazioni conclusive sulla ratio della norma**

La *ratio legis* dell'**art.4 bis** del **D.lgs.n.546/1992** rubricato "***Competenza del giudice monocratico***" è quella di deflazionare quanto più possibile il contenzioso dinanzi alle Corti di Giustizia tributaria, qualora le controversie siano di modico valore, escludendole dal giudizio collegiale.

Allo stato attuale appare difficile comprendere se la novella disposta dal succitato art.4-bis sarà efficace nel deflazionare il contenzioso tributario. Difatti, seppur la figura del giudice "unico" sia nata con il dichiarato fine di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, in tale contesto non può non segnalarsi qualche perplessità, in considerazione del fatto che la soglia del valore di 3.000 euro, obiettivamente, risulta molto ridotta e, solo in minima parte, idonea a contribuire alla riduzione delle cause tributarie di primo grado.
Inoltre, si rileva che il ritenere che le controversie di modico valore demandate al giudice monocratico possano scoraggiare ad attivare un possibile contenzioso potrebbe essere smentita nella prassi, atteso che la maggior parte delle controversie tributarie riferite ai tributi locali rientrerebbe nel limite dei tremila euro previsto dal legislatore per la giurisdizione del giudice monocratico.
In ultimo, si aggiunge che le controversie tributarie aventi a oggetto i tributi locali costituiscono una considerevole fetta del contenzioso tributario a cui i contribuenti destinatari di tali atti impositivi difficilmente rinunceranno ad adire l'autorità giudiziaria competente.

***Avv. Maurizio Villani***
***Avv. Lucia Morciano***

## Etica e giustizia

Etica e giustizia sono due concetti strettamente legati tra loro. L'etica è la branca della filosofia che si occupa dei principi morali e dei valori che guidano il comportamento umano. La giustizia, d'altro canto, è l'applicazione pratica di questi principi morali e valori nella società.

La giustizia è quindi un concetto che si riferisce all'equità e alla correttezza nell'applicazione delle leggi e delle norme sociali. In questo senso, la giustizia si riferisce alla capacità di trattare le persone in modo equo e imparziale, indipendentemente dalle loro origini, razza, genere o stato sociale.

L'etica e la giustizia sono entrambe fondamentali per la creazione e il mantenimento di una società equa e pacifica. L'etica fornisce i principi morali per cui una società dovrebbe essere governata, mentre la giustizia garantisce che questi principi vengano effettivamente applicati nella vita quotidiana.

In sintesi l'etica è la base teorica, la giustizia è l'applicazione pratica di questa etica.

Quando l'etica viene abbandonata, la giustizia può diventare compromessa o addirittura inesistente.

Senza una solida base etica, le decisioni e le azioni prese dalle istituzioni e dalle persone possono essere guidate dall'egoismo, dall'interesse personale o dalla convenienza, piuttosto che dai principi di equità e di giustizia. In questo caso, le leggi e le norme sociali potrebbero essere utilizzate per proteggere gli interessi di alcuni a discapito degli altri, creando ingiustizie e disuguaglianze.

Inoltre, senza etica, le istituzioni e le persone potrebbero essere meno propense a riconoscere e ad ammettere gli errori, a rispondere dei propri atti e a cercare di riparare gli eventuali danni causati, causando una mancanza di trasparenza e di responsabilità.

In sintesi, quando l'etica viene abbandonata, la giustizia diventa vulnerabile ai comportamenti egoistici e alla mancanza di responsabilità e trasparenza, causando disuguaglianze e ingiustizie nella società.

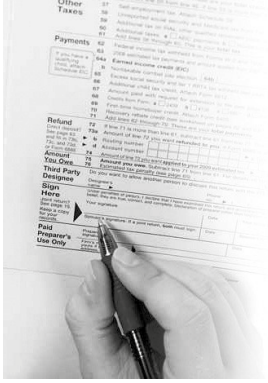

# L'onere della prova dopo la riforma del processo tributario

Le modifiche sull'onere della prova nella legge 130 2022. Analisi delle recenti pronunce in materia

La legge n. 130/2022, tesa a riformare il processo tributario, ha inserito nell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992 il comma 5 bis in virtù del quale compete all'amministrazione finanziaria l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, dimostrando «*… in modo circostanziato e puntuale … le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni*», precisando che la decisione del Giudice dovrà trovare fondamento sugli elementi di prova forniti in giudizio e dovrà comportare l'annullamento dell'atto ove risultino carenti o contraddittori.

La portata della modifica è di grande rilievo, perché introduce una norma positiva in tema di onere della prova nel processo tributario, che esplica i suoi effetti in particolare a carico dell'Ufficio che, attraverso la notifica dell'atto oggetto d'impugnazione, assume la veste di attore in senso sostanziale della controversia (Cass.Civ. sent. n.11101/2022 e Cass.Civ. sent. n.17231/2019).

**1) Processo tributario: motivazione dell'accertamento e prova dei fatti**
**2) Processo tributario: sentenze contrastanti sull'onere della prova**

**1) Processo tributario: motivazione dell'accertamento e prova dei fatti**

Al fine di comprendere la portata della modifica occorre rammentare che **un'adeguata motivazione dell'atto non implica anche la prova dei fatti sui quali si fonda la stessa**.

La motivazione dell'accertamento (richiesta dall'art. 7 della L. 212/2000) rappresenta lo strumento di garanzia del contribuente rispetto all'esercizio del potere impositivo fiscale in quanto, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rappresentare chiaramente, sia pure in modo sintetico, l'iter logico giuridico posto a fondamento della contestazione mossa verso il contribuente (Cass. Civ. sent. n. 1905/2007), ponendolo in condizione di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria, onde poter articolare le proprie difese in sede contenziosa (Cass. Civ. sent. n. 11284/2022), delimitando nel contempo il perimetro delle questioni giuridiche da trattare in giudizio **(Cass. Civ. sent. n. 17762/2002)**.

La prova, invece, attiene al «fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché in definitiva tra l'una e l'altra corre la stessa differenza concettuale che vi è tra allegazione di un fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo» (Cass. Civ. sent. n. 955/20116 e Cass. Civ. sent. n. 9810/2014).

In mancanza di una norma positiva riguardante l'onere della prova nel processo tributario - lacuna colmata dal comma 5bis dell'art.7 del D.P.R. 546/1992 entrato in vigore il 16/9/2022 - **la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sent. n. 955/2016) riteneva costituisse jus receptum la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c., secondo la quale «chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.»**

**Nonostante ciò, la giurisprudenza era giunta anche ad ammettere che, in base al diverso oggetto della contestazione, la ripartizione dell'onere della prova potesse mutare**, arrivando a consolidarsi l'orientamento secondo cui «*l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all'Amministrazione finanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative*» (Cass. Civ. sent. n. 15320/2019 cfr. anche Cass. Civ. sent. n. 36097/2021, Cass.Civ. sent. n. 32280/2018, Cass. Civ. sent. n. 28671/2018, Cass. Civ. sent. n. 13300/2017, Cass. Civ. sent. n. 20521/2006), oltre che ad ammettere in sede tributaria l'applicazione del principio di "vicinanza della prova" per l'individuazione del soggetto onerato della prova medesima (Cass. Civ. sent. n.13588/2018).

Come non bastasse, **nel sistema processuale tributario si è anche radicato l'orientamento secondo il quale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado** (cosiddetta praesumptio de praesumpto), per cui il fatto noto accertato in via presuntiva (ai sensi dell'art. 2729 c.c.) può legittimamente costituire la premessa di un'ulteriore adeguata presunzione che risulti idonea a

fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. Civ. sent. n. 20748/2019), avendo cura di valutare la concreta attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza (Cass. Civ. sent. n. 29350/2021 e Cass.Civ.sent. n. 23860/2020).

**2) Processo tributario: sentenze contrastanti sull'onere della prova**

Si comprende, pertanto, l'effetto che potrà avere sul processo tributario la norma positiva volta a statuire il principio secondo cui **è onere dell'Amministrazione finanziaria provare - in modo circostanziato e puntuale - le violazioni contestate con l'atto impugnato, indicando le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva**, ciò "*in coerenza con la normativa sostanziale*", quindi nel rispetto delle norme impositrici che disciplinano il tributo.

La portata della modifica però, come purtroppo accade, non è stata opportunamente colta da un primo pronunciamento di legittimità, dato che, con **ordinanza n. 31878 depositata il 27 ottobre 2022**, si è incomprensibilmente giunti ad affermare che «*la nuova formulazione normativa … non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale*».

Tutto ciò nonostante, una virtuosa e lucida sentenza di merito emessa dalla **Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa - la n. 3856/2022 depositata il 23 novembre 2022** – la quale, dissentendo motivatamente dall'anzidetto pronunciamento di legittimità, ha diversamente individuato l'esegesi della norma e affermato che con l'incipit «*l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato", è stato introdotta nel processo tributario "**…una nuova regola autonoma sorta per dirimere le questioni in ordine al riparto dell'onere della prova, superando così la portata dell'articolo 2697 del codice civile e con esso la trasposizione, talora impropria, nel processo tributario di dinamiche essenzialmente privatistiche**. In base alla nuova regola, dunque, è inequivocabile che sia l'Amministrazione Finanziaria che è tenuta a provare le contestazioni afferenti a tutte le tipologie di violazioni, a prescindere che si controverta di maggiori ricavi o minori costi nel regime d'impresa*»

Alla Corte di Giustizia siracusana va anche il merito di aver opportunamente definito "strabico ed illogico" l'orientamento formatosi prima della riforma del processo tributario con riguardo all'onere della prova a carico delle parti, in quanto fondato sull'equivoco secondo cui «*l'onere della prova in ordine alla deduzione di un costo dovesse essere posto a carico del contribuente limitando l'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria solo alle componenti positive del reddito d'impresa*», perché non tiene conto del fatto che il risultato d'esercizio dell'impresa è frutto della somma algebrica di componenti positive e negative di reddito.

I giudici di merito concludono, così, che «*la nuova disposizione sull'onere della prova introdotta dalla Legge n.130/2022 consente senz'ombra di dubbio di superare questo equivoco, per cui anche per i componenti negativi di reddito l'onere probatorio non può che incombere sull'Amministrazione Finanziaria con l'unica eccezione riguardante le controversie da rimborso in relazione alle quali l'onere della prova rimane sempre a carico del contribuente*».

*Fonte www.fiscoetasse.com*

## Onere della prova

Con la riforma del processo tributario introdotta dal D.Lgs. n. 218/2016, l'onere della prova è stato modificato e differenziato a seconda delle tipologie di controversie.

In generale, l'onere della prova spetta al contribuente, che deve dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni. Tuttavia, la riforma ha previsto alcune eccezioni, tra cui:

nel caso di avvisi di accertamento emessi a seguito di accessi e ispezioni, l'onere della prova spetta all'amministrazione finanziaria, che deve dimostrare la correttezza dei dati e delle informazioni acquisiti durante l'accesso o l'ispezione;

nel caso di sanzioni amministrative, l'onere della prova spetta all'amministrazione finanziaria, che deve dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione;

nel caso di controversie relative a rimborsi, l'onere della prova spetta all'amministrazione finanziaria, che deve dimostrare la fondatezza del diniego di rimborso.

Inoltre, la riforma ha introdotto la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio la produzione di documenti o la testimonianza di persone, al fine di acquisire elementi di prova utili per la decisione della controversia.

In sintesi, dopo la riforma del processo tributario, l'onere della prova spetta in genere al contribuente, ma sono previste alcune eccezioni, e il giudice ha maggiori poteri per acquisire elementi di prova necessari alla decisione della controversia.

# Fermo amministrativo su moto e auto: scattano multe salate

Il Ministero fa marcia indietro sul proprio orientamento e recepisce la decisione della Cassazione che estende le sanzioni anche al fermo fiscale

È possibile l'applicazione dell'**art. 214, comma 8, cod. strad.**, alla circolazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale ex **art. 86 DPR n. 602/1973**. Lo ha chiarito il **Ministero dell'Interno** con la **Circolare 22 novembre 2022, n. 38917 (testo in calce)** che recepisce la sentenza della Corte di Cassazione del 24 maggio 2022, n. 16787 e ha rivisto quanto stabilito dalla precedente circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019.

L'art. 86, comma 3, DPR 602/1973 prevede che chiunque circoli con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti a **fermo amministrativo** sia soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8 **D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285**.

Mentre con la precedente circolare il Ministero dell'Interno aveva ritenuto di non poter applicare la sanzione ivi contemplata per il caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, in quanto l'applicazione del fermo fiscale non richiede la nomina di un custode, con il nuovo provvedimento si è inteso accogliere quanto previsto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16787 del 24 maggio 2022, affermando che l'art. 86, comma 3, in commento, estende l'ambito delle condotte punibili dall'art. 214, comma 8, cod. strad., anche alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale dovendosi applicare al conducente, però, la sola sanzione amministrativa pecuniaria e non anche le sanzioni accessorie ivi previste.

Detta esclusione si fonda su ragioni sia formali che sostanziali; dal punto di vista formale, la norma usa il singolare "sanzione" al posto di "sanzioni", mentre sotto il profilo sostanziale, si rileva che la condotta sanzionata con la revoca della patente di cui all'art. 214, comma 8, cod. strad., è riferita al custode e non al conducente e che l'eventuale applicazione della confisca del veicolo confligge con la ratio dell'istituto del fermo amministrativo, posta a garanzia del pagamento di somme dovute all'ente creditore.

Senza considerare che il Prefetto non avrebbe competenza per l'emanazione del relativo provvedimento in quanto trattasi di una violazione non prevista dal codice della strada ma di una misura prevista a garanzia di un credito.

*Fonte www.altalex.com*
*Autore Avv. Di Simone Marani*

## La Giustizia di Pace

La Giustizia di Pace è un ramo della giustizia italiana che si occupa di risolvere controversie in materia civile e penale di minore entità. I giudici di pace sono magistrati che presiedono i tribunali di pace e hanno il compito di risolvere controversie in materia di diritto civile, penale e tributaria.
La Giustizia di Pace è stata istituita con lo scopo di fornire una soluzione rapida e meno costosa per controversie di minore entità, evitando di appesantire il sistema giudiziario ordinario. I giudici di pace sono in grado di risolvere controversie riguardanti questioni quali diritti reali, locazioni, contratti, risarcimento danni, infrazioni al codice della strada, e questioni in materia di ordine pubblico e di polizia giudiziaria.
Inoltre, i giudici di pace sono anche competenti per le questioni in materia di esecuzioni immobiliari e per la gestione dei procedimenti di mediazione e conciliazione.
La riforma della Giustizia Tributaria proposta dal governo prevede l'istituzione di un unico giudice tributario, che avrà il compito di risolvere le controversie in materia di imposte e tributi, senza passare dai Giudici di pace, che rimarranno competenti solo per questioni di minore entità.
In generale, la giustizia di pace e i giudici di pace rappresentano un importante strumento per la risoluzione rapida e meno costosa di controversie di minore entità, riducendo il carico del sistema giudiziario ordinario e garantendo una maggiore equità per i cittadini.

# Come opporsi a un fermo amministrativo?

***Termini e condizioni per fare ricorso contro il fermo auto a seguito di una cartella esattoriale.***

Quando non si paga una cartella esattoriale si rischia il fermo auto. Ci sono dei termini minimi e massimi entro cui è possibile iscrivere il fermo la cui violazione implica la nullità del fermo stesso. Vedremo, qui di seguito, **come opporsi a un fermo amministrativo**, entro quanto tempo lo si può fare, quali sono i motivi di contestazione e presso quale giudice va proposto il ricorso. Ma procediamo con ordine.

**Quando arriva il fermo amministrativo?**
Il fermo auto può arrivare solo **quando non si paga una cartella esattoriale**. Non può quindi dipendere da debiti diversi, come quelli con finanziarie, banche, società fornitrici di utenze domestiche e altri creditori privati.
Il fermo dunque può dipendente dal mancato pagamento di tasse e imposte, da sanzioni amministrative, penali o tributarie, da multe stradali. Ragion per cui a disporre il fermo può essere solo l'Agente per la Riscossione esattoriale ossia: **Agenzia Entrate Riscossione**, per le imposte dovute allo Stato; per le imposte dovute agli enti locali, le società private con cui gli enti hanno stipulato apposita convenzione.
Non è possibile disporre il fermo auto se prima non viene notificata la cartella e, prima di questa, l'atto di accertamento fiscale o di contestazione dell'infrazione.
Dalla notifica della cartella devono decorrere almeno **60 giorni** per dare il tempo al contribuente di pagare o di chiedere la rateazione (che impedisce il fermo).
Dal sessantunesimo giorno in poi è, in teoria, possibile attivare la procedura di iscrizione del fermo, sebbene a volte l'agente per la riscossione lasci decorrere mesi, se non anni.
Prima tuttavia di iscrivere il fermo, l'Esattore deve notificare al contribuente il **preavviso di fermo** dandogli 30 giorni di tempo per pagare o per chiedere una dilazione di pagamento.

**Chi non può subire il fermo?**
Non può subire il fermo amministrativo chi è titolare di un'auto acquistata con i benefici della **legge 104 del 1992**. Si tratta cioè delle auto destinate al trasporto dei disabili.
Inoltre non può subire il fermo chi riesce a dimostrare che il veicolo è indispensabile per l'**esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale**. Si deve dunque trattare di un mezzo strumentale all'attività lavorativa e non semplicemente destinato al trasporto personale. Ragion per cui deve essere iscritto nel registro dei beni ammortizzabili. È pertanto da escludere la possibilità che un lavoratore dipendente – per quanto utilizzi l'auto per andare al lavoro – possa avvalersi di questo beneficio.
Chi intende evitare il fermo sul veicolo aziendale o destinato alla professione deve farlo presente all'Agente di riscossione non appena riceve il preavviso di fermo (ossia nei 30 giorni di tempo che gli vengono dati dal preavviso medesimo). Tuttavia, secondo un'altra interpretazione, tale possibilità non trova termini di decadenza e può quindi essere fatta valere in qualsiasi momento, anche a fermo già iscritto.

**Quando opporsi al fermo amministrativo?**
Ci sono varie ragioni che possono consentire di opporsi al fermo amministrativo.
La prima è quella relativa a un difetto del procedimento. Ciò succede, ad esempio, quando il fermo viene iscritto in assenza del **preavviso di fermo** o senza che sia stata regolarmente **notificata la cartella esattoriale**.
Un altro tipico motivo di contestazione è la **prescrizione** della pretesa del creditore. Ricordiamo che:

- se il fermo si riferisce a multe stradali o ad altre sanzioni amministrative, la prescrizione è di 5 anni;
- se il fermo si riferisce a imposte dovute al Comune, come Imu e Tari, la prescrizione è di 5 anni;
- se il fermo si riferisce a imposte dovute allo Stato (Iva, Irpef, bollo, ecc.), la prescrizione è di 10 anni;
- se il fermo si riferisce al bollo auto, la pre-

scrizione è di 5 anni;
- se il fermo si riferisce a contributi Inps o Inail, la prescrizione è di 5 anni.

Ci si può opporre al fermo se il pagamento che ha dato origine a tale misura è stato già effettuato o quando è stato sospeso su ricorso al giudice.

**Come e entro quanto tempo opporsi al fermo?**

Tutte le volte in cui il fermo ha ad oggetto la **prescrizione del debito** o la **mancata notifica della cartella esattoriale**, l'opposizione al fermo può essere fatta senza limiti di tempo. Si tratta infatti di un'opposizione all'esecuzione che, ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, può essere proposta senza rispetto di termini di decadenza. Questo è l'orientamento della Cassazione [1].

Quanto alla competenza del giudice, il riparto della giurisdizione segue queste regole:

- l'opposizione al fermo per multe stradali va proposta al Giudice di pace;
- l'opposizione al fermo per imposte e tributi va proposta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- l'opposizione al fermo per contributi Inps e Inail va proposta al Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza.

[1] Cass. sent. n. 36728/2022. L'opposizione al fermo amministrativo deve essere considerata recuperatoria quando contesta i presupposti della formazione del titolo esecutivo: in tal caso deve essere proposte nelle forme e nei modi indicati dagli articoli 6 e 7 del dlgs 150/11; ha invece natura preventiva, ai sensi dell'articolo 615 Cpc, quando sono contesti fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. Nella specie non si contesta solo la decadenza ex articolo 201 Cds che si può invocare solo con l'impugnazione ex articoli 7 dlgs 150/11 e 204 bis Cds, ma anche la prescrizione della sanzione per il decorso del termine di cinque anni dall'illecito contestato ex articoli 209 Cds e 28 della legge 689/81: ecco perché l'inquadramento corretto è opposizione all'esecuzione ex articolo 615 Cpc. L'opposizione proposta ha natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dalla pubblica amministrazione: segue quindi le regole generali del rito ordinario di cognizione e risulta impugnabile nei limiti dei termini generali di prescrizione dell'azione

*Fonte www.laleggepertutti.it*
*Autore Angelo Greco*

## Verbale con la richiesta dei dati del conducente

È noto che il proprietario di un veicolo al quale viene notificato un verbale di accertamento per violazione al codice della strada che prevede il taglio dei punti della patente ha l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'articolo 126 bis del codice della strada, entro sessanta giorni dalla notifica i dati del conducente del mezzo al momento della commissione dell'infrazione.
Da quando decorre il predetto termine, nel caso in cui la notifica del verbale viene eseguita per compiuta giacenza? Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza 36730, pubblicata il 15 dicembre 2022.

**IL CASO:** Una società, alla quale era stato notificato un verbale per aver omesso di comunicare tempestivamente, ai sensi del secondo comma dell'art. 126 bis del Codice della Strada, i dati personali del trasgressore proponeva opposizione. Il verbale, contenente la richiesta di comunicazione dei dati del trasgressore, era stato notificato alla ricorrente per compiuta giacenza.
Sia il Giudice di Pace, sia il Tribunale, quale giudice di appello, davano torto alla ricorrente rigettando l'opposizione con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale,nel rigettare l'appello promosso dalla ricorrente avverso la decisione di primo grado, riteneva non tempestivamente effettuata la comunicazione dei dati del trasgressore, evidenziando l'irrilevanza a tal fine della data di effettivo ritiro del plico presso l'ufficio postale, in quanto il dies a quo per l'esecuzione della prescritta comunicazione decorre dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di giacenza o dall'effettivo ritiro ma solo nel caso in cui questo avvenga prima che siano decorsi i dieci giorni.

Pertanto, la società originaria ricorrente sottoponeva la questione all'esame della Corte di Cassazione.

**LA DECISIONE:** Il ricorso è stato ritenuto infondato dai giudici di legittimità i quali, nel rigettarlo, hanno osservato che ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto, compreso il verbale di accertamento di un illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, una volta che il relativo procedimento sia stato ritualmente completato, la decorrenza dei termini che la legge abbia alla stessa collegato, come quello di eseguire la comunicazione dei dati personali del trasgressore a norma dell'art. 126 bis del Cds non dipende in alcun modo né dalla conoscenza effettiva dell'atto notificato né dalla mancata comprensione della natura giuridica del plico che lo contenga da parte del destinatario.
In altri termini, secondo i giudici di legittimità, il dies a quo per la comunicazione dei dati della patente del conducente ai fini della decurtazione dei punti patente decorre dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di giacenza o dall'effettivo ritiro nel caso in cui questo avvenga prima che siano decorsi i dieci giorni dal rilascio dell'avviso.

# Multa di oltre 3.500 euro anche se pensi di essere in regola: sta succedendo a molti automobilisti

**Tutta colpa di una recente pronuncia della Corte di Cassazione. Ecco cosa prevede il Codice della Strada a riguardo**

Una sorpresa sgradita a tanti automobilisti che si sono visti recapitare multe con cifre esorbitanti. A riguardo è dovuta anche intervenire la Corte di Cassazione con la **sentenza 37851 del 28 dicembre 2022**. Stiamo parlando dell'**obbligo di assicurazione** che stante l'ultima pronuncia degli ermellini vige anche qualora il veicolo sia parcheggiato in una strada privata.

**Multa per mancanza di assicurazione (Ansa)**

La mancata assicurazione del veicolo comporterebbe così la **violazione dell'art.193 del CdS**, nonostante questo sia inutilizzato e magari parcheggiato da mesi o anni sempre nello stesso posto. **Tutto dipende**, come spiegato dai giudici, dalle qualità e **dall'utilizzo del suolo dove viene parcheggiato il veicolo**. Infatti anche quando questo sia all'interno di un'area privata occorre guardare all'uso che ne può essere fatto. Se l'uso infatti non è rimesso al solo ed unico proprietario dell'area ma è "**ad uso pubblico**" ecco che scatta l'obbligo di assicurazione per il proprietario.

**L'obbligo di assicurazione del veicolo scatta anche quando questo è fermo in una strada privata**

La **Corte di Cassazione** si è pronunciata in seguito ad un ricorso di un automobilista che si è visto recapitare una multa per mancata assicurazione del suo veicolo parcheggiato in una zona privata. In seguito ai procedimenti e alla condanna davanti al Giudice di Pace e in grado d'Appello, il malcapitato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. La recentissima pronuncia ha però **confermato la condanna alla sanzione pecuniaria** dell'automobilista enunciando in maniera chiara il principio espresso dall'art.193 del Codice della Strada.

**La sanzione scatta anche all'interno delle strade private (Ansa)**

Tutto **dipende dall'uso che può essere fatto di quel suolo "privato"**. Se non fosse ad uso esclusivo del proprietario del veicolo questi sarebbe obbligato ad assicurare l'auto. Nulla infatti può impedire in assoluto che **l'auto possa rendersi protagonista di un incidente**, quando questa ne sia coinvolta o quando addirittura sia questa a causarlo. Esempio classico può essere quello del parcheggio interno del condominio. Questo è sì una strada privata, ma la circolazione è aperta al pubblico, costituito tanto dagli altri condomini quanto dai loro potenziali ospiti. In questo caso **sarà necessario assicurare il veicolo seppur fermo e inutilizzato** per evitare la **sanzione** prevista dall'art. 193 del CdS che ricordiamo prevede "*la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((**da € 866 a € 3.464**)). Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è **raddoppiata***", ossia quando "*lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della* **sospensione della patente da uno a due mesi**".

*Fonte www.mondofuoristrada.it*
*Autore Mario Pompe*

*Bisognerebbe che ogni avvocato per due mesi facesse il giudice ; e che ogni giudice per due mesi all'anno facesse l'avvocato. Imparerebbero così a comprendersi e a compatirsi reciprocamente,così stimerebbero di più.*

*P.Calamandrei*

# Giustizia, gli insight sulla digitalizzazione



Bandi, scadenze e proroghe

*Nell'ottica del recupero della efficienza della Giustizia, la digitalizzazione dei servizi diventa strategica.Ma non è facile seguirne la reale implementazione. Così, la relazione annuale del Ministero della Giustizia, consegnata in Parlamento, è l'unico atto dal quale si può apprendere a che punto sono i progetti, i bandi e gli interventi, in concreto. Nell'articolo* ***Giustizia, la digitalizzazione senza risorse*** *abbiamo già segnalato la contraddizione tra le dichiarazioni politiche e le risorse.Lo stesso ministro della Giustizia Carlo Nordio, in Parlamento, ha parlato di investimenti "nel limite del possibile", anche se ha sottolineato la centralità della digitalizzazione nei progetti ministeriali.Possiamo anticipare che tutto si svolgerà "in continuità" con quanto avviato negli anni scorsi, ma vi raccontiamo qui lo stato di avanzamento, le sedi pilota e le dead line nazionali.Nella relazione troveremo anche la disclosure sui sistemi di Intelligenza artificiale allo studio del Ministero, la ricerca in linguaggio naturale su* ***ItalGiureWEB****, sulla creazione di un Private Cloud, sui ritardi per la messa in* ***cybersicurezza*** *dell'archivio delle intercettazioni, il progetto "Tribunale Smart" comprensivo di udienze virtuali; e molto altro ancora. Se questo articolo ha un valore, è proprio quello di fare chiarezza sugli interna corporis ministeriali della digitalizzazione. Può apparire pedante; ma l'indice vi aiuterà a identificare i progetti ai quali siete maggiormente interessati.Buona lettura.*

Entro giugno 2023 saranno approvati tutti i regolamenti necessari per la effettiva applicazione delle norme sulla digitalizzazione contenute nei decreti attuati della Riforma Cartabia (per approfondire link alla fine dell'articolo).

Nell'arco del 2023, poi, saranno attuati tutti gli interventi volti alla gestione elettronica obbligatoria dei documenti e alla completa digitalizzazione dei procedimenti civili, alla creazione di una banca dati, pienamente accessibile e consultabile, delle decisioni civili.

Sempre entro la fine del 2023 sono previsti la digitalizzazione di 3,5 milioni di fascicoli giudiziari e l'avvio del contratto relativo alla realizzazione di sei nuovi sistemi di conoscenza del c.d. data-lake.

Nella scorsa settimana il ministro della Giustizia Nordio è intervenuto in Parlamento per illustrare lo Stato della Giustizia in Italia e ha depositato una corposa relazione, che è l'unico atto pubblico nella quale è possibile rinvenire lo stato di avanzamento dei progetti di trasformazione digitale di ministero e uffici giudiziari.

"*Con riferimento alla digitalizzazione, significativi sono stati gli interventi orientati alla compiuta realizzazione del processo telematico, sia penale che civile. Le ulteriori azioni curate dal Ministero per realizzare la piena digitalizzazione del sistema nel suo complesso sono in pieno svolgimento e non si rinvengono criticità. (l'attuazione delle disposizioni Cartabia, ndr) richiede un grande impegno per il progresso degli strumenti tecnologici e di analisi che attueremo attraverso la simultanea attivazione di tre leve: l'ulteriore accelerazione degli interventi per la digitalizzazione, lo sviluppo della funzione statistica per il rafforzamento delle capacità di analisi dei dati e, infine, l'identificazione di nuove opportunità di intervento finanziate con le politiche di coesione*", ha specificato il Ministero nel suo intervento.

E proprio in tema di digitalizzazione ("una opera colossale") "*entro la fine del 2023 sono previsti avanzamenti significativi, sia dal lato delle riforme, sia degli investimenti, avendo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza il faro che guida questa attività. Gli obiettivi che sono concordati con l'Europa, da raggiungere entro il 2026, riguardano soprattutto la riduzione del disposition time e l'abbattimento dell'arretrato. Tutto per recuperare i due punti di Pil anno che il sistema giudiziario inefficienze costa all'Italia*", ha detto il guardasigilli.

"Immergiamoci" dunque nei progetti ministeriali, per conoscerli e per conoscere il loro reale stato di attuazione.

In premessa occorre dire che sulla digitalizzazio-

ne si intersecano due filoni di attività: quella che trova la propria ragione nel PNRR e nelle risorse europee (anche in prestito); e quella, per così, ordinaria del Ministero, che al proposito ha varato per la prima volta un piano pluriennale per la transizione digitale.

Non ci soffermeremo sulle novità in tema di governance, se non per segnalare che nel 2022 il ministero si è dotato di un Dipartimento della transizione digitale, della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione nel quale è confluita la DGSIA; ed ha avviato un sistema di monitoraggio sulla efficienza degli uffici, che il ministro si è affrettato a dire "*sarà di supporto informativo a interventi organizzativi mirati*".

**Sommario**


- **Digitalizzazione della Giustizia come da PNRR**
- **Data-Lake Giustizia**
- **La banca dati di merito gratuita**
- **La riforma del processo penale nel PNRR: la piattaforma unica, il portale depositi, il nuovo documentale Mercurio**
- **Il processo penale di legittimità**
- **Uffici dei Giudici di Pace**
- **Progetto Task force Ufficio del processo**
- **Il piano pluriennale per la transizione digitale**
- **Private Cloud**
- **Progetto multivideo**
- **E-learning per i detenuti**
- **Le sale server della Giustizia: interventi per assicurare la sostenibilità in funzione del traffico dati**
- **Fornitura di dotazioni informatiche "autoinstallanti" e assistenza**
- **Cybersicurezza**
- **Liquidazione spese di giustizia e legge Pinto informatizzata**
- **Ispezioni ministeriali automatizzate**
- **La digitalizzazione nell'ambito del settore civile, il tribunale "Smart" e le aule virtuali**
- **La digitalizzazione nel settore penale: depositi telematici al 66%**
- **L'archivio delle intercettazioni**
- **Reddito di cittadinanza e controlli**

**Digitalizzazione della Giustizia come da PNRR**

Come sappiamo, l'investimento prevede due linee di intervento:

i. la digitalizzazione di 10.000.000 di fascicoli giudiziari degli ultimi 10 anni relativi ai procedimenti civili di tribunali ordinari e corti d'appello, oltre ai fascicoli giudiziari della Corte di Cassazione civili e penali;
ii. la creazione di un data lake, composto da sei sistemi, che consentirà di supportare i magistrati nella fase di cognizione, effettuare analisi statistiche avanzate dell'efficienza ed efficacia del sistema giudiziario.

La digitalizzazione interessa i fascicoli giudiziari pendenti e definiti nella finestra temporale 2016-2026, e ogni atto cartaceo contenuto nei fascicoli, compresi i provvedimenti di assegnazione al giudice, ad eccezione delle copie semplici di atti già digitalizzati. La digitalizzazione, è l'obiettivo, garantirà un considerevole numero di accessi (in continuità operativa) a tutti gli utenti del sistema giustizia ed ai fruitori dei servizi per i cittadini.

**DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI GIUDIZIARI**

| Obiettivi nazionali | Obiettivi europei |
|---|---|
| • 1 Mln di fascicoli digitali entro il 31/01/2023 | • 3,5 Mln di fascicoli digitali entro il 31/12/2023 |
| • 4 Mln di fascicoli digitali entro il 30/06/2024 | • 10 Mln di fascicoli digitali entro il 30/06/2026 |

La gara per il servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari dei tribunali, delle Corti d'Appello e della Suprema Corte di Cassazione, per un importo pari a 83,4 milioni di euro, è stata pubblicata a febbraio scorso. Le attività di digitalizzazione sono articolate su 15 lotti territoriali e, a livello operativo, sono state avviate a partire dal mese di giugno 2022.

Ad oggi i distretti che hanno avviato le attività di dematerializzazione sono quelli di L'Aquila; Campobasso; Salerno; Reggio Calabria; Catanzaro; Roma; Venezia.

Entro dicembre 2023 dovrà essere istituita la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo interamente telematico nei procedimenti civili, dovrà essere introdotta la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado e dovrà essere creata una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione: "Gli interventi previsti sono in corso e prevedono un coordinamento con le disposizioni attuative delle riforme del processo penale e civile e al momento non si evidenziano criticità nel raggiungimento delle milestone", specifica il ministero.

**Data-Lake Giustizia**

Quanto alla creazione del data lake, è già stata

aggiudicata la fornitura di servizi informatici per i sei sistemi inclusi nella linea di intervento:

i. anonimizzazione sentenze civili e penali;
ii. sistema monitoraggio lavoro uffici giudiziari;
iii. sistema analisi orientamenti giurisprudenziali per ambito civile;
iv. sistema analisi orientamenti giurisprudenziali per ambito penale;
v. sistema di statistiche avanzate su processi civili e penali;
vi. sistema automatizzato identificazione rapporto vittima-autore e sono in corso di espletamento le relative attività progettuali.

Entro dicembre 2023 dovrà essere avviata l'esecuzione del contratto per la realizzazione dei sistemi di conoscenza del data lake. L'investimento si può considerare sostanzialmente già completato.

Nel corso dell'anno 2022 sono inoltre proseguite le attività di ricerca e analisi in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) attivate nell'ambito della convenzione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), orientate a definire le specifiche funzionali dei sistemi da sviluppare successivamente nell'ambito del progetto per la realizzazione del "Data Lake Giustizia".

**La banca dati di merito gratuita**

È stata avviata l'attività di realizzazione della nuova banca dati di merito richiesta dal PNRR (Banca dati merito civile), con modelli di ricerca basati su intelligenza artificiale, unitamente alla creazione di una struttura per realizzare banche dati distrettuali. Il Progetto nasce dall'esigenza di modernizzare ed estendere funzionalmente l'Archivio Giurisprudenziale Nazionale attualmente pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici (PST). L'obiettivo delle attività è quello di fornire una banca dati di merito a tutte le Corti per la pubblicazione e la fruizione dei provvedimenti e delle relative massime.

La nuova banca dati fornirà strumenti avanzati di consultazione e ricerca e, qualora sia necessario, strumenti di inserimento, modifica e gestione dei contenuti da pubblicare, che saranno disponibili per l'accesso ai cittadini attraverso i meccanismi di autenticazione previsti secondo le norme AGID in vigore (SPID, CIE, CNS).Il progetto è attualmente in fase di realizzazione di un primo nucleo relativo al prototipo di funzionalità. Nel breve periodo il ministero rilascerà la prima versione della nuova banca dati; successivamente saranno affrontate le tematiche relative alle possibili applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al corpus dei provvedimenti e delle massime gestiti, come ad esempio quelle relative ai servizi automatici di supporto all'anonimizzazione e alla pseudonimizzazione dei testi.

Accanto a questi progetti "straordinari", il Ministero sta portando avanti anche la reingegnerizzazione di ItalgiureWEB, la banca dati della Cassazione, nell'ambito della quale è stato introdotto un modello di intelligenza artificiale in grado di interpretare il linguaggio naturale per una ricerca avanzata delle sentenze, delle massime e dei principi di diritto non basata esclusivamente su una mera ricerca testuale.

Il ministero sta lavorando alla creazione di una Biblioteca Centrale Giuridica in formato digitale: nel mese di marzo è stato realizzato il passaggio all'evolutiva del software utilizzato e la migrazione in cloud della base dati bibliografica gestita dall'attuale fornitore. La soluzione costituisce un upgrade significativo nella direzione dell'interoperabilità con le basi di dati di riferimento (gli Authority File) per l'importazione di dati controllati, utili per l'indicizzazione descrittiva e semantica.

**La riforma del processo penale nel PNRR: la piattaforma unica, il portale depositi, il nuovo documentale Mercurio**

Il piano prevede un complesso di misure volte ad incrementare l'efficienza del sistema giudiziario, per giungere così ad una compiuta realizzazione del **Processo Penale Telematico (PPT)**, tra cui l'adozione di una piattaforma per la registrazione delle udienze, l'archiviazione dei contenuti acquisiti e l'accesso al materiale in formato digitale in modalità sicura e con profilatura idonea per tutti gli utenti coinvolti.

Nel corso del 2022 è stato avviato lo studio della soluzione tecnologica più adeguata, che consentisse l'implementazione della piattaforma entro i termini previsti dalla normativa attuativa, garantendo allo stesso tempo l'integrazione con i sistemi e le tecnologie già in uso nell'ambito dell'iniziativa multi-videoconferenza.

È stato inoltre avviato lo sviluppo per il registro riservato (modello 37) di cui all'**art. 267, comma 5, c.p.c.**, ad oggi tenuto in forma cartacea, e del nuovo WFM (WorkFlow Manager) che consente la gestione digitale di tutti i flussi del nuovo PPT, producendo atti nativi digitali, integrando la firma digitale ed altre funzionalità per agevolare e rendere fluide ed efficienti le attività degli Uffici coinvolti nel processo e l'implementazione dei flussi

interlocutori dal P.M. al G.I.P. Sono in avvio le fasi di sperimentazione di queste soluzioni con 6 Procure della Repubblica pilota (Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Bari) e con la Procura Europea (EPPO) per il nuovo sistema.

È stato sviluppato il Portale dei Depositi Penali per il deposito e la consultazione atti; per il deposito sono state in particolare rese disponibili 7 tipologie di atti ed è in corso il completamento delle restanti, mentre è in distribuzione in tutta Italia la funzionalità della consultazione.

Per superare la criticità dell'attuale sistema documentale, caratterizzato da molteplici sistemi frammentati e non integrati, è stato realizzato un nuovo Documentale Unico di Giustizia (chiamato "Mercurio") a disposizione di tutte le aree, che permetterà una gestione unificata del fascicolo digitale. La migrazione dei contenuti dell'attuale sistema prevede un percorso pluriennale in parallelo alle evoluzioni applicative. Questo sistema consentirà, ad avviso del Ministero, di innalzare i livelli di sicurezza, visto che si tratta di un'infrastruttura fisica del documentale replicata nelle 4 sale server, con garanzia di disaster recovery nativa del dato.

**Il processo penale di legittimità**

È in corso di avvio il gruppo di lavoro misto tra CED, Cassazione e Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati per progettare la soluzione per il deposito e la pubblicazione dei provvedimenti giurisprudenziali penali.

L'estensione del **Processo Civile Telematico (PCT)** in Cassazione rappresenta uno dei percorsi più articolati e complessi dal punto di vista funzionale, tecnologico ed organizzativo che il Dicastero sta affrontando, al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR Riforma 1.8 "*Istituzione della gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e processo interamente telematico nei procedimenti civili*" e dell'obbligatorietà del PCT prevista dalla riforma civile.

Finora la Digsia (Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) ha rilasciato con cadenza costante le modifiche evolutive per la risoluzione di problematiche funzionali e tecnico-architetturali tra le quali quelle relative alla redazione e deposito decreti ex **artt. 377** e **391 c.p.c.**, alla digitalizzazione del workflow della sesta sezione civile, all'introduzione di nuovi atti depositabili telematicamente (Attestazioni di conformità e Istanza di Visibilità per i difensori delle parti non ancora costituite), alla gestione dell'intero flusso di spoglio della sesta sezione civile della Corte e delle sezioni ordinarie, consentendo la delega a personale esterno di supporto e includendo nel Desk la redazione della scheda di spoglio, nonché all'incremento delle performance nella ricerca e nella consultazione dei fascicoli.

Inoltre, al fine di superare alcune criticità tecnologiche causate dalla natura "client server" del PCT e da un'infrastruttura di remotizzazione che potrà essere migliorata, per quanto attiene in particolare ai tempi di accesso e di utilizzo, è stata progettata e realizzata una nuova infrastruttura di virtualizzazione che ha notevolmente migliorato l'utilizzabilità dell'applicativo c.d. "Desk del magistrato di legittimità", con ottimizzazione dei tempi di accesso ai sistemi e del download degli atti, e con la possibilità di consultare velocemente il contenuto degli allegati escludendo le informazioni di firma digitale ed abilitando l'utilizzo della firma remota. Altri interventi hanno riguardato l'estensione delle funzionalità del PCT alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione: sono stati in particolare ottenuti i rilasci delle versioni degli applicativi che consentono la digitalizzazione delle comunicazioni tra la Corte e la Procura Generale.

**Uffici dei Giudici di Pace**

È stato avviato il valore legale delle notificazioni; la diffusione nazionale delle funzionalità di notifica e comunicazione telematica nel Sistema Informativo GdP in Italia è in via di completamento.

Sono state completate le attività per il Portale del GdP per consultare i fascicoli del ruolo anche con le funzionalità di redazione e deposito degli atti del magistrato; sono state inoltre avviate le prime sperimentazioni su alcuni distretti.

**Progetto Task force Ufficio del processo**

Nel 2021 è stato pubblicato un avviso pubblico per il finanziamento di interventi a regia rivolto alle Università pubbliche in forma singola o consorziata articolato in funzione di sei macroaree territoriali.

A gennaio 2022 sono stati ammessi al finanziamento i 6 progetti presentati, per un importo complessivo di euro 51.641.751,36. I progetti avrebbero dovuto essere portati a compimento a giugno 2023 ma le Università beneficiarie hanno presentato un'istanza per lo slittamento del termine ultimo al 30 settembre 2023.

Nel corso del 2022 sono state stipulate le conven-

zioni di concessione del finanziamento con l'avvio operativo delle attività progettuali; è stata avviata presso le Università una ricognizione dello stato di attuazione della pubblicazione dei bandi per la selezione di borsisti e assegnisti di ricerca che comporranno le task force a supporto degli Uffici Giudiziari; sono state presentate alle Università Beneficiarie le Linee Guida per l'attuazione degli interventi finanziati; sono stati inoltre organizzati "Gruppi Guida Territoriali" di ciascuna Macroarea, composti da rappresentanti delle Università e degli Uffici Giudiziari della Macroarea per una pianificazione condivisa delle attività progettuali. Nel mese di luglio 2022 è stata poi avviata la ricognizione puntuale delle attività in corso di svolgimento presso le università e gli uffici giudiziari, sui cui esiti si sta procedendo all'organizzazione dei tavoli di coordinamento nazionale; mentre si sono organizzati incontri bilaterali con le Università Beneficiarie, allo scopo di ricostruire lo stato di avanzamento dei progetti e individuare eventuali criticità nell'implementazione delle attività previste dalle schede progetto.

Allo scopo di consentire alle Università di accedere alle sentenze ed ai provvedimenti degli Uffici giudiziari, è stato predisposto uno schema di accordo per il trattamento dei dati successivamente trasmesso ai Presidenti delle Corti d'Appello, agli Uffici Giudiziari ed alle Università Beneficiarie; sono in corso le sottoscrizioni degli accordi di collaborazione tra le Università e gli Uffici giudiziari di riferimento.

**Il piano pluriennale per la transizione digitale**
Anche al di fuori del contesto proprio del PNRR, il Ministero ad avviare per la prima volta, nel corso del 2022, una strategia pluriennale per la transizione digitale, sotto il coordinamento della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati.

L'obiettivo è quello di "definire una visione organica degli obiettivi che guideranno i progetti in ambito di digitalizzazione colmando le distanze tra le aspettative degli utenti, le procedure e i sistemi attuali".

Cinque sono le direttrici strategiche seguite dal Ministero: l'avanzamento nelle politiche di digitalizzazione, sia nell'ambito della giurisdizione sia in quello dell'attività amministrativa; il miglioramento della qualità delle procedure amministrative; l'ottimizzazione del livello di erogazione del servizio Giustizia; l'avvicinamento della giustizia alle esigenze dei propri utenti; il rilancio di una cooperazione internazionale rafforzata.

L'obiettivo è quello di agevolare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti interni ed esterni, in relazione alle rispettive necessità.

**Private Cloud**
Sono stati avviati studi e valutazioni tecniche per la realizzazione di una infrastruttura di Private Cloud, su 4 poli nazionali (Milano, Roma, Napoli, Palermo), con finalità di scalabilità e sicurezza. La prima fase di sperimentazione di questa infrastruttura su Roma e Napoli ha messo in evidenza la fattibilità del progetto su scala nazionale, da ampliare con temi applicativi moderni, per realizzare applicazioni "cloud-native" in un'ottica digitale, di multi-device e di interoperabilità.

Per poter realizzare questo modello di Private Cloud è stato necessario avviare anche un progetto di creazione di una rete in fibra ottica dedicata di interconnessione tra i quattro data center nazionali.

**Progetto multivideo**
È proseguito nel 2022 l'impegno dell'Amministrazione nell'ambito del progetto multivideo, con l'obiettivo di gestire da una unica nuova sala di Regia le attività necessarie per lo svolgimento delle udienze con collegamenti in multivideo-conferenza, nonché la rilevazione da remoto – ed ove possibile la risoluzione - di eventuali problematiche sugli impianti, anche nei tempi in cui gli stessi non sono impiegati per le udienze.

In ambito penitenziario la diffusione della multivideo-conferenza rientra tra le differenti progettualità avviate per consentire la realizzazione dell'obiettivo di fronteggiare la pandemia senza compromettere le condizioni di salute dei detenuti e del personale interno. Al riguardo, ad oggi sono state allestite oltre 446 salette nelle sedi carcerarie, circa 350 aule giudiziarie connesse, ed è in programma l'allestimento di ulteriori 43 salette.

**E-learning per i detenuti**
Si tratta di un progetto sperimentale per l'implementazione di un modello unificato ed omogeneo, sicuro e controllato, atto a garantire le attività di e-learning dei corsi universitari in favore delle persone detenute nelle varie strutture penitenziarie. prevede l'installazione di postazioni ad uso dei soggetti reclusi, sia per studio che per lavoro, con un accesso ai virtual desktop regolamentato, così da consentire al singolo utente detenuto l'utilizzo dei soli siti per i quali si è ricevuta preventiva autorizzazione.

Il modello della didattica a distanza è stato poi

replicato anche per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, con l'allestimento di aule studio presso gli Istituti Penitenziari, complete di personal computer, web cam, microfono direzionale, televisore a colori 65', diffusori acustici.

**Le sale server della Giustizia: interventi per assicurare la sostenibilità in funzione del traffico dati**

Nel 2022 è stato avviato per la prima volta un importante e strutturato lavoro di analisi di dettaglio dello stato delle infrastrutture fisiche (mura, accessi fisici, dislocazione spazi, ecc.) e degli impianti (condizionamento, elettrico, antincendio, ecc.) di tutte le sale server, con l'obiettivo di attuare delle politiche di Business Continuity e Disaster Recovery, nonché di garantire alle sale server nazionali il livello Tier 3, secondo gli standard internazionali. Nel corso del 2023, verrà inoltre ripreso il progetto di consolidamento delle sale distrettuali in quelle nazionali, per garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati e delle infrastrutture.

La sostenibilità del sistema ha imposto un potenziamento della connettività e della banda di rete, per la cui realizzazione l'Amministrazione si è risolta ad affiancare al punto di uscita internet presso il data center di Napoli un secondo punto di uscita, a Milano, così da bilanciare il traffico di dati ed avere un'alternativa della connettività Internet in caso di eventi catastrofici (Disaster Recovery). È in programma, inoltre, la creazione delle uscite Internet dedicate al traffico generato dagli strumenti di collaborazione (es. Office, Teams, Mail, …) nei principali palazzi di Giustizia, con la funzione di alleggerire la banda primaria.

Parallelamente, sono stati avviati un importante percorso di cablaggio strutturato, tramite il rifacimento delle reti degli edifici, per tutto il mondo Giustizia, anche penitenziario e minorile e il progetto di Fibra Ottica in Giustizia per tutti i palazzi, edifici ed istituti di pena, con l'obiettivo di incrementare consistentemente la copertura in fibra; oltre lo studio per la creazione di una rete Wi-Fi "in totale sicurezza", che consentirà di superare l'attuale ostacolo nell'attivare, per gli edifici di rilevanza storica, dei punti rete a muro e così contemperare la necessità di assicurare la progressiva digitalizzazione dell'intero sistema Giustizia con l'esigenza di preservare il valore storico strutturale degli ambienti interni di tali peculiari edifici.

**Fornitura di dotazioni informatiche "autoinstallanti" e assistenza**

L'incremento gestito nell'arco di pochi mesi è stato pari al 200% degli acquisti effettuati nel triennio precedente. Inoltre, per agevolare il processo di on-boarding del personale UPP si è provveduto a definire un nuovo processo di installazione e configurazione automatica dei PC portatili, tramite una soluzione denominata "AutoPilot", che ha consentito di incrementare il numero delle configurazioni giornaliere da 10 a oltre 450, al contempo riducendo significativamente i tempi per la fornitura delle smart card CMG (Carta Multi Servizi della Giustizia), automatizzando nel cloud di Office 365 molte procedure interne alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati per la creazione degli account di posta e di configurazione utenze in Active Directory e dotando il personale UPP di router portatile (20 GB).

L'assistenza verrà garantita grazie a una nuova piattaforma basata su una soluzione cloud innovativa, che già dal 1° ottobre 2022 consente all'utente di segnalare la problematica in completa autonomia tramite il nuovo portale Service Desk, oltre che attraverso gli ulteriori canali del numero verde dedicato e della posta elettronica.

**Cybersicurezza**

Quattro e linee di intervento, tre delle quali finanziate con fondi del PNRR ed una (quella per l'acquisizione del Network Access Control, per il controllo degli accessi a una rete locale) finanziata con fondi del Ministero medesimo.

**Liquidazione spese di giustizia e legge Pinto informatizzata**

Anche il sistema per la liquidazione delle spese di giustizia (SIAMM) ha conosciuto un'implementazione, consistita nella predisposizione dei servizi per l'integrazione con i sistemi civili e penali.

È stato inoltre introdotto il Sistema informatizzato di gestione dei risarcimenti Legge Pinto (sia lato uffici giudiziari sia lato beneficiari), che ha visto l'entrata in produzione, nel gennaio 2022, di un nuovo Portale Istanza Web, completamente reingegnerizzato, con l'obiettivo principale di introdurre l'autenticazione con SPID e CNS. Si tratta del primo applicativo Giustizia ad utilizzare l'interazione con i sistemi di pagamento del Ministero di Economi a e Finanza, con importanti riflessi sulla riduzione dei tempi di pagamento e conseguenti effetti positivi anche sull'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso. Nel marzo 2022 è stato rilasciato poi il modulo per il rimborso degli Imputati Assolti, basato anch'esso sull'interazione dei pagamenti con i sistemi

del Ministero di Economi a e Finanza.

Nella seconda metà del 2022 l'Amministrazione ha avviato un percorso con AGiD per definire una procedura di appalto innovativo per l'esecuzione modulare dei concorsi digitali per Giustizia.

**Ispezioni ministeriali automatizzate**

In ambito ispettivo, nel corso del 2022 il Ministero ha avviato un processo di revisione del "Pacchetto Ispettori", con l'obiettivo di rendere operativo lo strumento nei settori della giurisdizione e dell'amministrazione in modo da estrarre i dati dai registri informatici per attività di monitoraggio e gestione delle verifiche presso gli uffici giudiziari. L'applicativo è stato implementato anche nel settore minorile (registro SIGMA civile), con una sperimentazione in corso che permetterà di diffondere la nuova applicazione presso gli uffici giudiziari minorili dal 2023.

Nel settore penale, la mancanza di un analogo applicativo ha indotto l'Amministrazione a programmare l'istituzione di un tavolo tecnico con la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati e la Direzione Generale di Statistica, per condividere la verifica della funzionalità delle query esistenti, la possibilità di correggere quelle non funzionanti e di integrarle con nuove interrogazioni. L'obiettivo è di ottenere, anche in tale ambito, una migliore qualità del dato statistico, rimuovendo le criticità che attualmente emergono nella rilevazione e che possono inficiarne l'attendibilità.

Per razionalizzare l'attività interna amministrativa e le banche dati dell'Ispettorato Generale, nel 2022 è stato realizzato anche un programma unico di registrazione e gestione delle ispezioni ordinarie e delle attività di natura straordinaria e/o riservata, denominato "Nemesis". Il programma consentirà la consultazione e la gestione delle informazioni, con la possibilità di esportare i dati registrati e i file contenuti nell'applicativo, il monitoraggio delle attività dell'Ufficio, nuove funzionalità come la gestione documentale e il firmario virtuale, e l'interazione con altri sistemi, quali la posta elettronica e il protocollo informatico. Tale piattaforma informatica gestirà anche il materiale ispettivo, consentendo report dettagliati sulle criticità comuni a diversi uffici giudiziari da inviare ai competenti dipartimenti del Ministero.

Infine è in programma la realizzazione di un nuovo programma denominato "Sistema Disciplinare Magistrati", che sostituirà l'attuale applicativo in uso "Astrea", e che consentirà la gestione delle pratiche in condivisione con il Consiglio Superiore della Magistratura, la Procura Generale presso la Corte Suprema di cassazione, la Direzione Generale dei Magistrati e l'Ispettorato Generale.

**La digitalizzazione nell'ambito del settore civile, il tribunale "Smart" e le aule virtuali**

I numerosi cambiamenti normativi intervenuti nel settore hanno imposto modifiche e integrazioni agli applicativi del PCT. Così è avvenuto per la procedura per la Class Action; l'implementazione di SICID, di SIECIC e della Consolle del Magistrato, con l'inserimento di ulteriori funzionalità per la gestione della Crisi di impresa e dell'insolvenza in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice; l'inserimento di ulteriori funzionalità in SICID per la gestione della proposta conciliativa del magistrato (anche ai sensi degli **artt. 185-bis** e **420 c.p.c.**), con registrazione della proposta e dell'esito; l'implementazione delle funzionalità di Registrazione e Trasmissione degli Atti Giudiziari e dell'interoperabilità con l'Agenzia delle Entrate, per la trasmissione degli atti giudiziari soggetti a registrazione e i flussi finalizzati al pagamento della tassa di registrazione (in esecuzione di quanto disposto dall'art. 73 del **D.P.R. 115/2002**); il completamento dell'albo dei gestori della crisi di impresa e dell'albo CTU, oltre a molteplici evoluzioni dei vari sistemi. Riguardo al Processo Civile Minorile si sta lavorando per realizzare il nuovo SIGMA (sistema di gestione registro Minorile), con l'intento di adeguare il PCT alle peculiarità di tali procedimenti.

Negli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti si sono conclusi i lavori per l'introduzione delle funzionalità del PCT nell'applicativo ministeriale e sono state avviate interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate per il completamento della gestione del registro dei beni pignorabili ex **art. 492 bis c.p.c.**

È stato dato avvio ad un nuovo progetto che mira ad offrire servizi online a cittadini e utenti qualificati, chiamato "Tribunale Smart". Il primo servizio riguarda il settore dell'"Amministrazione di Sostegno", rispetto al quale sono in via di completamento le attività per abilitare il deposito telematico in autonomia per i cittadini, oltre alla definizione dei successivi servizi.

Per una giustizia più rapida ed efficiente si sta

inoltre lavorando alla costituzione di aule virtuali, con dotazione di adeguati strumenti software e hardware che permettano la celebrazione di udienze virtuali, in modalità online ed ibrida, integrati con la Consolle del Magistrato onde agevolare la successiva trasmissione e pubblicazione all'interno del fascicolo informatico.

**La digitalizzazione nel settore penale: depositi telematici al 66%**

Quanto al settore penale, nell'ultimo anno il Ministero ha avuto modo di riscontrare un consistente incremento dei depositi telematici, che rappresentano da soli il 66% del totale, confermando la scelta di implementare il PDP, peraltro – come detto – già imposta dagli obiettivi PNRR.

Nel corso del 2022 sono proseguite le attività per estendere l'accesso e l'utilizzo del Portale Notizie di Reato (NDR), quale strumento unico di comunicazione e gestione degli atti di polizia, che costituiscono la cd. base di partenza del processo penale. L'evoluzione dell'applicativo consentirà la trasmissione dei seguiti relativi all'informativa originaria da parte di uffici "Fonte", anche diversi dall'Ufficio che ha inviato l'informativa originaria. Le stesse Procure potranno utilizzare il canale del Portale per inviare alle fonti atti e provvedimenti (ad esempio deleghe di indagini), implementando un concetto di bi direzionalità. Sono poi allo studio interventi di manutenzione evolutiva che consentano agli uffici "Fonte" di ricevere una notifica sull'esito negativo dell'acquisizione da parte dei sistemi ReGeWEB distrettuali, in modo che la "Fonte" possa inviare nuovamente l'informativa.

Quanto ai sistemi di notifica penale (attualmente possibili attraverso molteplici moduli), si sta lavorando alla reingegnerizzazione verso un unico e funzionale sistema di notifica interconnesso direttamente al nuovo sistema documentale.

Le rilevanti novità normative intervenute sul fronte del processo penale hanno reso inoltre quantomai urgente il conseguente adeguamento degli sviluppi del PPT, in funzione del quale l'Amministrazione si è prontamente attivata. In particolare, meritano menzione i seguenti interventi:

- l'evoluzione del ReGeWEB per consentire la valorizzazione delle date di "improcedibilità" presso gli uffici di appello, secondo quanto indicato nel nuovo **articolo 344 bis c.p.p.**;
- le attività di sviluppo delle nuove funzionalità sul Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP) per l'adeguamento al nuovo **art. 420 quater c.p.p.**, che introduce un inedito tipo di sentenza revocabile;
- l'implementazione del SICP per la gestione della nuova udienza predibattimentale prevista dall'**art. 554 bis c.p.p.**

**L'archivio delle intercettazioni**

Nel corso del 2022 è proseguito l'impegno dell'Amministrazione nello sviluppo di un'adeguata infrastruttura tecnologica a supporto della gestione dell'archivio delle intercettazioni, che include tanto materiale documentale digitale, quanto multimediale. Si è, dunque, proceduto con adeguamenti infrastrutturali per le sedi con criticità di spazio e sono stati avviati studi per la reingegnerizzazione della soluzione ADI (Archivio Digitale Intercettazioni).

È stato sviluppato il primo step verso un sistema di Disaster Recovery di prossima installazione, che consentirà di mantenere, in regime di assoluta sicurezza, i contenuti già inseriti negli archivi digitali dei singoli uffici sui sistemi inter distrettuali, sempre sotto il controllo del titolare dell'ufficio. A tal fine è stata appositamente sviluppata una "Consolle del Procuratore della Repubblica", che consente di svolgere in modo agevole le attività di verifica che la legge affida al capo dell'ufficio.

**Reddito di cittadinanza e controlli**

È stata data attuazione, inoltre, al Protocollo Ministero della Giustizia - INPS per lo scambio di informazioni relativo ai controlli sui percettori del reddito di cittadinanza, che disciplina, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra INPS, Ministero del lavoro e Ministero della Giustizia, le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'INPS delle informazioni disponibili negli archivi del Casellario in ordine ai soggetti che risultano già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del **D.L. 28 gennaio 2019, n. 4**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 28 marzo 2019, n. 26**, come modificato dall'art. 1, comma 74, della **L. 30 dicembre 2021, n. 234**, così da poter disporre, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del medesimo D.L. 4/2019, la revoca del beneficio del Reddito di cittadinanza eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio.

*Fonte www.altalex.com*

# La sicurezza informatica e la cyber security

La sicurezza informatica e la cyber security sono aspetti fondamentali per proteggere le imprese dai rischi informatici. La protezione delle informazioni aziendali è essenziale per prevenire eventuali danni a livello finanziario, reputazionale e operativo.

La sicurezza informatica si riferisce all'insieme di tecniche, metodi e strumenti utilizzati per proteggere le informazioni sensibili dell'impresa. In questo senso, è importante proteggere i dati in modo tale che non possano essere rubati o compromessi da hacker o malware.

La cyber security, invece, si riferisce alla prevenzione, alla protezione e alla risposta agli attacchi informatici. In questo senso, è importante che le imprese sviluppino un sistema di sicurezza informatica per proteggere la loro rete e il loro sistema di informazione contro attacchi informatici.

Le imprese devono adottare un approccio olistico alla sicurezza informatica e alla cyber security. Ciò include:

1. Identificare i dati sensibili dell'impresa e proteggerli adeguatamente.
2. Proteggere l'accesso alle reti e ai sistemi informatici dell'impresa tramite l'utilizzo di password robuste, l'autenticazione a due fattori e la gestione degli accessi.
3. Aggiornare costantemente il software utilizzato dall'impresa per prevenire eventuali vulnerabilità di sicurezza.
4. Formare e sensibilizzare i dipendenti sull'importanza della sicurezza informatica e sulla necessità di adottare comportamenti responsabili.
5. Monitorare costantemente le reti e i sistemi informatici dell'impresa per individuare eventuali attacchi informatici in tempo reale e adottare le misure necessarie per contrastarli.
6. Avere un piano di risposta agli attacchi informatici, in modo da poter reagire rapidamente ed efficacemente in caso di emergenza.

In sintesi, la sicurezza informatica e la cyber security sono fondamentali per proteggere le imprese dai rischi informatici. Le imprese devono adottare un approccio olistico alla sicurezza informatica, proteggendo i dati, gestendo gli accessi, formando i dipendenti e monitorando costantemente la rete e i sistemi informatici.

**Quali danni senza cyber security**

Senza una adeguata sicurezza informatica e cyber security, le imprese sono esposte a numerosi rischi e potrebili danni, tra cui:

1. **Furto di dati sensibili:** senza una protezione adeguata, le informazioni sensibili dell'impresa possono essere facilmente rubate da hacker o malware. Ciò può includere informazioni finanziarie, dati personali dei clienti, proprietà intellettuale e altri dati riservati.
2. **Perdita di dati:** un attacco informatico può causare la cancellazione o la perdita di dati importanti, che possono causare problemi operativi e finanziari per l'impresa.
3. **Interruzione delle attività:** gli attacchi informatici possono causare l'interruzione delle attività dell'impresa, con conseguenti perdite economiche e danni alla reputazione.
4. **Danneggiamento della reputazione:** un attacco informatico può danneggiare la reputazione dell'impresa, soprattutto se vengono rubati dati sensibili dei clienti o se le attività dell'impresa vengono interrotte.
5. **Costi aggiuntivi:** gli attacchi informatici possono causare costi aggiuntivi per l'impresa, come ad esempio la necessità di riparare i sistemi danneggiati o di pagare riscatti per ripristinare l'accesso ai dati.

In sintesi, senza una adeguata sicurezza informatica e cyber security, le imprese sono esposte a numerosi rischi e danni finanziari, operativi e di reputazione. Per questo motivo, è fondamentale che le imprese adottino un approccio olistico alla sicurezza informatica e alla cyber security per proteggere i propri dati e le proprie attività.

# Scatta la multa per l'auto senza assicurazione in sosta in luogo privato

La strada pubblica o privata è soggetta alle norme del codice della Strada se ha una destinazione ad uso pubblico, l'obbligo assicurativo quindi vale anche se l'auto è parcheggiata in un luogo privato ma aperto alla circolazione

**Parcheggio auto senza RCA in luogo privato**
**Non rileva che l'auto senza assicurazione sia in sosta in un'area privata**, questa situazione non esime il proprietario dall'obbligo di assicurare il veicolo, soprattuto se **l'area ha una destinazione ad uso pubblico** e quindi risulta aperta alla circolazione.

Vediamo perché la **Cassazione** è giunta a questa conclusione nell'ordinanza n. 37851/2022 (sotto allegata).

Il GdP respinge l'opposizione a un verbale di accertamento con il quale è stata irrogata la multa al trasgressore per aver sostato la sua auto priva di assicurazione in un luogo privato.
Decisione che viene impugnata ma che il Tribunale in appello conferma perchè anche se l'auto è stata parcheggiata in un luogo privato tale area era comunque aperta alla circolazione.
Tesi che viene confermata anche dalla Cassazione la quale, nel respingere il ricorso del trasgressore soccombente fa presente che il Tribunale, con una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità ha affermato che: "Come si desume dalle fotografie in atti, **il parcheggio è comunque aperto alla circolazione**, ragione per cui non è seriamente contestabile l'obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi" e che, richiamando la Cassazione n. 14367/2018 : "(La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva."

*Fonte www.studiocataldi.it*
*Autore Annamaria Villafrate*

Civile Ord. Sez. 2 Num. 37851 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 28/12/2022

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 33612/2019 R.G. proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

-ricorrente-

contro COMUNE -intimatoavverso SENTENZA di TRIBUNALE LUCCA n. 560/2019 depositata il 05/04/2019. Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 2 Num. 37851 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: MOCCI MAURO data pubblicazione: 28/12/2022 2 di 10 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI.

**FATTI DI CAUSA**

Il Giudice di pace di Lucca respinse l'opposizione di nei confronti del verbale di accertamento e di quello di sequestro amministrativo, con i quali la Polizia locale del Comune di lo aveva sanzionato per aver lasciato in sosta la propria autovettura priva di assicurazione. A seguito di rituale impugnazione del soccombente, il Tribunale di Lucca rigettò il gravame. Il giudice di appello ha ritenuto che fosse pacifico il fatto storico della sosta. La tesi dell'appellante in ordine alla circostanza che, trattandosi di un parcheggio privato, non avrebbe trovato applicazione l'obbligo di copertura assicurativa, si sarebbe infranta contro l'evidenza di un luogo comunque aperto alla circolazione veicolare. L'equiparazione delle aree private alle strade di uso pubblico non avrebbe potuto impedire la possibilità di sinistri stradali. Contro la predetta sentenza (n. 560/2019) ricorre per cassazione sulla scorta di nove motivi. E' rimasto intimato il Comune di Massarosa.

**RAGIONI DI DIRITTO**

1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce

la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 24 e 111 Cost. ex art. 360 n. 4 c.p.c. I giudici di merito non avrebbero fornito una vera ed idonea motivazione circa la validità dei verbali impugnati. Mancherebbe del tutto l'illustrazione sia delle reali censure mosse dal Silei alla sentenza di primo grado sia delle considerazioni, dei conferenti principi di diritto e delle norme di legge utilizzati. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 10 2) Con il secondo mezzo, il si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 111 comma 6° Cost., 200 e 201 CdS., 383 e 385 D.P.R. n. 495/1992. ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Lamenta che non sarebbe stato identificabile con certezza l'agente che aveva proceduto all'accertamento né il luogo della presunta violazione: il verbale notificato non sarebbe stato perciò idoneo a garantire l'esercizio del diritto di difesa e dunque non avrebbe goduto di alcuna fede privilegiata. 3) Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 111 Cost., dell'art. 193 CdS, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la sanzione ed il sequestro sarebbero stati eseguiti senza aver accertato l'effettiva sussistenza di una violazione. In particolare, sarebbe stato negletto l'obbligo per l'organo di polizia di inviare al proprietario del veicolo l'invito ad esibire documenti e fornire informazioni. 4) Con la quarta doglianza, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 111 comma 6° Cost., 200 e 201 CdS., ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Il giudice di appello avrebbe sostanzialmente omesso di esaminare il punto del gravame relativo alla mancata contestazione immediata, limitandosi alla trascrizione di una clausola di stile. 5) Il quinto mezzo d'impugnazione s'incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 CdS., 383 e 385 D.P.R. n. 495/1992, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che si trattava di posti auto realizzati sull'area di resede delle unità immobiliari prospicienti e quindi necessariamente ed indubitabilmente di proprietà privata, anche perché non vi sarebbe stato alcun accesso se non riservato o autorizzato dai condomini. 6) La sesta censura attinge la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 111 comma 6° Cost., 213 CdS., ex art. 360 nn. 3 e Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 10 4 c.p.c.. Il Tribunale avrebbe omesso qualunque sostanziale motivazione inerente l'illegittimità del sequestro amministrativo. Infatti, nel caso di sequestro ai sensi dell'art. 193 CdS, il veicolo avrebbe dovuto essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore e, solo in caso di rifiuto di trasportare o custodire il veicolo a proprie spese, l'organo di polizia avrebbe dovuto provvedere a dare avviso scritto che la mancata assunzione della custodia avrebbe determinato la perdita della proprietà. 7) Il settimo motivo contempla la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe mancato di pronunziarsi sulle deposizioni testimoniali addotte dal ricorrente per comprovare l'esclusiva proprietà privata. 8) L'ottavo rilievo stigmatizza la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., poiché il giudice di appello avrebbe mancato di pronunciarsi sul motivo di gravame riguardante la differenza fra l'importo della sanzione, come confermata dal Giudice di pace (€ 863,00) e quella richiesta in esito al primo giudizio (€ 1.704,20). 9) L'ultimo motivo attiene alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 e degli artt. 10 e 91 c.p.c., ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in ordine al ritenuto valore della controversia. 10) Il primo motivo, che imputa alla sentenza impugnata un difetto assoluto di motivazione, è infondato. Invero, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 10 che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). 11) Il secondo motivo è immeritevole di accoglimento. Anche a voler ipotizzare la non identificabilità con certezza dell'agente accertatore della presunta violazione e compilatore del verbale, posto che il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso, il ricorrente non ha spiegato quale pregiudizio gliene sia derivato in concreto. 11.1) Vale dunque il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui in tema di violazioni del codice della strada, la validità della

contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanzaingiunzione (Sez. 2, n. 462 del 14 gennaio 2016). 11.2) Giova altresì ricordare che il verbale di accertamento può essere validamente sottoscritto da un agente diverso da quello che ha rilevato materialmente l'infrazione, atteso che l'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, nel disciplinare le modalità della contestazione immediata richiede esclusivamente che l'atto sia redatto da "agente accertatore" ovvero da uno dei componenti dell'organo o della Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 10 pattuglia abilitato a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra chi abbia rilevato direttamente la violazione e chi non abbia partecipato direttamente a tale fase, essendo sufficiente che la sottoscrizione possa essere inequivocamente riferibile ad uno degli agenti della pattuglia (Sez. 2, n. 17753 del 21 agosto 2007).

11.3) Quanto alla lamentata mancanza di specificità del luogo, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell'art. 201 cod. strada, come ribadito dall'art. 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione, con riguardo al "giorno, ora e località", prescrizioni dirette entrambe a garantire l'esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l'infrazione (Sez. 2, n. 9974 del 16 maggio 2016). 12) Il terzo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. È, pur vero che ove risulti che, al momento del rilevamento, un veicolo munito di targa di immatricolazione sia sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente dovrebbe invitare il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8 cod. Strada. E' altrettanto vero, però, che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver dedotto specificamente avanti il Tribunale la suddetta invocata violazione, cosa che non è stata fatta, incorrendo così nella carenza di autosufficienza. 13) Il quarto motivo è destituito di fondamento. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 10 La formula utilizzata per giustificare la contestazione differita, per quanto laconica, da contezza immediata della ragione addotta ["La mancata contestazione immediata è, poi, giustificata dalla assenza del contravventore (implicita nel fatto della sosta)]", né si può immaginare – nel contesto di una motivazione sintetica - cos'altro avrebbe potuto aggiungere il Tribunale. Va, del resto, considerato che, al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è sufficiente che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata; su tale motivazione è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Sez. 2, n. 18023 del 9 luglio 2018; Sez. 6-2, n. 36922 del 26 novembre 2021). Inoltre, la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione, sicché, in caso di violazione delle norme sulla sosta, che presuppongono l'assenza del conducente del veicolo, è sufficiente che nel verbale sia dichiarata l'impossibilità materiale della contestazione immediata, senza che sia necessario l'espresso riferimento all'(implicita) assenza del trasgressore (Sez. 2, n. 6889 del 3 aprile 2015). 14) Il quinto motivo è infondato. Il ricorrente assume che l'area dove era alloccata l'autovettura fosse di proprietà privata, ma non dimostra che la via fosse privata ed inibita al passaggio delle auto di terzi, anche per la sosta temporanea. A fronte di tanto, il Tribunale ha testualmente affermato "Come si desume dalle fotografie in atti, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non è seriamente contestabile l'obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 di 10 stessi". Si tratta di una valutazione di fatto, astrattamente plausibile perché riferita alla visione diretta delle fotografie dei luoghi, e dunque insindacabile in sede di legittimità. 15) Il sesto motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente si duole del mancato rispetto, in relazione al sequestro di cui all'art. 193 CdS, dei passaggi procedurali previsti dal successivo art. 213 comma 4°. Ma, in assenza di un riferimento nella sentenza impugnata, sarebbe stato onere del – per non incorrere nel difetto di autosufficienza – indicare in quale parte del ricorso e del gravame (pagina, numero del motivo) era stato contestato il verbale di sequestro sotto tale profilo. 16) Il settimo motivo è infondato. Il ricorrente assume di aver censurato la valutazione delle prove, come effettuata dal Giudice di pace, rispetto al complesso degli elementi probatori assunti ed allegati, senza che però il Tribunale si

esprimesse in proposito. Orbene, pare alla Corte che, fondando la sua valutazione sull'esame diretto delle prove documentali in atti, il Tribunale abbia implicitamente disatteso il motivo, valutando le deposizioni non decisive. Del resto, la circostanza di essere i testi escussi proprietari esclusivi di aree adiacenti non elimina la possibilità che l'area fosse comunque aperta al pubblico, secondo la giurisprudenza segnalata dallo stesso Tribunale (La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva Sez. 2, n. 14367 del 5 giugno 2018). Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9 di 10 17) L'ottavo motivo è inammissibile, trattandosi di questione riguardante l'esecuzione e comunque sollevata per la prima volta in appello, come ammette lo stesso ricorrente. 18) Il nono motivo è fondato. L'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Sez. 3, n. 15857 del 12 giugno 2019). Nella specie, posto che l'oggetto della domanda era pari ad € 863,00, il Tribunale avrebbe dovuto considerare lo scaglione inferiore, senza valutare la fase istruttoria, non svolta. Pertanto, trattandosi di una semplice operazione aritmetica, la Corte può provvedere, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., a liquidare essa stessa la somma dovuta a carico del a titolo di onorari e diritti per il grado di appello, determinandola in € 900,00, oltre spese generali ed accessori come per legge. In definitiva, devono essere rigettati i primi otto motivi, va accolto il nono, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la Corte, decidendo nel merito, liquida per la fase di appello a carico del l'importo di € 900,00 a titolo di onorari e diritti, oltre spese generali ed accessori come per legge. Corte di Cassazione - copia non ufficiale 10 di 10 Per il giudizio di legittimità, considerata la minima valenza del motivo accolto rispetto al complesso del ricorso, le spese sostenute vanno dichiarate irripetibili.

**P. Q. M.**

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta i primi otto motivi di ricorso, accoglie il nono, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, liquida per la fase di appello a carico del l'importo di € 900,00 a titolo di onorari e diritti, oltre spese generali ed accessori come per legge. Dichiara irripetibili gli esborsi sostenuti per la fase di legittimità. Così deciso in Roma il 24 novembre 2022

**CGdP Vita Associativa**

CONSULTA MAGISTRATURA ONORARIA

Al Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia
On. Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE

CONSULTA della Magistratura onoraria è composta dalle seguenti associazioni: Agot, Angdp, Confederazione giudici di pace, Unagipa ed Unimo, tutte presenti, sin dal 2016, nelle Sezioni Autonome dei Consigli Giudiziari di Corte d'Appello. In occasione delle cerimonie di apertura dell'Anno Giudiziario, lo scorso 28 gennaio, poi, CONSULTA ha presenziato in tutti i Distretti di Corte d'Appello, ammessa ad intervenire oralmente e per iscritto a nome dei colleghi. Questi dati sono oggettivi e fondamentali per vagliare la reale rappresentatività della categoria.

CONSULTA nasce come aggregazione di Sigle già rappresentative dei magistrati onorari giudicanti e requirenti su tutto il Territorio nazionale, con lo scopo di perseguire un disegno unitario, nel solco tracciato prima dalla Corte di Giustizia dell'Unione, con le pronunce del 16.07.2020 e 7.04.2022 e, poi, dalla Commissione europea, con le due lettere di messa in mora del 15.07.2021 e 15.07.2022, nell'ambito della procedura d'infrazione iniziata nel 2016. Già allora, agli albori della c.d. Riforma Orlando, fummo profeti, nel prevedere il destino fallimentare di una norma negazionista che nasceva solo per punire i magistrati precari di lungo corso che, inascoltati in Patria, avevano trovato le prime risposte oltreconfine.
CONSULTA ringrazia sentitamente il Sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove per l'invito ricevuto e non dimentica l'impegno dimostrato per

lungo tempo, a sostegno della categoria, onde affrancarla da una condizione i cui profili d'illegittimità sono caduti inesorabilmente sotto la lente d'ingrandimento dell'Unione. Giova, peraltro, evidenziare che, a fronte di due lettere di messa in mora, durissime, nonché della conseguente procedura d'infrazione prossima all'epilogo, è oltremodo necessario procedere spediti verso il superamento delle criticità evidenziate dall'Europa, senza ulteriori indugi ed attese ingiustificate. 4500 magistrati onorari, di cui 1650 già stabilizzati, attendono il pieno riconoscimento degli ulteriori diritti, mancanti nella legge Cartabia. A tal fine, riteniamo più efficace inviare e pubblicare i punti d'intervento necessari sulla riforma attualmente in vigore, per iscritto, onde favorire immediata risposta al Legislativo. Speriamo, così, di accelerare l'*iter* che deve, senza ulteriori attese, condurre 4500 magistrati onorari ad ottenere il pieno riconoscimento di tutte le tutele dovute. Non ci discosteremmo, comunque, minimamente dalla linea che andremo a indicare, poiché non sono i *desiderata* di cinque associazioni, ma la strada maestra unica tracciata dalle Autorità sovranazionali e rispettosa dei principi fondamentali del diritto del lavoro, presenti *in primis* nella nostra Carta Costituzionale. La medesima strada è indicata in ogni interlocuzione delle associazioni scriventi con i Governi che, negli ultimi anni, si sono alternati. Lo Stato italiano, in data 15.12.2022, ha risposto alla Commissione europea per tentare di scongiurare il parere negativo nell'ambito dell'infrazione, ma l'unica via è il rispetto delle linee indicate dall'Unione a luglio 2021 e luglio 2022, nella piena ed integrale disponibilità del Ministero della Giustizia. Non è più possibile deviare dalla strada maestra, occorre percorrerla velocemente.

Riteniamo, così, di onorare al meglio il mandato di fiducia ricevuto dai colleghi, con un puntuale documento che renderemo pubblico, come sempre pubblica è stata la posizione del nostro Sindacato. Del medesimo documento sarà inviata copia alla Commissione europea, nell'ambito di una costante e proficua interlocuzione.

La situazione attuale della Magistratura onoraria in servizio già il 15.08.2017 è fotografata nella lettera di CONSULTA che ha avviato la procedura di raffreddamento in data 1.12.2022. Ripercorriamo le criticità e le soluzioni che, reiteratamente, abbiamo rappresentato, anche all'On.le Delmastro.

- Sono terminate le prove valutative del primo gruppo di magistrati "stabilizzati", come disposto col DM del 3.03.2022, secondo la normativa Cartabia, seppure con le criticità note. I dettagli e la tempistica per l'apertura della posizione stipendiale di 1650 unità risultano, allo stato, ancora nebulosi. I colleghi, poi, che hanno altre posizioni lavorative e previdenziali aperte, dovendo optare per il regime lavorativo "esclusivo" o meno, con tutte le conseguenze derivanti, lamentano gravi difficoltà nel poter effettuare una scelta ponderata: allo scadere del termine dei trenta giorni dalla notifica del decreto ministeriale di conferma, i singoli magistrati stabilizzati non hanno, infatti, ancora direttive chiare sulle nuove posizioni previdenziali e sugli istituti di raccordo con le pregresse, per la scelta di esclusività, né sulle modalità di assegnazione, in concreto, degli incarichi giurisdizionali. A distanza di quasi un anno dal provvedimento che ha bandito la procedura valutativa e dopo il superamento della stessa per la prima *tranche* di magistrati "di lungo corso", i compensi corrisposti a chi ha superato l'esame orale sono ancora a cottimo e i restanti 3mila colleghi non hanno alcuna certezza sui tempi dei futuri bandi. Questo stato di persistente precarietà incide sulla maturazione di tutti i diritti connessi alla formalizzazione di un rapporto lavorativo regolarizzato: i colleghi continuano ad ammalarsi e mancare nell'assoluta indifferenza delle Istituzioni. È fondamentale accelerare la definizione delle procedure di stabilizzazione per sottrarre migliaia di lavoratori ad una conclamata condizione d'illiceità.

1. **Previdenza**. È fondamentale definire tutte le voci della retribuzione, col passaggio dal regime a cottimo al nuovo regime a compenso fisso - come prevede l'art. 29 D.lgs. 116/17 – sin al momento dell'emissione del decreto ministeriale di conferma, senza ulteriori ritardi, a un anno dal DM 3.03.2022. Dovrà essere definita ogni componente stipendiale, nell'immediato, partendo dal postulato che il magistrato confermato è stabilizzato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Questo dato dovrà essere il faro nella implementazione della normativa in vigore: lo *status* ed il regime economico dei magistrati stabilizzati non può essere mutuato dal personale amministrativo, con compensi assolutamente inadeguati alla funzione esercitata e fortemente discriminatori, come chiarito dalla Commissione Eu. Il Ministero, come più volte riferitoci, sta lavorando ad una circolare esplicativa per l'immediato, partendo dalla posizione previdenziale e dai diritti lavoristici. In questa sede ribadiamo che, per il presente come per il futuro, non c'è spazio per cassetti previdenziali "ibridi" dovendo, i magistrati stabilizzati quali esclusivi, essere

inquadrati nella posizione propria dei dipendenti, per ovviare ad una delle molteplici criticità sollevate dalla Commissione Eu. Scelte differenti, quali l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, manterrebbero l'attuale disparità di trattamento specificamente stigmatizzata, oltre a risultare irragionevoli, dopo aver il Legislatore preteso dai c.d. "esclusivisti", con la scelta, la cancellazione dalla Cassa previdenziale di appartenenza.
Dopo oltre 20 anni di servizio, vanno parimenti tutelate le posizioni di coloro ai quali, in quanto non iscritti alle Casse professionali, non si sono visti riconoscere il diritto all'iscrizione INPS e di coloro che, avendo, invece, versato regolarmente i contributi previdenziali a Casse private, hanno necessità di raccordare la posizione previdenziale pregressa e futura con istituti gratuiti, come previsto per i soggetti che rimarranno in regime di non esclusività. La riforma del 2021 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7 *ter* e *quater* del DL 9.06.21 n. 80, convertito in Legge 6.08.2021, n. 113: va disciplinato puntualmente e senza aggravi, anche per gli stabilizzati con regime di esclusività, il sistema di raccordo pensionistico.

2. **Compensi**. L'art. 29 co. 6, nuova formulazione, prevede che il compenso dei magistrati onorari confermati sia "*parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità spettanti, alla data del 31 dicembre 2021, al personale amministrativo giudiziario di Area III, posizione economica F3, F2 c F1, in funzione, rispettivamente, del numero di anni di servizio maturati di cui al comma 2*".
La scelta economica operata nel 2021 è in aperto contrasto con gli artt. 3, 36, 101 e 107 Cost., con le due sentenze della CGUE summenzionate, con il contenuto della lettera di infrazione della Commissione Europea del 15.07.2022 e con la sentenza n. 267/2020 della Corte Costituzionale. Non solo si è optato, per gli aspetti economici ed assistenziali, per un lavoratore per nulla omologo al magistrato onorario confermato, ma si è altresì decurtato il trattamento complessivo del *tertium comparationis*, limitando le voci economiche riconosciute a quelle di base. Non vi è ragione alcuna per mantenere un trattamento economico complessivo parametrato ad una figura eterogena, come sottolineato sia dalla Corte di Giustizia sia dalla Commissione Europea. Il magistrato onorario di lungo corso è professionalizzato, è lavoratore e magistrato europeo, il cui termine di riferimento stipendiale – a rigor di logica - va cercato nella omologa figura ordinaria di pari anzianità, non inferiore al magistrato di Tribunale dopo la prima valutazione di professionalità, comprensivo delle voci integrative alla base stipendiale, specificamente richiamate al punto 3). Il rimando all'omologo professionale non è un capriccio di CONSULTA, non è l'affezione ad etichette né vi è sotteso alcun interesse ad altre voci proprie, esclusivamente, dello *status* del magistrato professionale. Il riferimento univoco, semplicemente, permea tutti i documenti delle Autorità sovranazionali nelle interlocuzioni con l'Italia perché è l'approdo naturale nella ricerca della fonte delle tutele lavoristiche di chi amministra giurisdizione e la scelta naturale per superare il punctum dolens sollevato dalla Commissione Eu in termini di disparità di trattamento. Il precipitato logico, come conseguenza necessaria di determinate premesse di diritto, è un dato fondamentale anche per la bollinatura di un impegno di bilancio da parte del Ministero dell'Economia.
La normativa in vigore, poi, prevede già un **doppio binario** per coloro che sceglieranno il regime non esclusivo. Implementare, per costoro, gli impegni da due (come attualmente comporta il richiamo all'art. 1 del D.lgs. 116/17) a tre, come in passato ritenuto possibile per i magistrati in servizio intenzionati a svolgere altre attività, consentirebbe di incrementare il quantum economico spettante, in ragione dell'apporto, non in via esclusiva, fornito all'Ufficio e, avendo come riferimento una figura omogenea e non più, certo, un funzionario di Area III, comporterebbe anche per i colleghi non dediti esclusivamente al ruolo magistratuale remunerazioni dignitose e rispettose del delicatissimo compito richiesto.

3. **Altre voci del complessivo trattamento**. L'art. 29, nuova formulazione, prevede, poi, tre fasce economiche distinte, in ragione dell'anzianità maturata ai sensi del richiamato comma 2: dalla lettera non si evince con chiarezza alcun **adeguamento economico** negli anni a venire per i magistrati onorari stabilizzati con minore anzianità, alcun appagamento delle giuste aspettative proprie di qualsiasi lavoratore di accedere al trattamento economico superiore alla maturazione degli anni di servizio necessari, ma solo una gabbia in una posizione statica ed

economicamente offensiva per la funzione ricoperta, con il paradosso che, essendo la retribuzione comparata ad un soggetto amministrativo, quest'ultimo vedrà crescere negli anni la propria retribuzione a seconda dell'anzianità che maturerà e degli aumenti contrattuali, mentre tale possibilità rimarrà preclusa al chi amministra giurisdizione. Non solo. L'assurdo sarà che a parità di anni di anzianità, lavoratori identici con funzioni identiche avranno, in assenza delle dovute modifiche, trattamenti economici gravemente differenti, comunque inadeguati per tutti e, per alcuni, ancor più inadeguati. È una condizione palesemente irragionevole e che, con le modifiche da apportare alla retribuzione (non certo indennità, come la legge n. 234/21 ancora definisce i compensi dei magistrati onorari stabilizzati) di cui al punto 2), va totalmente superata.

I magistrati onorari sono stati, poi, colpiti duramente nel tempo, vedendosi negata ogni richiesta di attualizzazione dei propri emolumenti al costo della vita. Tutto questo mentre, nell'ultima manovra di bilancio, sono stati previsti aumenti per 1,8 miliardi di euro per 3,2 milioni di dipendenti statali, con una voce qualificata "emolumento accessorio", in ragione di una percentuale - 1,5% - sulla base stipendiale (con i vantaggi maggiori per gli stipendi più alti), in ragione dei precipitati inflazionistici ritenuti esorbitanti, secondo una normativa del 1993. Il trattamento economico del magistrato professionale, escluso da tale aumento, è differenziato per qualifica e prevede una componente base, un'indennità giudiziaria disciplinata dalla legge n. 27 del 1981, l'indennità integrativa speciale ex art. 1 legge n. 1261 del 1965 e, peculiare meccanismo, gli scatti di anzianità automatici, in ragione della permanenza in servizio, *ex lege* n. 425 del 1984, nonché l'adeguamento ISTAT triennale. In ordine a quest'ultimo, il DPCM 6.08.2021 ha incrementato del 4,85%, con decorrenza retroattiva all'1.01.2021, gli stipendi dei magistrati professionali di cui alla legge n. 27 del 1981, l'indennità giudiziaria di cui all'art. 3 della medesima legge, indennità integrativa speciale in vigore all'1.01.2018, con un ulteriore incremento previsto, per gli anni 2022 e 2023, dell'1,46%, quale acconto sul nuovo aumento per il triennio successivo. **Solo ai magistrati onorari in servizio, invece, si è negato, sempre, tutto, ogni adeguamento**, nonostante le reiterate richieste, persino delle indennità a cottimo percepite nel tempo. È fondamentale, come appare evidente, disciplinare in maniera chiara, univoca e non discriminatoria anche gli adeguamenti stipendiali al costo della vita, nel tempo, di questa categoria.

Di imbarazzante gravità, poi, è quanto viene imposto al lavoratore confermato in termini di cumulabilità del trattamento economico con *altri redditi da pensione*: è una disposizione incomprensibile, un trattamento diverso e peggiore rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale valevole per tutti gli altri lavoratori (DL n. 112/08, convertito con Legge n. 133/2008), del settore pubblico come del settore privato, essendo incomprensibilmente negato il diritto a percepire, in corso di attività, altro reddito da pensione, neppure *pro quota*, persistendo l'accanimento ed un'assurda penalizzazione. Tale previsione normativa è irragionevole e fortemente discriminatoria rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori.

Altrettanto incomprensibile è la previsione del riconoscimento del **buono pasto**, componente della retribuzione anche nella relazione che accompagna la riforma Cartabia, eppure ancorato esclusivamente alla presenza in udienza, per oltre sei ore, anziché alla complessiva attività lavorativa del magistrato onorario stabilizzato, retaggio della medesima già ampiamente stigmatizzata impostazione legislativa che, per oltre 20 anni, ha negato riconoscimento a tutte le attività connesse alla celebrazione dell'udienza, come la preparazione, la redazione di sentenze, lo studio, la formazione in sede decentrata, in una logica arcaica che nega al magistrato onorario, finanche confermato, i diritti propri di qualsiasi lavoratore. Risultiamo - così ancora - discriminati rispetto sia al regime ben più esteso di cui godono i magistrati professionali, sia rispetto ai funzionari giudiziari amministrativi, a cui è maldestramente "parametrato" il trattamento economico, che percepiscono tale componente stipendiale per tutti i giorni di lavoro in ufficio. Il magistrato, non soggetto a vincoli orari e/o di presenza, sia esso onorario stabilizzato od ordinario, deve poter godere, laddove presente in ufficio, di un trattamento non discriminatorio anche in ordine a tale *benefit*.

4. **Indennizzo e rinuncia al pregresso**. I colleghi che hanno cessato l'incarico o perché non hanno voluto sostenere il concorso oppure perché non lo hanno superato, si devo-

no misurare, ad oggi, con una farraginosa circolare esplicativa dello scorso 30 dicembre; nessuna somma corrisposta, seppur cessati già, molti, il 28 giugno 2022. Parliamo di quasi 300 ex magistrati onorari che attendono di vedere definita economicamente tale previsione.

L'art. 29 co. 2, come riformulato, prevede la rinuncia ad ottenere il giusto risarcimento per le violazioni pregresse, una **rinuncia preventiva a tutto**: si confonde palesemente il risarcimento per danno emergente da abusiva reiterazione di contratti a termine, compensato, secondo la giurisprudenza nazionale accolta anche da quella sovranazionale, dalla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (con una reale eliminazione delle disparità di trattamento fra omologhi già a tempo indeterminato e che deve comprendere tutte le voci, nei termini suesposti, peraltro), con una totale abiura a qualsivoglia ulteriore voce su cui la stabilizzazione non incide affatto. Come ha ricostruito la Commissione europea, vi sono diritti irrinunciabili, non nella disponibilità del soggetto, come i diritti previdenziali ed il diritto alle ferie retribuite, con conseguente nullità di qualsivoglia disposizione, finanche di rango primario, che mortifichi tali principi. Anzi, lo Stato dovrebbe ben considerare che sono proprio gli aspetti giuslavoristici negati per il pregresso (basti pensare alla mancata contribuzione previdenziale che ha impedito a molti magistrati onorari di costruirsi una legittima aspettativa pensionistica) a dover essere riconosciuti non solo per il futuro periodo di attività (non particolarmente lungo, stante l'età media di chi in servizio), ma anche per il passato. È questo l'unico modo per consentire al lavoratore di costruire e fruire di una effettiva pensione, mediante versamenti figurativi dello Stato per chi sino ad oggi si è visto impedito a farlo, così come mediante formule di ricongiunzione non onerosa per chi ha usufruito di Istituti diversi dall'INPS. La richiesta di rinuncia totale imposta al lavoratore nella norma in commento non può che essere totalmente rifiutata, perché illegittima, come graniticamente affermato dalla Corte di Cassazione in tutte le pronunce che riguardano simili previsioni per tutti (gli altri) lavoratori.

5. **Trasferimenti, disciplinare, regime ordinamentale**. Nel corso di oltre 20 anni di servizio, lo Stato italiano non ha considerato minimamente la vita dei magistrati onorari e le contingenze ad essa inevitabilmente connesse. Esigenze di famiglia, di salute, non hanno mai rivestito alcuna importanza per i Governi italiani che si sono succeduti. La Magistratura professionale, al contrario, vede una compiuta disciplina nel D.lgs. n. 109 del 2006, che contempla, altresì, il regime delle **incompatibilità**, degli **illeciti disciplinari** e la **tassatività delle sanzioni**. Nulla di tutto questo è stato mutuato, con la riforma Orlando del 2017 né successivamente, per gli omologhi onorari. La delega di cui alla legge n. 57 del 2016, che prevedeva una successiva disciplina anche di tali aspetti, non fu esercitata dal Ministero nel D.lgs. n. 116/17, per espressa decisione dell'Esecutivo dell'allora Ministro Andrea Orlando che, in un'ottica punitiva e mortificante della categoria che aveva chiesto aiuto oltreconfine, inascoltata in Patria, creò volutamente un impianto teso a confondere la Commissione europea sul reale impiego della Magistratura onoraria, disegnando una normativa assolutamente difforme dal dato di realtà, onde tentare - con scarso esito - di evitare la morsa della procedura d'infrazione che si stava delineando chiaramente. Di primaria importanza sarà, quindi, dare un assetto preciso alle attività dei magistrati stabilizzati, onde puntare all'efficienza del sistema giustizia, all'abbattimento dell'arretrato ed al rispetto degli impegni che, proprio in *subiecta materia* lo Stato ha assunto con l'Europa. Non è CONSULTA che richiama l'impiego massiccio, tutt'altro che occasionale, dei magistrati onorari nei Tribunali, bensì i più autorevoli esponenti della Magistratura professionale e le statistiche ministeriali, esibite in Europa e richiamate nelle Corti di Appello lo scorso 28 gennaio. È stata la Commissione Eu, con la prima lettera di messa in mora, a trasformare tale teorema in postulato. Abbiamo più volte sostenuto che i magistrati onorari di lungo corso sono stati professionalizzati dal costante impiego, quotidiano. Bene, oggi è la relazione del 26.01.2023 del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione che afferma testualmente "*Dagli Uffici si ricava l'importanza del contributo offerto dalla magistratura onoraria nella definizione delle pendenze, **in ispecie più risalenti e complesse**... nonché con la destinazione dei magistrati onorari per sopperire alle stesse vacanze della magistratura ordinaria, **talvolta anche per la com-***

***posizione dei collegi....Emerge, anzi, un quadro complessivo in cui il ruolo della magistratura onoraria ha perso le connotazioni di occasionalità e mera sussidiarietà, ma assume rilievo come ordinaria risorsa di amministrazione della giustizia***". Sono parole pesantissime che, finalmente, avallano ciò che sosteniamo da anni: il contingente dei magistrati onorari in servizio ha funzioni identiche, perché professionalizzato da anni di impiego costante, in tutti gli affari di primo grado - e nel settore civile e nel settore penale – all'omologo professionale di Tribunale di pari anzianità. Ciò non significa che i magistrati onorari stabilizzati chiedano il riconoscimento di prerogative esclusive della Magistratura professionale, è categoricamente escluso. Si chiede solo che la legge n. 234/2021 sia implementata col riconoscimento delle tutele – economiche e lavoristiche – proprie della funzione giurisdizionale, anche onoraria, espletata. Sono chiare le parole del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, espressione del pensiero della Magistratura professionale che, intervistato in data 24.01.2023 da Il Dubbio, così si esprimeva: "*La premessa è che sono stati stabilizzati nelle funzioni giudiziarie e che competono ai magistrati onorari. Bisogna tener conto che le funzioni giudiziarie, anche onorarie, sono diverse da quelle amministrative e quindi meritano una considerazione autonoma anche per tutto quello che riguarda gli aspetti retributivi e di status*". Le funzioni, come confermato dai vertici della Magistratura ordinaria e associata, sono tutt'altro che di ridotta complessità o di supplenza, affermazione già confutata da ordini di servizio e tabelle circondariali che vedono l'impiego dei magistrati onorari nel 50% degli affari di primo grado nei Tribunali italiani, con punte, per i requirenti, del 90%. È proprio su queste basi che l'impiego di una forza lavoro professionalizzata e correttamente inquadrata potrà influire considerevolmente sul rilancio del sistema giustizia. Di segno opposto e drammatiche per l'immagine e le finanze del Paese sarebbero le conseguenze, invece, se si permanesse nelle attuali criticità o si perorassero nuove "soluzioni" fantasiose che non rispettassero pienamente le condizioni poste dalla Commissione europea.

Non aver disciplinato, ancora, il regime di trasferimenti, trattamento disciplinare, adeguamento stipendiale automatico e tutti gli istituti ordinamentali connessi alla funzione giurisdizionale, alcuni escludendoli a monte per partito preso, a parità di lavoro e funzione, non fa che aggravare lo stato di illegittimità già lungamente in essere, procrastinare la disparità di trattamento non risolta per soggetti funzionalmente identici: i magistrati onorari stabilizzati, infatti, sono costretti nei medesimi uffici da decenni senza alcun rispetto per le parallele esigenze di vita e, in caso di rilievi disciplinari, allontanati dal sistema giustizia anche in presenza di violazioni bagatellari. Paradossalmente, quindi, sono trattati finanche con maggior durezza ed intransigenza dei colleghi professionali. Sarà sufficiente, per ovviare a tale lacuna, mutuare il regime per trasferimenti e disciplinare applicabile dalla normativa relativa ai magistrati professionali, così rispondendo puntualmente alla Commissione europea che ha fatto di tali, ennesime, disparità di trattamento, altrettante ragioni di durissimo stigma.

- Il Governo, nella recente memoria depositata il 24.01.2023 in Corte Costituzionale, nella causa n. 225/2021 R.G., parla - in ordine ai magistrati di cui alla riforma Cartabia - di *stabilizzazione come dipendenti pubblici* e menziona, come assimilabile, la vicenda dei "precari della scuola", risolta nel 2016 con immissione a tempo indeterminato nei ruoli pubblici dei precari del settore; dimentica di dire, però che, ad oggi, lo Stato non ha affatto equiparato il trattamento lavoristico dei magistrati onorari a tempo indeterminato ad una figura realmente comparabile, bensì ad un soggetto terzo scelto letteralmente a caso, disomogeneo per comparto e ruolo, tra i meno remunerati, peraltro, della scala dei pubblici dipendenti del settore amministrativo. Inoltre, omette di indicare espressamente tutte le voci stipendiali, il trattamento di fine rapporto e gli adeguamenti economici legati al costo della vita di tale figura mutuata. Una scelta assolutamente discriminatoria e priva di ragioni giuridicamente accettabili, anche dopo le procedure valutative ad esame.
- Lo scorso 3 ottobre l'Ufficio Studi della Camera dei Deputati, nel sottolineare l'utilità della procedura **EU Pilot** nella annuale rassegna di adeguamento della propria legislazione al diritto euro-unitario, rammentava come "*il sistema EU Pilot dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare*

*la corretta applicazione del diritto della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione*": dopo la procedura EU Pilot chiusa nel 2016 e ben due lettere di messa in mora che hanno dato pieno corso alla procedura d'infrazione sul tema "Magistratura onoraria", l'Italia ancora non ha posto fine ad una delle pagine più indecorose della politica italiana degli ultimi 25 anni.

- C'è un ultimo dato fondamentale, quello **economico**. CONSULTA ha scarsamente compreso per quale ragione si sia definanziato il capitolo di bilancio dedicato alla categoria, su una previsione decennale di oltre 600 milioni, per 318 milioni di euro, con l'ultima manovra finanziaria. **I diritti fondamentali non possono cedere mai alle ragioni di bilancio, altro *diktat* dell'Unione**, ma questa scelta evidenzia, ancor di più, come in futuro non potranno essere più evocate asserite carenze economiche, quando il Governo destina altrove somme che avevano già ricevuto la bollinatura del Ministero delle Finanze. Si aggiunga che, in ragione di un impiego ordinato, razionale e più omogeneo su tutto il Territorio di questi preziosi lavoratori, è d'immediata evidenza quanto gli stessi risulteranno determinanti (come e più di oggi) nell'abbattimento dell'arretrato, circostanza non indifferente nella pianificazione dell'uso fondi del PNRR, nell'ambito della quale il precedente Legislatore non ha operato alcuna valutazione di opportunità.

**In conclusione:**
CONSULTA sostiene che, per uniformare il diritto interno a quello europeo ed evitare le gravissime ricadute del parere negativo a completamento della procedura d'infrazione, la riforma Cartabia debba essere opportunatamente modificata ed implementata nei termini illustrati.

Occorre proseguire, assai celermente, nel solco tracciato, con la stabilizzazione sino a 70 anni di tutti i colleghi in servizio, contemplati dalla legge n. 234/21, adeguando opportunamente il trattamento economico, previdenziale, assistenziale e ordinamentale nei termini compiutamente esposti, abolendo, così, ogni discriminazione lavoristica censurata a livello euro-unitario.

I Direttivi di CONSULTA-MO
Mariaflora DI GIOVANNI (Presidente Unagipa di Consulta)

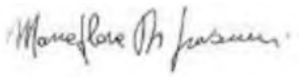

Stefania CACCIOLA (Presidente FF. UNIMO di Consulta)

Pietropaolo PISANI (Presidente Agot di Consulta)

Roberta TESEI (Presidente Angdp di Consulta)

Stefania TRINCANATO (Presidente Confederazione giudici di pace di Consulta)

## L'iscrizione alla Confederazione Giudici di Pace (CGdP)

L'iscrizione alla Confederazione Giudici di Pace (CGdP) è un'opzione che i giudici di pace italiani possono valutare per avere accesso a diversi servizi e vantaggi.

In primo luogo, l'iscrizione alla CNGP offre la possibilità di accedere a una serie di iniziative formative, incontri e convegni, che possono contribuire ad approfondire la conoscenza e la comprensione delle norme giuridiche e delle tecniche di gestione delle controversie.

Inoltre, l'iscrizione alla CNGP consente di partecipare alla vita associativa e di contribuire al miglioramento del sistema giudiziario, attraverso la partecipazione a iniziative, progetti e proposte di riforma.

In generale, l'iscrizione alla Confederazione Nazionale Giudici di Pace può essere una scelta vantaggiosa per coloro che svolgono questa importante funzione giudiziaria e che desiderano approfondire la conoscenza delle norme giuridiche, usufruire di servizi di assistenza e partecipare alla vita associativa.

quindi cosa aspetti ? vai alla pagina di iscrizione Ordinari-CGdP-2018.pdf (giustiziadipace.it)

# LO SPIGOLATORE

a cura del Dr. Domenico Caputo

## LE PRIME SCHIAVE DI COLORE NELLA FIRENZE DEL QUATTROCENTO

È risaputo che la schiavitù, praticata fin dall'alba della civiltà, conobbe anche in Italia in epoca tardo-medievale un periodo fiorente, attestato da molte fonti storiche e documentali, peraltro a differenza del mondo antico, l'economia delle principali città nel periodo non poggiava completamente sul lavoro degli schiavi, la cui presenza riguardava essenzialmente individui di sesso femminile; l'acquisto di adolescenti e anche bambine veniva effettuato dalle *élites* urbane con lo scopo di destinarle a compiti essenzialmente domestici. Rarissime sono infatti le indicazioni di impiego di manodopera schiavistica in lavori di carattere artigianale e/o agricolo, più frequenti invece l'uso di schiave come balie o nutrici.

A questo proposito molto indicativa risulta la lettera del mercante di Prato Francesco di Marco Datini al suo corrispondente di Genova nel 1393: "*Ti prego di comprarmi una schiava giovane e rustica e di buona costituzione. Mi serve solo per lavare i piatti, portare la legna e il pane al forno...perché ne ho già un'altra che è brava a cucinare e a servire a tavola*".

Essendo una merce come le altre, uno schiavo costava molto; doveva essere importato da Paesi lontani ed inoltre era soggetto alle attenzioni del fisco, così il mercante doveva pagare la gabella per l'importazione e un'altra gabella apposita colpiva le vendite sulle banchine dei porti, infine c'era la cabella sclavorum annualmente a carico dell'acquirente-proprietario, per cui alla fin fine non tutti potevano permetterselo.

Inoltre la schiavitù era ammessa purché lo schiavo non fosse di religione cristiana, né peraltro il battesimo che comunemente si impartiva agli schiavi appena acquistati, più che altro per dargli un nome "cristiano", li rendeva immuni dalla condizione servile. Infatti, si diceva che tanto valeva "*battezzare i buoi*".
In questo triste commercio le città maggiormente attive furono Venezia, Genova e Firenze dal momento che mantenevano rapporti commerciali considerevoli sulle rotte del mondo conosciuto.

Sappiamo ancora che nel corso del XV secolo, rimpiazzando la tratta degli schiavi di origine orientale, di provenienza di solito dalle zone di conquista militare realizzate dagli Ottomani nel bacino del mar Nero, in quello dell'Egeo e nella penisola balcanica, si intensificarono nei porti dell'Algarve e di Lisbona le importazioni di schiavi di colore in seguito ai viaggi di esplorazione, di commercio e di razzia condotti da marinai portoghesi sotto il patrocinio ed il finanziamento di Enrico il Navigatore, e la cui provenienza era da individuare nelle aree costiere del Senegal e della Guinea.

L'esame e la lettura della contabilità, conservata negli Archivi dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, di una grande casa mercantile e bancaria fiorentina, il banco Cambini, fornisce alcuni spunti interessanti per definire la tratta degli schiavi di colore tra il Portogallo e la Toscana alla fine del Medioevo.

Veniamo quindi a sapere che il primo esempio documentato di una spedizione di schiavi di colore da Lisbona verso la Toscana risale al 1461. Nel luglio di tale anno la nave portoghese Santa Maria di Nazarette attraccò nel porto di Livorno con un carico di numerose e varie mercanzie: cuoio grezzo di origine irlandese e portoghese, seta iberica, formaggio grana della città di Sintra ed anche…tre schiave di colore fatte imbarcare a Lisbona da un fidato socio e corrispondente d'affari dei Cambini, tal Giovanni Giudetti, il quale provvide anche a spedire alla Casa Madre un minuzioso estratto-conto dei costi e spese sostenuti.

Le povere schiave erano state acquistate a Lisbona ed il loro abbigliamento doveva essere assolutamente minimo se l'agente scrisse che, essendo nude, aveva dovuto provvedere al loro vestiario, spendendo per ognuna di esse 300 reali, oltre una somma complessiva di 600 reali per il loro vitto. I nomi portati dalle giovani donne (Isabell, Barbera e Marta) sono una chiara testimonianza del fatto che erano state battezzate, peraltro la stessa contabilità mercantile, a scanso equivoci, riporta chiaramente che esse "*non sono christiane…ma l'abbiamo batezate a parole*".

Il costo di acquisto pagato a Lisbona in reali portoghesi indica una sensibile gerarchia di valori corrispondente al variare di alcuni canoni fisici: Isabell, pur essendo nera, veniva definita come "*più biancha*" e valeva

8500 reali, Barbera era costata invece 7500 reali e Marta descritta come "*ben nera*" solo 6500 reali, come dire che il colore più scuro della pelle determinava un effettivo deprezzamento di valore.

Il destino di queste schiave doveva essere come già detto quello di adempiere a compiti e mansioni domestiche: Isabell era stata acquistata direttamente per le esigenze di casa della famiglia Cambini, Barbera per conto di Giovanni degli Albizzi, membro di una importante famiglia patrizia di Firenze e Marta infine per conto di un mercante fiorentino residente a Pisa, Ridolfo di ser Gabriello, corrispondente dei Cambini per tutti gli affari concernenti Pisa ed il porto di Livorno.

Contando tutti i costi e le spese sostenute dall'acquisto a Lisbona fino all'arrivo della nave a Livorno, la schiava della famiglia Cambini costò in definitiva 9351 reali, pari a 46,15 fiorini di suggello (in pratica fiorini d'oro il cui peso e il conio era stato preventivamente controllato dagli orafi abilitati che poi provvedevano a sigillare il tutto in un sacchetto da non manomettere), c'erano poi da aggiungere le spese sostenute per il trasporto da Livorno a Firenze.

In sostanza il valore della schiava era di tutto rispetto e si poteva equiparare al salario annuo di un artigiano qualificato come ad esempio un maestro-muratore, oppure al costo di produzione di un ottimo panno di lana confezionato nel distretto cittadino di San Martino e lavorato con la pregiata lana inglese.

Alla fine nella denuncia fiscale presentata dai fratelli Cambini al catasto del 1469, quindi otto anni dopo l'arrivo, veniamo a conoscere che Isabell era stata rimpiazzata da un'altra schiava anch'essa di colore di 24 anni di nome Giovanna, la cui valutazione catastale era stimata in 31 fiorini di suggello, ovvero meno di chi l'aveva preceduta.

Il possesso degli schiavi di colore a Firenze rispondeva in larga parte a criteri di prestigio sociale, al fascino dell'esotico ed a motivazioni sostanzialmente extra-economiche per chi poteva permettersi redditi considerevoli.

# tribuna finanziaria

è una rivista a carattere tecnico-professionale, periodico bimestrale, economico-giuridico-tributaria e di prassi amministrativa, Organo ufficiale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P., del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo port TAILS. Edita sotto l'alto patrocinio dell'U.F.E. (Unione del Personale Finanziario in Europa) e dell'A.N.A.Fi. (Associazione Nazionale per l'Assistenza ai Finanziari e ai Pubblici Dipendenti dello Stato e del Parastato)



| Comitato tecnico scientifico | |
|---|---|
| - Amedeo Luciano | Avvocato, Colonnello della Guardia di Finanza, Com.te Gruppo Repressione Frodi Napoli, Revisore contabile |
| - Armosino Maria Teresa | Onorevole, Avvocato, già Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze e già Presidente della Provincia di Asti |
| - Arrighi Alessandro | Professore associato di Economia Aziendale, Dottore commercialista, esperto di risanamenti di gruppi industriali di rilevanza nazionale Componente del Direttivo Nazionale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari -C.U.G.I.T. |
| - Barbera Francesca | Avvocato civilista |
| - Baresi Virgilio | Commendatore della Repubblica, Segretario Generale dell'Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, Presidente della Fondazione Cesare Orsini, Presidente delle Emittenti televisive Rete Brescia e RTB International |
| - Bellotti Alberto | Presidente Associazione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana sezione di Milano. Generale dell'Arma dei Carabinieri (Ar.) |
| - Butera Guido | Già Direttore dell'Ufficio Successioni di Milano |
| - Busetto Bruno | Dottore in Giurisprudenza - Criminologo |
| - Campanaro Alessandro | Funzionario della Direzione Generale delle Entrate della Lombardia - Area consulenza giuridica - Ufficio fiscalità generale |
| - Canfora Giovanni | Dirigente Ministero dell'Università e della Ricerca |
| - Caputo Domenico | Componente della Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Già Segretario Generale della Commissione Tributaria Centrale - Avvocato. |
| - Ciarlitto Grazia | Avvocato Civilista, consigliere C.U.G.I.T., Giudice tributario presso la Commissione Tributaria provinciale di Prato |
| - De Tilla Maurizio Avvocato | già Presidente Fondo di Previdenza Ordine forense |
| - De Vito Angelo | Già Ispettore Secit Capo settore accertamento della Direzione Regionale Agenzia Entrate Lombardia Consulente esterno Commissione Bicamerale di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria |
| - Fiore Francesco | Giudice Tributario Segretario Nazionale della Confederazione Giudici Tributari C.U.G.I.T. di Giudice di Pace-C.G.d.P. |
| - Furia Enrico | Professor of World Business Law, School of World Business Law, Member of the International Chamber of Commerce |
| - Gallo Graziano | Tributarista, già maggiore della Guardia di Finanza e Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze |
| - Gargani Giuseppe | Onorevole, Presidente della Commissione Giuridica dell'Unione Europea, Avvocato |
| - Gasparro Avv. Giulio | Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione. Cultore della materia in Procedura Penale e Diritto Penale sostanziale, con particolare riferimento al Diritto Penale dell'Ambiente, Diritto Penale Fallimentare e Diritto Penale Tributario |
| - Prof. Giambrone Filippo Luigi | Assistant Professor Sector 12/D2 Taxation Law Universitá degli Studi del Sannio, Dipartimento di Demmassistant Professor Sector 12/D2 Taxation Law Universitá degli Studi del Sannio, Dipartimento di Demm |
| - Germi Carlo | Già Colonnello della Guardia di Finanza - Comandante Provinciale Ancona |
| - Avv. Paolo Giordani | Presidente IDI Istituto diplomatico Internazionale Giurista internazionale con esperienze professionali in italia, Inghilterra, Svizzera ed Hong Kong. |
| - Guazzone Franco | Funzionario (ar) della Direzione Regionale del Territorio della Lombardia |
| - La Spina Emilia Maria | Avvocato Penalista |
| - Leo Maurizio | V. Presidente della Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria - Tributarista. Già Direttore Centrale del Dipartimento Affari Giuridici e Contenzioso del Ministero delle Finanze, Giudice Tributario. Prorettore della scuola superiore dell'economia e delle finanze presso il ministero dell'economia e delle Finanze. |
| - Marchioni Giuseppe | Dottore Commercialista, Tributarista |
| - Mariano Marco | Dottore Commercialista, Avvocato tributarista, Cap.(c) della Guardia di Finanza, Componente centro studi giuridici della C.U.G.I.T. |
| - Marongiu Gianni | Avvocato patrocinante in Cassazione già componente della Commissione Finanze |
| - Marzano Antonio | Professore, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro CNEL |
| - Molgora Daniele | Dott. Commercialista, già Deputato e Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze, Presidente della Provincia di Brescia |
| - Maruggj Gregorio | Dottore in Economia e Commercio già giudice tributario in Roma |
| - Pasero Giuseppe | Presidente del Movimento Italiano Dirigenti Amministrazioni Stato - M.I.D.A.S. - Avvocato Tributarista |
| - Avv. Messina Gabriele | Avvocato cassazionista con oltre 20 anni di esperienza nelle materie civile, penale e tributario. Mediatore specializzato in materia civile e societaria; Arbitro della Camera di Commercio di Modena; ex Conciliatore della Consob; ex Arbitro della Consob. |
| - Pinardi Franco Antonio | Segretario Generale: Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari - C.U.G.I.T., e Confederazione Giudici di Pace - C.G.d.P., Presidente Nazionale del Tribunale Arbitrale per l'Impresa il Lavoro e lo Sport, Giornalista, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. |
| - Rana Maurangelo | Già Funzionario Tributario gestione accertamento, sanzioni e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale Lombardia. Avvocato esperto in diritto tributario |
| - Rivolta Dario | Onorevole, componente della Commissione Esteri ed Affari Comunitari della Camera dei Deputati, Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale |
| - Dott.ssa Aurora Renga | Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napolurora Renga Dottore commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli. |
| - Rustichelli Roberto | Presidente del Comitato della Commissione Esteri per gli Enti Internazionali Esteri - Consulente internazionale. Presidente del Tribunale delle Imprese Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Verona. Magistrato. Presidente Antitrust. |
| - Scotti Vincenzo | Onorevole, Prof. Dr. Presidente della Link Campus University of Malta, con sede in Roma |
| - Simonazzi Roberto | Giudice Tributario, Dottore Commercialista e Revisore contabile, Pubblicista |
| - Trincanato Stefania | Avvocato, Presidente della Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P. |
| - Villani Maurizio | Avvocato - Tributarista |
| - Vingiani Luigi | Avvocato, Giudice di Pace, Segretario Nazionale della Confederazione Giudici di Pace-C.G.d.P. |
| - Zarri Massimiliano | Avvocato, Funzionario del Parlamento Europeo, Docente per la scuola diretta ai fini speciali dell'università di Modena, Presidente PROMHUS |

# Entra nel mondo delle convenzioni


## Contattaci

Viale Brianza, 80
Cologno Monzese (MI)

**Tel.** 02 26 70 85 04

info@cralnetwork.it

## CHI SIAMO

Nel 2005 nasce la piattaforma **Cralnetwork**, con lo scopo di far interagire Cral e Associazioni su tutto il **territorio nazionale**. I **nostri clienti** sono professionisti e attività commerciali che desiderano **aumentare la propria visibilità**, offrendo sconti e convenzioni agli associati e ai loro familiari.

## IL NOSTRO OBIETTIVO

Il nostro obiettivo è quello di favorire lo **sviluppo dei rapporti** tra la nostra rete di Domanda Associata (oltre 4.000 sodalizi) e le varie aziende, professionisti, artigiani, al fine di presentare e promuovere sconti e agevolazioni a loro riservate.

cralnetwork
basta un CLICK

www.cralnetwork.it

**EDITO SOTTO L'ALTO PATROCINIO**

DELL'UFE – UNIONE DEL PERSONALE FINANZIARIO IN EUROPA E ORGANO UFFICIALE DELLA CONFEDERAZIONE UNITARIA GIUDICI ITALIANI TRIBUTARI – C.U.G.I.T., DELLA CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE – C.G.D.P. E DEL TRIBUNALE ARBITRALE PER L'IMPRESA IL LAVORO E LO SPORT – T.A.I.L.S.

SOLUZIONI servizi SRL